Numero della proposta

88

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Ri=Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Luglio 1863.
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°
» 2°
» 3°
» 4°
» 5°
» 6°
» 7°
» 8°
» 9°

Relatore Mancini

Adottata nella tornata del 3. Dbre 1863.

Al Parlamento Nazionale

Nel principio del 1861. al Ministro Guardasigilli (Commend. Cassinis) veniva presentata una istanza firmata da oltre 400. possidenti nei Comuni del territorio Cremasco, Casaletto Ceredano, ~~Cribiano~~, Passarera, Rubbiano, Credera e Rovereto ad effetto che venisse estesa anche alla Lombardia la Legge Sarda del 13. Luglio 1857. sull'affrancamento facoltativo delle enfiteusi perpetue, legge che era stata promulgata ed estesa nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria.

I motivi che ve li determinarono sono spiegati nella loro memoria che si unisce in copia con due esemplari dei relativi allegati.

Quando il Ministro Guardasigilli (Commend. Conforti) presentava nell'estate 1862. al Senato il progetto di Legge sullo affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi ecc. verso lo Stato ed i Corpi morali, il Conte Girolamo Dolfin-Boldù quale Direttario dei beni posseduti dai segnatari la istanza del 1861. e quale Livellario per i medesimi del Comune di Domodossola (presso il Conte Mellerio) e Cav. Cavaliere Barozzi e Gargantini di Milano, presentava a quell'Eccelso Consesso una istanza

con cui richiamava l'attenzione del Senato sulla rappresentanza anteriore presentata al Ministero, e sulla ingiustizia che i proprietarj utilisti della Lombardia non andassero con privilegio negativo, privati del beneficio della Legge Sarda del 1857, vigente ora, oltre che nelle antiche provincie, anche in quelle della Emilia, delle Marche, e dell'Umbria, beneficj che gode pur la Toscana per analoga legge emanata nel 1849 dal Governo Provvisorio presieduto dal Barone Ricasoli.

Non parve al Senato opportuno occuparsene, perchè dicesi imminente la pubblicazione di una legge generale nuova per tutta l'Italia sull'affrancamento delle enfiteusi.

Ma per quanto questa legge che si promette possa anche riuscire più vantaggiosa agli utilisti di quello che possa ora essere la legge del 1857, non potendosi avere fiducia che possa sollecitamente venire presentata, discussa, approvata, e promulgata, così è sicuro che sempre maggiori danni tornano agli utilisti della Lombardia e segnatamente del Cremasco della impossibilità in cui sono di operare ora questo affrancamento, inquantochè soppresso il

Parlamento che al momento attuale nessuno può astringere in Lombardia un Direttario a ricevere l'affranco del Canone che gli compete, ed è quindi indistruttibile il vincolo della proprietà fondiaria.

E nel caso nostro, se la Casa Dolfin potrà verso il Comune di Domodossola per la Legge ora riprodotta francarsi del censo del grosso canone di 13m. lire italiane, tornerà ad essa dai comunità delle Ville, di cui erano tiranno i rappresentanti e gli interpreti inutile che essa lo abbia fatto, perchè tutto il vasto territorio di oltre 1500. ettari colpito dal vincolo enfiteutico resta obbligato verso i Cavalieri Gerrantini e Bargagli che anche ultimamente respinsero una equa proposta che la Casa Dolfin loro proponeva per lo affrancamento, senza del quale non possono essi francare i loro sub-livellari.

In questo stato di cose, perchè essi in questo sì grave loro interesse non siano più oltre privati dei beneficii effetti che loro offrirebbe la estensione anche alla Lombardia della Legge Sarda del 1857, e quella della Legge che ora è stata riprodotta, supplicano a nome dei 550. proprietarj di cui

tutelano per legge gli interessi,
che voglia il Parlamento Nazio-
nale prendere in considerazione
nella occasione di questa nuova
Legge le loro anteriori domande,
e quelle presentate al Senato dal
Sig.r Conte Dolfin includendo
nella nuova legge l'articolo da esso
proposto che estende alla Lombar-
dia la più volte citata Legge del
1857, od almeno le decrete appli-
cabile per quelle enfiteusi come
la nostra per le quali una parte
del Canone si paga ad un Ente
Morale qualsiasi; perchè non
parmi inutile ed illusorio l'arti-
colo 11. del progetto ministeriale

20 Luglio 1863.

Visto, e ritenuto quanto nella presente, si firma

Il Municipio di Casaletto Ceredano

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

Il Municipio { Marchini Marco Sindaco
Gadimberti Angelo
Calvini Ambrogio

Il Segretario
[illegible]

Visto, e ritenuto quanto nella presente, si firma.
Il Municipio di Rubbiano.

CIRCONDARIO DI CREMA COMUNE DI

Il Municipio { Fusari Francesco Sindaco
Fusini Antonio Assessore

Visto
e ritenuto quanto nella pre-
sente, si firma.

Il Municipio di Credera

Gusar Pietro Assessore
Alzani Pietro Assessore

Il Segretario
Montegalli Lorenzo

Visto, e ritenuto quanto nella presente, si firma

Il Municipio di Passarera
Guelfi Giacinto Sindaco
Il Municipio Spini paolo ass.

CIRCONDARIO DI CREMA COMUNE DI PASSARERA

Il Segretario
Guelfi

Deputato San Severino 9383

Affrancamento delle Enfiteusi

N.° 88.

Copia — Alleg. I.

Eccelso Ministero

Mentre nelle antiche provincie per legge 13. Luglio 1857. ed in quella dell'Emilia per Decreto 10. Marzo 1860. del già Governatore Farini sono aboliti i vincoli di Fedecommissarii, ed Enfiteutici, nella Lombardia le concessioni perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa d'immobili a titolo d'Enfiteusi, Sub-enfiteusi, Livello e consimili non possono essere svincolate senza lo spontaneo e concorde consenso dei Direttarj e degli Utilisti.

Ma perchè dovrà continuare ad essere in vigore una diversa legislazione fra Provincie di uno Stato istesso al cui oggetto nel niuno ardirà contendere che un Governo illuminato e di liberali principj debba provvedere, togliendo ai beni posseduti dai privati un vincolo ostacolo al maggior sviluppo dell'agricoltura?

Fra i primi che sentono il bisogno di un istantaneo provvedimento in merito di tali vincoli, sono i terrieri dei tre Comuni di Casaletto Ceredano con 1111. abitanti, di Passarera e Rubbiano con 1036. e più due di Rovereto e Credera posti nel Circondario di Crema, i quali coltivano un vasto terreno di oltre Are 200000. la di cui proprietà diretta è goduta da tre sole famiglie milanesi, la proprietà utile spetta alla Nobile Casa Dolfin di Venezia, mentre l'utile dominio è soggetto ad ulteriori vincoli di coloni parziarj.

Quattrocento settantadue famiglie agricole coltivano nell territorio Cremasco tutti quei Campi e ne dividono i frutti colla prelodata Casa Dolfin, mentre questa paga un tributo di Lire 4000. annue ai Direttarj, e dall'urto di contrarj interessi ne è pregiudicata l'industria agronomica di così vasto terreno fra i più fertili della Pianura Lombarda.

Se nella Lombardia si addottassero pertanto le citate leggi 13. Luglio 1857. in vigore anche in Toscana e pure nelle Marche e nell'Umbria si taglierebbe la fonte di continue liti, si porrebbe riparo a perdite, allo stato delle cose irreparabili.

Il bisogno della promulgazione di una legge che abolisca anche in Lombardia i vincoli di enfiteusi è così fortemente sentito che ancor prima che le Camere Piemontesi sancissero la Legge d'affrancamento di cui parlasi, l'autorità Camerale residente in Milano sino dal Marzo 1856. aveva proposto al Ministero di Finanza in Vienna l'affrancamento dei contratti livellarj.

La Cassa di Risparmio in Milano per suo istituto non concede denari a mutuo con ipoteca sui beni livellarj, e ne viene che anche i privati non gli danno, e quindi sotto questo rapporto i possessori di detti beni sono quasi posti dalla legge, fuori della possibilità di procacciarsi i capitali indispensabili alle agricole migliorie.

Ora pertanto si conchiude venga anche nelle Provincie di Lombardia estesa con tutta sollecitudine la legge che vieta le enfiteusi perpetue, e francarsi lo vincolo delle medesime, posti a calcolo i vantaggi che ne risentirebbero numerose famiglie, e che ne deve indubbiamente risentire lo Stato dalla migliorata agricoltura e dalla favorita contrattazione di molti terreni, alcuno dei quali di estensione abbastanza ragguardevole.

Seguono le firme

Copia

Alleg. II.

Eccellentissimo Senato!

Nei primi mesi del 1861 veniva presentata al Ministero di Grazia e Giustizia una istanza di oltre quattrocento possidenti dei Comuni di Casaletto Ceredano, Passarera, Rubbiano, Credera, e Rovereto siti nel territorio Cremasco con cui chiedevano che venisse estesa anche alle Provincie di Lombardia la legge piemontese del 13 luglio 1857 relativa all'affrancamento delle enfiteusi perpetue che era stata promulgata ed estesa nella Emilia, nelle Marche, e nell'Umbria.

I ricorrenti erano spinti alla domanda dal desiderio vivissimo che venisse liberato dal più severo regime enfiteotico un latifondo vasto di oltre 1500 ettari costituente quasi la totalità degli anzidetti comuni, e che da secoli forma la così detta Abazia Dolfin per la metà rappresentata ora dal devoto sottoscritto altro dei firmatari della anzidetta istanza.

Il tenimento in discorso è posseduto

per oltre 400 ettari in proprio nome dalla famiglia Dolfin, per circa 100 da livellarj per una somma fissa, e per oltre 1000 da 474 capi di famiglia a titolo di affittuarj perpetui verso la Casa stessa, la quale a sua volta veste la qualità di enfiteuta per tutto il possesso verso le case Borgazzi e Gargantini, e verso il comune di Domodossola successo al Conte Mellerio, ai quali essa paga l'annuo canone di circa 15 mille lire italiane: il tenimento è regolato dal contratto d'acquisto stipulato fra l'acquirente Nicolò Dolfin patrizio veneto e la Congregazione Cisterciense di Lombardia del 19 Novembre 1587, e per quanto riguarda i patti fra i Dolfin e gli affittuarj perpetui dalla convenzione 24 giugno 1564.

Per questa convenzione i prodotti dei fondi si dividono in natura fra essi coloni ed i Dolfin nelle seguenti proporzioni: il fieno per metà dedotta la quinta parte pel pascolo dei bestiami; la melica, il miglio, il riso per terzo cioè uno ai Dolfin e due ai coloni, così del lino: pelle viti spetta all'affittuario il raccolto intero dei primi dieci anni dopo la piantagione, ed in seguito l'uva si divide per metà: il

frumento si divide per quinti, due ai Dolfin e tre agli affittuari i quali godono altri vantaggi per l'uso dei fabbricati come meglio risulta dalla convenzione.

La sola enunciazione delle divisioni anzidette basterebbe a provare come la amministrazione riesca dispendiosa e difficile, e come gravosa riesca, pei controlli che son necessarj, agli affittuarj i quali per la maggior parte convertono in un fitto annuo in denaro la corrisponsione degli accennati prodotti del suolo.

Per liberarsi dalla reciproca servitù, e per aver modo di pensare ciascuno per sè, meglio ai rispettivi interessi, tanto gli affittuarj perpetui che la casa Dolfin sarebbero stati lieti di potersi svincolare, devenendo a contratti o di affrancamento, o di apegnazione di fondi, ma sempre incontrarono opposizione nei Direttarj principali che respinsero ogni progetto di affrancamento ed anche di modificazione al contratto originario del 1587, e vogliono tener fermo ed esso e la convenzione anteriore 1504, per cui la Casa Dolfin deve continuare nei metodi da secoli sempre conservati, con evidente suo scapito, e conseguente danno dell'interesse agricolo ed economico

di un vasto territorio.

Speravano gli affittuarj perpetui, ed i Dolfin che la loro istanza potesse venire assecondata, avendo fede nelle idee di progresso e di libertà da cui è mosso il governo di S. M., e fu una vera esultanza in essi quando venne annunciato che l'illustre Ministro Guardasigilli aveva presentato un progetto di legge che gli piacque intitolare in termini generali per l'affrancamento dei canoni enfiteotici, livelli, censi, dalle decime ed altre prestazioni territoriali.

Nel leggere la relazione del Ministro l'animo si sente sollevato nelle regioni più pure della scienza, e si sente penetrato dalla santità delle dottrine che esso sviluppa, sulla necessità pei grandi interessi della nazione di liberare la proprietà fondiaria da quei vincoli di enfiteusi e di altri contratti che la inceppano, arrecando grandissimo ostacolo al progresso dell'industria agricola.

Ognuno applaudir deve al Signor Ministro quando egli colla sicurezza che infonde la fede in un grande principio asserva essere mestieri operare la libertà della terra con quella pienezza di effetto da

cui dipende la fermezza del possesso, e la perfezione dell'industria agricola, e doversi a questo scopo di generale economica utilità collegare l'altro finanziario di agevolare il collocamento delle rendite pubbliche sollevando il credito dello Stato.

Che il progetto di legge raggiunga questo secondo scopo giusta le premesse del Signor Ministro è indubitato, ma pel primo sia lecito ~~[illegible]~~ far osservare che per quanto riguarda la Lombardia non lo raggiunge che in via secondaria e parziale, inquantochè per essa non si attua la applicazione di un grande principio, ma solo si mettono gli utilisti verso lo Stato, le comunità, gli stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, ed altri corpi morali di mano-morta di potere ed in modo eccezionale e privilegiato francarsi da quei pesi che gli utilisti verso privati non possono in alcun modo che a beneplacito de' loro direttarj. La Lombardia non gode puranco della Legge 13 luglio 1853 del già libero Piemonte, o di altra analoghe, come sopra si disse. E torna quindi per essa inutile l'articolo 11 del progetto di legge ove è disposto che nel caso che il diritto alla prestazione appartenga a un corpo morale ed a un privato, l'enfiteuta potrà liberarsene, secondo le norme

fissate dalla legge presentata solo per la parte che spetta al corpo morale, salvo il diritto di provedere nei modi autorizzati dalla Legge all'affrancamento dell'altra parte che spetta al privato.

Nella enfiteusi da cui è mossa la presente rappresentanza, che è forse di quelle private la più estesa e la più complicata che esiste in questa Provincia, quell'articolo è una illusione; perchè francato pure il terzo del canone che spetta al comune di Domodossola, mancherebbe ai Dolfin il diritto cui pure allude l'articolo predetto, perchè non esiste in Lombardia il diritto, e sta solo per esso l'arbitrio di un direttario che colla forza della sua volontà impedisce con danno degli interessi di vari comuni, quello svincolo che il Ministro con tanta forza e giustezza decanta tanto ~~xxxx~~ necessario per tutte le terre alla libertà economica, ed al progredire dell'agricoltura.

Queste brevi considerazioni si lusinga il sottoscritto possano trovare benevolo ascolto all'Eccell. Senato per indurlo ad includere nella legge presentata l'articolo di cui si permette unire il progetto:

art. 23.

Per tutte le concessioni perpetue di beni immobili, e di beni considerati a guisa di immobili fatte prima d'ora a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, albergamento, livello, e qualsiasi consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione altra da quelle contemplate nella presente legge è estesa ed applicata anche alla Lombardia la legge 13 luglio 1857 delle antiche provincie.

Torino Giugno 1862.

firmato =
Girolamo Dolfin Boldù anche a nome e nell'interesse degli altri firmatarj della istanza che si annette in copia.

CENT. 50 M

A.

Aquisto di s. Nicolò Dolfin della Abbacia di Cereto:

1587. 19. Nouembre.

In Nomine Domini Amen.

PEr hoc præsens Publicum Instrumentum cunctis pateat euidenter, et sit notum quod Anno Natiuita-
tis eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, Indictione quinta decima, die verò Iouis
Decimonono Mensis Nouembris; in mei Notarii Publici Testiumque infrascriptorum, ad hæc specialiter
vocatorum, et rogatorum præsentia, præsentes, et personaliter Constituti Multum Reuerendus Pre Do-
nus Geruasius de Aldis Visitator primus, et Abbas Credariæ etc.

MOdo autem supradictus Multum Reuerendus Pater Dom. Don Geruasius de Aldis Abbas Credariæ
Cremensis Diocesis vnus ex præfactis dicti Regiminis suo nomine proprio modo quo supra, et item
Sindicus, et Procurator vt supra specialis Reuerendiss., et Multum Reu. Præssidentis, et aliuorum præ-
factorum dicti Regiminis ipsius Congregationis nomine tamen dictæ Congregationis, ad hæc, et alia spe-
cialiter constitutus, sicuti constat Instrumento rogato per D. Anaxar cum Ripsam Notarium die sexta
præsentis Mensis Nouembris recognito vt supra et in fine præsentis Instrumenti vt supra dictum est re-
gistrato, voluntarie etc., et omnibus modis etc. Virtute supradictæ licentiæ Auctoritate Apostolica vt su-
pra concessæ: cessit, et cedit, ac transtulit, et transfert in præfactum Illustriss., et Clariss. D. Nicola-
um Dolphinum Nobilem Venetum, ac habitantem in eadem Ciuitate in Vicinia Sancti Pauli, præsentem,
et acceptantem tam suo nomine proprio, quam etiam hæredum, et successorum suorum quorumcum-
que Ius, et facultatem exigendi annuam pensionem, siue prestationem, siue responsionem à Collonis, et
Rusticis detinentibus suprascripta Bona stabilia, et iura sita in dicto Territorio Cremensis, et ad prædi-
ctam Congregationem, seù Monasterium vt supra spectantia iure directi Dominii modo, et forma, qui-
bus prædictæ Congregationis, et prædictis Reuerendis Religiosis eius nomine competit, et competere po-
test ius eam exigendi, et donec fiat infrascripta recuperatio etc.

Item Ius, et facultatem recuperandi, et retrahendi à dictis Collonis, et Rusticis detinentibus vt supra di-
cta Bona, et iura, et à quolibet, et singulo eorum dicta Bona, et iura vti propria, et spectantia ad
supradictam Congregationem rationibus suis loco, et tempore deducendis, vna cum eorum fructibus,
et augumentis extimatione etiam damnorum per præfactam Congregationem Pastorum quomodolibet, et
ex quacumque causa saluo vt infra, et Bona ipsa postquam per prædictum Illustr. D. Nicolaum recu-
perata fuerint, vna cum eorum augumentis, ac etiam perticas noningentas quinquaginta Terræ, vel
circa, quas dicta Congregatio possidet in dicto Territorio Cremensi, cum iuribus aquarum Domibus, et
Molendinis, ac fictos Liuellaris; et aliis pertinentiis suis vniuersis, saluo vt infra teneri prò vt infra, et
gaudere Libelli nomine soluendo canonem prò vt infra, ac cum pactis de quibus infra, ac possendi Li-
tes iam cæptas prò huiusmodi recuperatione contra dictos Collonos, et eorum successores prosequi, ac
nouas inchoare etiam quatenus expediat nomine prædictæ Congregationis constituens eum ex nunc eo
in casu Procuratorem irreuocabilem cum facultate faciendi, et gerendi omnia, et singula in præmissis,
et circa præmissa opportuna, et neccessaria prò vt posset ipsa congregatio vbi eius nomine dictæ Lites,
et Iuditia fieri deberent etc.

Ita tamen quod prædictus Illustr., et Clariss. Dom. Nicolaus teneatur prò vt ita promisit obligando om-
nia Bona sua tam præsentia, quam futura pignori prædicto Multum Reu. D. Sindico, et Procuratori
acceptanti tam nomine propio, quam etiam nomine de quo supra, et mihi Notario infrascripto eorum,
et aliorum omnium quorum inter est nomine stipulanti etc. suis sumptibus dictas Littes, et Causas hac-
tenus quomodo libet motus, et in futurum mouendos tam agendo, quam deffendendo contra quoscum-
que super recuperatione, et conseruatione dictorum Bonorum, et iurium eorumdem nomine, nec non
introductionis dicti grani, de quo in dictis Litteris Apostolicis, ac etiam maiori quantitate vbi ità pro
tempore ordinari continget, ac etiam allogiamentorum militum, ac singula, et alia onera cuiuscumque
generis, etiam inexcogitabilis quacumque Potestate Seculari, ratione prædictorum Bonorum, et vt supra
eidem Congregationi imposita, et in futurum imponenda sussipere, et sustinere, ac ab illis omnibus Con-
gregationem prædictam in perpetuum elleuare etc.

Qua Bona vt supra sic recuperata, ipso iure, et facto, ac tenore præsentis Instrumenti censeantur in ti-
tulum veræ, et perpetuæ Emphiteosis, seù Liuelli in perpetuum duraturi concessa prædicto Illustri, et
Clariss. D. Nicolao Dolphino, ac eius hæredibus, et successoribus quibuscumque, et etiam reseruato ta-
men prædictæ Congregationis in perpetuum iure directi Dominii, et veræ proprietatis in omnibus, et
singulis Bonis, ac iuribus præmissis.

Et versa vice præfactus Illustri, et Clariss. D. Nicolaus loco, et scontro supradictorum omnium debitè
relferendo, et contemplatione dictæ Emphiteosis perpetuæ ad eius, ac hæredum successorumque suorum
quorumcumque fauorem, et vtilitatem constitutæ vt supra, promisit, et promitit prò se ac dictis eius

hæredibus, et successoribus quibuscumque obligando vt supra, ac sub reffectione omnium damnorum, et expensarum prædicto Multum, Reu. D. Sindico, et Procuratori acceptanti vt supra etc.

Annuam, et perpetuam præstationem, seu responsionem quatuor millium Scutorum summam viginti octo milium Librarum monetæ Venetæ costituenti pro Canone emphiteotico, siue Liuello perpetuo ratione Bonorum, et iurium præmissorum in quolibet Festo Natiuitatis D. N. I. C. cuiuslibet Anni eidem Congregationi, vel ab ea deputato in perpetuum soluere in dicto Monasterio Sanctæ Mariæ Cereti Laudensis Dioecesis ac dare, et soluere monetam Mediolanensem in Auro, vel Argento puro pro valore, quo ipsa Mediolanensis caursum habuerit in dicta Ciuitate Cremonensi, incipiendo primam solutionem ac præstationem dictæ pensionis siuè annui Canonis in Festo Natiuitatis D. N. I. C. Anni 1587. ab Incarnatione prox: futuri, et cum infrascriptis, et singulis pactis per præfactum Illustriss. Dom. Nicolaum, et eius hæredes, ac successores vt supra inuiolabiliter obseruandis, et attendendis, et non aliter etc.

1. Pacto quod præstatio, siue solutio dicti annui Canonis debeat fieri in pecunia numerata, et vnica solutione non diuidenda etiam inter eius hæredes, et successores vt supra in vna manu, et vno tempore tantum; Videlicet supradict:

2. Item pacto vt supra quod etiam pro suprascripta Annui Canonis solutione facienda teneatur præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus prò se, et vt supra præstare cautionem perpetuam in Vrbe Romæ mediante consignatione tot censuum siue redictuum, qui annuatim ascendant ad Scuta quatuor milla similia cum facultate eos soluendi, vel retinendi per Procuratorem, siuè Sindicum Prouinciæ Lombardiæ dictæ Congregationis Sancti Bernardi Italiæ, nunc, et pro tempore in Vrbe ressidentem in euentum non solutionis dicti annui Canonis quodque præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus teneatur pro vt ita promisit vt supra pignori prædicto Reuer. Dom. Procuratori acceptanti nomine vt supra, ac mihi Notario stipulanti vt supra dictos redditus manutenere liberos, et exigibiles per spatium Annorum vigintiquinque, donec de pecunijs proprijs in locis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ temporaliter subiectis, vel alibi etiam extra Dom. Sereniss. D. D. Venet. ad ellectionem, et satisfactionem dictæ Congregationis præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus tot Bona stabilia aquirat, et eidem Congregationi applicet quorum fructus, redditus, et prouentus ad dicta Scuta quatuor mille similia annuatim ascendant etc.

3. Item pacto vt supra quod vbi spatio dictorum annorum vigintiquinque durante dicta Bona Stabilia ad reditum Scutorum huiusmodi quatuor millium ascendentem non aquirat, nec applicet vt supra, tunc, et eo casu directum Dominium, et ius exigendi census prædictos Scutorum quatuor milium absque vlla declaratione ipso facto deuoluatur, et applicetur in perpetuum, et irreuocabilem dictæ Congregationi, et nihilominus vtile Dominium seu quasi Bonorum, et iurium dicti membri, etiam recuperandorum, vt supra remaneat affectum, et hippothecatum prò dicto annuo Canone Scutorum quatuor milium.

4. Item pacto vt supra quod præfactus Illustr. Dom. Nicolaus teneatur pro vt promisit, vt supra obligando vt supra curare, et facere cum effectu quod præsens Instrumentum vna cum omnibus et singulis in eo contentis, et conuentis, hic ad Mensem proximum futurum post eius celebrationem solemniter approbetur, et confirmetur per Illustrissimum, et Excellentissimum Senatum Venetum, vel alios ad quos spectat in Ciuitate Venetorum, recognitione directi Dominii ejusdem Congregationis, etiam respectu Bonorum contra illa occupantes expensis propriis, vt supra dicti Illustriss. Dom. Nicolai recuperandorum, et statim consignare dictorum confirmationem prædictæ Congregationi in autenticam formam, ejusdem Illustriss. Dom. Nicolai propriis expensis sub refectione etc.

5. Item pacto vt supra quod vbi præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus, vel sui hæredes, et successores, vt supra deteriorauerit dicta Bona, et iuria, vel in eis, vel parte eorum male versati fuerint, quod illa in totum ipso facto, et absque aliqua declaratione conseantur pleno iure deuoluta, vna cum eorum meliorramentis ad ipsam Congregationem, si ità placuerit prædictæ Congregrationi, et non aliter pro vt et iam in euentum, quod præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus, et sui hæredes, et successores vt supra debitè refferendo cessauerint, in solutione; siue præstatione dicti annui Census per bienium, quin ipsum integre soluerint, vt supra etiam non obstante obligatione, ac suppositione dictorum censuum, et aliorum Bonorum vt supra supponendorum, et eo casu liceat et licitum sit dictæ Venerandæ Congregationi, vel haberi mandatum ab ea propria auctoritate apprendere dicta omnia Bona, et iuria, etiam respectu utilis Dominii eorum vna cum dictis melioramentis, et ea pleno iure incorporare cæteris Bonis eiusdem Congregationis, et hoc absque aliqua contradictione prædicti Illustriss. Dom. Nicolai, et hæredum, ac successorum suorum vt supra, si ita placuerit vt supra, ac nihilominus consequi etiam facta debita, et ab inde retro maturata ab ipsis Emphiteosis etc.

6. Item pacto vt supra quod prædictus Illmus Dom. Nicolaus, ac sui hæredes, et successores quicumque vt supra non possint aliquo futuro tempore, et sub quouis prætextu inter se aliquo modo diuidere dicta Bona, et iura sed illa transeant, et transire debeant in vnum solum ex hæredibus, seu successoribus dicti Illustriss. Dom. Nicolai debite refferendo etc.

7. Item pacto vt supra quod Emphiteota prò tempore dictorum Bonorum, et iurium, ac eius successores vt supra nequeant vllo vnquam tempore dicta Bona, vel eorum partem etiam postquam recuperata fuerint, nec eorum melioramenta, nec eorum partem locare, vel sublocare ad longum tempus obligare, pignorare, insolutum dare, vendere, alienare, etiam inter viuos, ex quouis titulo etiam gratuito alienationis vocabulo latissimè semper, nisi prius requisito consensu dictæ Congregationis cui saluum sit ius prælationis, ita et taliter quod si prædicta Congregatio voluerit ipsa aquirere, quod teneatur Emphiteotæ ei concedere, et dare ipsa Bona prò solidis duobus minus pro singula libra, qui reperiantur ab aliis Personis, et ipsa Congregatione de hoc jure prælationis non curante, seu non protestante infra Mensem vnum à die requisitionis, tunc liceat dictis Emphiteosis debitè refferendo illa vendere, vel alienare aliis quibus voluerint cum præstatione debiti laudemii, ad rationem de qua supra præterquam Ecclesiæ, Hos-

pitali Militiæ etiam Sancti Ioannis Hierosolimitani, loco Pio etiam Ecclesiam, siue Oratorium non habente Colleggio, Vniuersitati, vel cuicumque personæ, cuiusuis status, gradus, conditionis, ex qua, et per quam conditio dictæ Congregationis ducior, ac deterios efficeretur quoniam ex tunc omnes prædictæ Personæ declararunt incapaces dictorum Bonorum, et iurium ità vt ad eas aliquo titulo transferi non possint etc.

8. Item pacto vt supra, quod pro maiori confirmatione præsentis Contractus teneantur Emphiteotæ dictorum Bonorum, et iurium, ac quilibet hæredes, et successores huiusmodi Emphiteotarum debitè refferendo, vel Causam ab eis, vel eorum hæredibus habituri in casibus præmissis infra sex Menses à die Celebrationis præsentis contractus, et Instrumenti, et deinde in antea, pro vt infra recognoscere dictam Congregationem in perpetuum vt directos Dominos, et Propietarios, ac se eidem Congregationi, cum præmissis pactis, et conditionibus obligare sub pœna caducitatis de qua supra, si ità placuerit prædictæ Congregationi, et non aliter, quæ ideò in casu noluntatis possit eos, et quamlibet eorum omnibus promptioribus iuris remediis cogere ad faciendam dictam recognitionem etc.

9. Item pacto vt supra quod Emphiteotæ dictorum Bonorum, et iurium teneantur quolibet Biennio si fuere amicabiliter requisiti à dicta Congregationi infra octo dies, à die requisitionis huiusmodi numerandos eidem Congregationi in scriptis dare, et ad veram notitiam ipsius Congregationis deducere veros limites Bonorum, et iurium supradictorum, ac alienatorum, etiam si fuerint de recuperatis per eosdem Emphiteotos alius titulus per eos habitus nihil eis suffragetur, etc.

10. Item pacto vt supra, quod statim, quondam præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus, et sui hæredes, et successores vt supra recuperabunt aliqua ex eis Bonis, vt supra detentis, quod teneatur se recognoscere versus præfactam Congregationem, vti Dominam ipsius directi, ac eam statim monere de huiusmodi recuperatione, et eius qualitate, ac quantitate; sub pœna supradictæ caducitatis, si ità placuerit prædictæ Congregationis, et non aliter etc.

11. Item pacto vt supra quod respectu edificiorum spectantium ad dictam Congregationem, et sitorum in Ciuitate Cremæ non comprehendantur in præsenti concessione, nisi sedimen dictæ Congregationis positum in dicta Ciuitate Cremæ in Parocchia Sancti Iacobi vbi dicitur alla Badia; Cætera verò sedimina Domus, et Ædificia sit in eadem Ciuitate sint, et remaneant libera dictæ Congregationis, nec comprehendantur, nec comprehensa intelligantur in præsentis Instrumento etc.

12. Item pacto vt supra, quod Ædificia posita in Iurisditione Cremensi pariter spectantia dictæ Congregationis, scilicet sita in Terra Credariæ qualia, et quantacumque sint, pariter non comprehendantur, nec comprehensa intelligantur in præsenti Instrumento, sed illa omnia sint, et remaneant dictæ Congregationi præsenti Instrumento non obstante. Vna cum Perticis octuagintæ Terræ, vel circa in dicto Territorio Credariæ, quæ tamen Congregatio loco, et scontro teneatur manutenere perpetuis temporibus indemnem prædictum Illustrissimum Dominum Nicolaum, ab onere Curarum prædicti Loci Crædariæ et Ecclesiæ Sancti Petri Martinis Loci Casaleti etc.

13. Item pacto vt supra quod per præfactum Illustriss. Dominum Nicolaum non possit capi possessio dictorum Bonorum, nisi prius per eum effectualiter consignato dicto Censu vt supra, et nihilominus teneatur, et conueniri possit prò dicta præstatione dicti Canonis temporibus maturanda vt supra, siuè recuperet dicta Bona, siue non, quia sic inter eos conuentum fuit etc.

14. Item pacto vt supra, quod fructus dictorum Bonorum, etiam consistentes in supradicta præstatione annua vt supra, et tam maturati, quam maturandi vsque ad Festum Natiuitatis Domini Nostri Iesù Christi præsentis Anni sint in totum, et per totum prædictæ Congregationis abinde verò in oncta prædicti Illustrissimi Domini Nicolai, ac hæredum, et successorum vt supra etc.

15. Item pacto vt supra, quod casu quo per alios Conductores simplices, vel aliorum aliquorum ex dictis Bonis fieret aliqua controuersia, vel prætenderent aliqua damna, vel aliquid aliud contra prædictam Congregationem, eo quia ipsi attento præsenti Instrumento nequirent perseuerare vsque in finem eorum Locationis, vel aliorum, præfactus Illustrissimus Dominus Nicolaus, ac sui hæredes, et successores vt supra teneantur releuare dictam Congregationem, ità vt ea de causa nullum patti possit damnum, neque expensas sub reffectione etc. pro vt etiam casu quo contigerit à Potestate Laica Possessores eorum bonorum cogi ad erogandam in posterum elemosinam, quæ consueuit singula hebdomada in Ciuitate Cremæ distribui pauperibus per R. R. P. P. ad id Deputatos, et Ressidentes nomine dictæ Congregationis, teneatur prædictus Clarissimus Dominus Nicolaus, ac sui Hæredes, et successores vt supra huiusmodi Elemosinam erogare, et distribuere suis propriis expensis; Si verò coactionem ad huiusmodi Elemosinam faciendam fieri contigerit à Potestate Ecclesiastica, quod tunc erogatio fiat nihilominus ab ipso Illustrissimo Domino Nicolao, ita tamen quod Congregatio prædicta pro ea Elemosina facienda tribuat, et solvat ei quot annis quad vsque eidem Congregationi videbitur, et placuerit dicta coactione durante libras centum quinquagina Monetæ Venetæ etc.

16. Item pacto vt supra, quod præfactus Illustrissimus, et Clarissimus Dominus Nicolaus Dolphino teneatur termino Mensis proximè futuri dare, et consignare præsens Instrumentum in Publicam, et autenticam formam expletum præfatis D. D. Religiosis, et seù dicto Domino Sindico, et Procuratori, sub pœna Aureorum ducentorum dictæ Congregationi applicandorum ipsis iure, et facto, qua pœna soluta, vel non soluta nihilominus teneatur ad ipsam expletionem, quoniam sic inter ipsas partes conuentum est, etc.

17. Item pacto vt supra quod supradictus Illustrissimus Dominus Nicolaus prò recuperatione supradictorum Bonorum, ac Litibus tam motis, quam mouendis eguerit aliquibus irribus, et Scripturis existentibus pænes dictam Congregationem, quod teneatur dictus Illustrissimus Dominus Nicolaus eius impensis exemplum ipsarum Scripturarum quibus indiguerit extrahi facere; Itaque Autentica iura semper remancant pænes dictam Congregationem; Et vt facilus prædictus Illustrissimus Dominus Nicolaus possit

extrahi facere sumptu dictorum iurium, et Scripturarum, interim donec huiusmodi extractio fiat deponantur in aliquo tuto loco, seù volta hic Venetijs, cum duabus Clauibus disimilibus, quarum altera remaneat pænes dictam Congregationem, et altera in manibus prædicti Illustrissimi Domini Nicolai Dolphino etc.

Quare, etc. Renunciantes, etc. Quæ omnia, etc. Cum pactis executiuis, etc. Insuper Iurarunt etc. de, et super quibus omnibus, et singulis præmissis supradicti Domini Contrahentes sibi à mè Notario Publico infrascripto, vnum, et plura Publicum, et Publica fieri, atque confici petierunt Instrumentum, et Instrumenta etc.

Acta fuerunt hæc Venetijs, ad Scriptorium Notarii infrascripti, positum super Platea Sancti Marci sub Anno, Die, Mense, et Indictione quibus supra præsentibus ibidem Domino Horacio Tasca quond. Domini Marci, Domino Io: Antonio de Schietis Notario Veneto Filio Domini Hieronymi, et Domino Ioanne Baptista Gentile quond Domini Francisci omnibus Ciuibus Venetis Testibus ad præmissa vocatis, et specialiter requisitis.

Die xj. Iulij 1564. A

CORAM Clariss. D Vito-Maria Zeno digniss. Potestati, et Cap. Cremæ, et districtus, comparuerunt D. Iulius de Comitibus I.V.D. et D. Perucinus Galeottus, Agentes Rmi, et Illmi Cardinalis Cæsij, et præsentarunt eius M. Clar. literas Ducales, vna cum Instrumento transactionis, sequuto, et celebrato Venetijs inter Agentes prædicti Reuermi Cardinalis, et Rurales, siue Massarios suos occasione redditum Abbatiæ Cereti sub die 24. Iunij 1564. in publicam formam reducto, et roborato manu D. Marci Antonij de Cattaneis Notarij, subscripto Venetijs; petentes ipsarum literarum, et instrumenti executionem per eius Mag. Claris. committi debere in omnibus, ut in eis; et ipsas literas, et Instrumentum registrari in actis Cancellariæ ad perpetuam memoriam.

Præsentibus ad prædicta ser Alberto Saraceno Sindico Villæ Rubiani, Aloysio Marchesio Sindico Villæ Passareriæ, et ser Bartholomeo dicto Rocco de Passaris Sindico Villæ Casaletti, et ser Laurentio Giaualdo Sindico Villæ Ronereti, Villæ Abbatiæ Cereti, similiter instantibus pro executione suprascriptarum literarum, et instrumenti, vt in eis nominati, et producti, vt supra, et in omnibus vt in eis etc.

Quibus literis receptis, apertis et lectis, idem Clar. D. Po: et Cap: mandauit, et commisit, ipsas literas, et Instrumentum suprascriptum, in ipsis literis nominatum vt supra, exequi inuiolabiliter in omnibus, et per omnia, vt in eis; sicut etiam ambe partes suprascriptæ concorditer petierunt, et insteterunt.

Tenor literarum, de quibus vt supra, sequitur, videl.

HIERONYMVS PRIVLVS, Dei gratia, Dux Venetiarum etc Nobilibus, et Sapientibus Viris Vito Mauroceno, de suo mandato Potestati, et Capitaneo Cremæ, et successoribus fidelibus dilectis, salutem, et dilectionis affectum.

Accioche si mettesse fine, in quel miglior modo, che sij possibile alle differenze, che vertiuano trà li Agenti dell'Illmo, et Reumo Cardinal Cesis, et li Rurali, ò Massari suoi per causa delle Entrate dell'Abbatia di Cereto, dessimo ordine alli dilettissimi Nob. nostri Nicolò da Ponte Dottor, et Cau: Sauio del Conseglio, et Domenico Moro Sauio di Terra Ferma, che vditi li grauami loro, procurassero di componerli insieme, come hanno fatto con la solita prudenza, et destrezza loro: onde essendo esse parti concordeuolmente deuenute alla transattione, che vederete per l'Istromento celebrato in questa nostra Città alli 24. del mese presente per mano del fedel nostro Marc'Antonio di Cauanei Notaro, tal transattione, et accordio vi commettemo, che facciate osseruar inuiolabilmente da cadauno, à chi aspetta, accioche trà le dette parti non nasca più simili dispareri: et le presenti nostre, dopo registrate in detta Cancellaria à memoria delli Successori, farete restituire à chi ve le presentarà. Dat. in nostro Ducali Palatio die xxx Iunij, Indict. vij. 1564.

Tenor Instrumenti, de quo supra, sequitur.

CVm sit quod Reuerendissimus, et Illustrissimus D. Federicus Episcopus de Portù, Cardinalis de Cæsis vulgariter nuncupatus; cui omnes, et singuli fructus, redditus, et prouentus, ac omnimoda administratio bonorum Abbatiæ Cereti Agri Cremensis, auctoritate Apostolica reseruati existunt: nunc cùm Reuerendiss Dns. Petrus Donatus Cesius Episcopus Narnien perpetuus Commendatarius eiusdem Abbatiæ Cereti, tituli B. Mariæ, Ordinis Cisterciensis, ex vna; et Rurales, Coloni, et Massarij præfatæ Abbatiæ, et vbinam triturari deberent; et superinde ortæ sunt plures controuersiæ, et diù litigatum Cremæ pro tempore: existentesq; coram Clariss. DD Auditoribus Nouis sententiarum, et forte alijs Magistratibus hujus inclitæ Ciuitatis Venetiarum: et tandem dictus Illmus, et Rmus D. Cardinalis supplicauerit Sanctissimo Domino Nostro

PapæPio Quarto, vt eius Sanctitas intercederet pro eo apud Sereniss Ducem, et Illmum Dominium Uenetum, vt pro tollendis tot, et tantis controuersijs, prouidere velit, quòd fructus, redditus, et proventus supradictæ Abbatiæ dividerentur in campis suis, siue in campaneis ipsius Abbatiæ, in quibus nascerentur; et eorum recta portio dominicalis ibidem assignaretur Agentibus, Factorib;, siue Affictualibus ipsius Illmi, et Rmi Cardinalis in dicta Abbatia existentibus, et pro tempore deputandis, vt in supplicatione eiusdem Rmi. et Illmi D. Cardinalis, transmissa per prælibatum Ill um Dom um clarissimo Dno. Potestati, et CapitaneoCremæ in suis litteris Ducalibus sub die 22 Iunij 1562. more Veneto Cùmq; sit, quòd partes prædictæ, seù pro eis Interuenientes, fuerint pluries auditæ ab Illustrissimo Dominio in pleno Collegio in contraditorio; tandem prædictum Ill um Dom. um Venetiarum hortatum et dictas partes, nec non Interuenientes prædictos, ut se ad inuicem componerent, et amicabiliter concordarent; mandando etiam clarissimis DD Nicolao de Ponte Doctori, et Equiti Sapienti Consilij; et Dominico Mauro Sapienti Terræ Firmæ, quatenus audirent ipsas differentias, et essent mediatores huiusmodi concordij, et compositionis; hinc est, quòd ita suadentibus prædictis clarissimis Senatoribus, ambæ partes produxerunt scripturas cum capitulis prout earum cuilibet visum fuit pro huiusmodi Concordio conficiendo: super quib; scripturis, et Capitulis, cùm Interuenientes pro suprascriptis partib; fuissent etiam auditi ab ipsis clariss Senatoribus; tandem medio eorumdem clariss. Senatorum personaliter constituti clariss D Joannes Lippomanus q clariss. Dni Hieronymi, et Excellentes IV. DD Dni. Augustinus Benzonus, Ioannes à Sole, et Benedictus Barisellus, et quilibet eorum agens tamquam Procuratores in solidum specialiter, et expresse constituti per Illustriss., et Rmum. D. Cardinalem dicto nomine, vt apparet ex Instrum. Procuræ scripto, et rogato Romæ per D. Ioannem Collini de Vallo clericum Tullen: Diœcesis, pubblicum Apostolica auctoritate Notarium, et in Archiuio Romanæ Curiæ descriptum, sub die 15. instantis, cum legalitate Reuerendiss. D. Flauij Vrsini, Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ generalis Auditoris, ejus sigillo communi, nec non Agentes vti Procuratores supradicti Reuerendiss. D Petri Donati Cesij Episcopi Narnien Commendatarij dictæ Abbatiæ, simul, et in solidum constituti specialiter, et expresse vt supra, vt constat alio instrumento Procuræ, scripto, et rogato Bononiæ per D. Ludouicum de Scuderijs Notarium publicum Bononien. cum legalitate Spect DD Correctoris, et Consulum Vniuersitatis Notariorum Bononiæ, similiter solito suo sigillo Communi, et à me Notario infrascripto visis, et lectis, ex vna parte: et ser Bartholomeus dictus Rocchus de Passeris, Albertus Saracenus, et Aloysius Marchesius, agentes vti Commissi, et Procuratores omnium Ruralium, Vicinorum, et hominum omnium Villarum dictæ Abbatiæ Cereti, videl. Casaletti, Passareriæ, Rouereti, et Rubiani; quibus, simul cum Laurentio Giaualdo de Villa Rouereti, nunc absente, fuit data ampla libertas, et commissio ad faciendum infrascriptum Concordium provt ipsis, vel maiori parti eorum videretur, provt constat ex alio instrumento Procuræ, scripto, et rogato Rubiani per D. Lodouicum Anzellum Notarium publicum Cremensem. sub die 21. Mensis Maij proxime elapsi, cum legalitate Clariss D Viti Mauroceno, Potestatis, et Capitanei Cremæ, sigillo paruo sancti Marci bullatum, vt in similibus, et a me Notario infrascripto similiter viso, et lecto, vt supra, ex altera; Vnanimes, et concordes deuenerunt et deueniunt ad infrascriptum Concordium, et compositionem, provt in infra, scriptis Capitulis per ipsas partes productis, lectis, consideratis, et moderatis per suprascriptos Clariss. Senatores, plenius continetur. Quorum tenor talis est, videl.

1564. 24 Giugno.

CAPITOLI, ET ORDINI DEL PARTIR IN CAMPAGNA LE BIAVE, et Menudi dell'Abbatia di Cereto, concordati trà li Agenti, dell'Illustrissimo, et Reuerendiss. Cardinale Cesis, et li Massari, o Rurali di Sua S. R. nella detta Abbatia di Cereto: A quali Capitoli le sudette parti assentiscono alla presenza delli Clariss. Sign. M. Nicolò da Ponte Dottor, et Cau. Sauio del Conseglio; et M. Domenico Moro Sauio di Terra Ferma: à quali per il Sereniss. Prencipe, et Illustriss Collegio fu dato Carico di Concordar le predette parti.

1 CHe li Fieni, Stobie, Trefogliate, et Vue si habbino da partire secondo, che fin' hora è stato osseruato.

2 Che detti Rurali, ouer Massari siano obligati dar à S. R. S. in campagna la sua parte solita delle biade grosse da diuidersi in coue, ouer saglie ligate; et S. R. S. sia tenuta, et obligata condur detta sua parte, et quella triturare, et battere à tutte sue spese quouis modo, senza alcun minimo danno di essi Rurali, ouer Massari; et restituir in dietro à detti Rurali, ouer Massari la paglia, et le bulle, sive allucchieri liberamente, e senz' alcuna eccettione.

3 Che tagliate, et ligate che saranno esse biaue, et messe in Crosette, le debbano denontiar per il suo giusto numero, di campo, in campo alli Fattori dell' Abbatia, li quali habbino tempo giorni quattro, dopò che gli sarà fatta essa denontia, di andar à leuar la sua parte, fatto prima intender ad essi Rurali, ouer Massari; li quali interim non possino mouer esse Biave dalli campi, nè quelle asportar à modo alcuno; nè anchè la parte loro di dette biave, salvo passati li detti quattro giorni; li quali passati, possino far della parte loro ciò che li piacerà, lasciando la parte di S. R. S. in campagna; con dichiaration però, che per tal denoncia di numero d' esse biave, non siano tenuti essi Rurali, ouero massari particolari per conto di alcun furto, che fosse fatto per alcun' altro di esse biaue.

4 Che nelle diuisioni di dette biaue la elettione sia delli Agenti, ouer Fattori di S. R. Sign. li quali possino cominciar ad elegger doue gli piacerà; cioè, à cominciar à leuare le due prime crosette, e lasciar le altre trè à detti Massari, seguitando così di mano in mano in tutto il restante: over lasciar le prime trè crosette alli Rurali, ouer Massari, et pigliare per se le altre due, che seguiteranno, come più li piacerà: et questo à fine, che nel legar dette crosette, si serui equalità in far esse crosette.

5 Che Sua R. S. predetta, ò suoi Agenti siino tenuti à restituir, ouero dar à detti Rurali, ouer Massari le paglie, come si è detto, ben sesonate, e gouernate in questo modo; Che debbano detti Agenti tener conto di tutte le scaffe, ouer crosette, seù sessantine de coue. ò saglie, che leuaranno dalli Massari predetti, ad vno per vno; et better vna di quelle per far il scandaglio con la presenza d'essi Rurali ouer Massari, ouer quelli intimadi; et secondo la paglia, che batterà detta scaffa, crosetta, ouer sessantina à peso, diuider, et restituir detta paglia bene sesonata, et gouernata, vt supra, à detti Rurali, ouer Massari giustamente secondo il numero delle scaffe, crosette, ouer sessantine, che haueranno hauute.

6 Che detti Rurali, ouer Massari debbano venir a leuar con i suoi Carri dette paglie, et allucchieri, li quali allucchieri si habbino da scandagliar come di sopra, cioè, per quanti sacchi butterà vna sessantina, si habbia da far il conto sopra il restante delle sessantine, che haueranno dato; et in questo modo consegnare à cadauno d' essi la parte sua.

7 Che se detti Rurali, ouer Massari non voranno, ò non potranno così de præsenti venir à leuar dette paglie, overo che voglino lasciar quelle alle Are, doue saranno state battute, per più loro commodità di marcirle alle stalle di S. R. S. come costumano molti al presente di fare; gli Agenti di S. R. S. debbano gouernar dette paglie à pagliaro, et vsar diligenza, che non si smarrischino: ma siano anco tenuti detti Rurali, ouer Massari ogni anno, per tutto il mese di Marzo hauer leuate dette paglie, et allucchieri, per liberare, et lasciar espedite le Are predette per rispetto delli nuoui raccolti.

8 Che detti Rurali, ouer Massari non s' intendino esser sgrauati dal condur le biaue a Crema per la portione, che è tenuta essa Abbatia condurre in Crema, come fanno al presente; mà quella debbano condur, et hauer condotta sempre per tutto il mese d'Agosto, ouer secondo gli ordini del Serenissimo Dominio.

9 Che delli legumi debbano similmente detti Rurali, ouer Massari dar la parte alli Agenti predetti nelli campi; et che detti Agenti debbino condurla, come di sopra, à tutte sue spese, et senza alcun minimo danno di essi Rurali, ouer Massari: et caso, che gli fasuoli, la raccolta de quali si fà in più volte, e non si possono ligare, e perciò non potessero così bene essere divisi, si habbino da partire con la pertica in quel modo, che al presente si fà del lino in campagna; e che detti Agenti sijno obligati similmente, raccolti che haueranno detti fasuoli, lasciar à detti Massari le fasuolare per seruitio delli loro animali.

10 Che del Miglio, Panizio, Riso, et Melega, et altri menuti simili, siano medesimamente detti Rurali, ouer Massari obligati dare la parte nelli campi, tagliati che saranno, à S. R. S. douendo essi Rurali, ouero Massari di ogni sorte di detti Minuti far giusta diuisione in mucchij di giorno in giorno: et che la elettione habbia da essere delli Agenti sopradetti, li quali immediatè siano tenuti trescar, ouero triturar li Migli, la parte di cadauno di essi Rurali, ouer Massari separatamente, et à quelli restituir le megliarine, bulle, et li melgazzi: essendo tenuti essi Rurali, ouer Massari di leuar quelle delle Are predette, et sollegiarle à modo loro.

11 Che detti Rurali, ouer Massari, quando vorranno tagliar detti Miglj, panizzo, riso, et melega, et altri minuti, debbano auisar li Fattori della Abbatia, acciò subito, che saranno tagliati, debbano venir à leuar dalli campi la parte sua, altrimenti non leuando immediatè essi Agenti detta sua parte, che essi Rurali, ouero Massari possino leuar la sua.

12 Affine che S. R. S. sia accomodato di Are conuenienti per poter triturare detta sua parte di biaue, et minuti; sia dichiarito, che detti Rurali, ouer Massari debbano lasciar liberamente à S. R. S. quella quantità di Are grandi, che sono per cadauna Villa di essa Abbatia, che qui sotto sono espresse, et dichiarite, per potere sopra di quelle li Agenti di S. R. S. battere esse biade. Sijno tenuti essi Massari, et Rurali immediatè consignar alli Agenti di Sua R. S. dette Are infrascritte; et essi Agenti debbano, frà il termine di

giorni quindeci, hauer fatto stimar li meglioramenti di esse Are, et subito stimate, pagarle ad essi Rurali, ouer Massari; hauuto sempre rispetto alla proprietà, ouer fondo di essi, spettanti all'Abbatia, si come sarà dichiarito per M. Arcangelo Basso, et Hieronimo Compagno, quali così di volontà di ambe le parti sono stati eletti inappellabilmente: essendo di più Sua R. S. tenuta per tal quantità di Are, che gli sarà rilasciata, vt supra, disgrauar essi Rurali, ouero Massari sì della grauezza, che hanno per la portione, come d'ogni altra grauezza, et carico, che per detta quantità di Are sopportano de præsenti.

LE ARE, CHE ESSI RVRALI, OVER MASSARI HANNO DA LASCIAR A S. R. S.

che di sopra sono state dette, sono le infrascritte, dichiarite à Villa per Villa.

1 A Rouereto Sua R. S. debba hauer l'Ara posta in Castello dentro delle Case sue, nella quantità, che si ritroua vt supra.

2 A Rubiano S. R. S. debba hauer pertica vna di Ara, computata la strada, qual confina con l'Horto, Corte, et Casa dell'Abbatia; con dichiaratione, che S. R. S. debba trasportar à tutte sue spese essa strada, che torrà dentro per Ara immediatè nell' altre Are di detto loco di Rubiano; et dovendo restar ferme come si trouano le altre strade.

3 A Passarera S. R. S. debba hauer un quadro di pertiche due di Ara, cominciando dalla Cassina di S. R. S. andando verso Ponente, et confina dalla strada di sotto, et di sopra l'Ara di Vincenzo Sgaria, mediante il regresso, ouer strada.

4 Al Casaletto S. R. S. debba hauer vn' altro quadro di pertiche sei di Ara, cominciando dal Portone di dette, Are, et andando verso la Chiesa, confina della via di sotto, allargandosi verso Settentrione ouer monte, fino alla detta quantità di pertiche sei.

5 Alle Cassine de Marchesi; che S. R. S. sia tenuta far, ouer trovare un' Ara per maggior commodità delli Rurali ouer Massari di detto luoco, ouer Cassine per andar à tuor le sue paglie; et megliarine; essendo obligati essi Rurali, ouer Massari darli la terra da far l'Ara, da esser pagata per l' Illustriss. Cardinale, come si è detto di sopra.

6 Che le biave, che si tagliaranno in campagna, siano condotte dalli Agenti di S. R. S. sopra la sua Ara di Rubiano, et quelle far battere: et che li Massari delle Case de Vanni, et Nocente Cauallo, vadino à pigliar le sue paglie in detta Ara. Quanto veramente alle altre biaue de detti Massari, che si raccoglieranno in Regona, S. R. S. debba batterle, per maggior commodità di detti Massari, sopra l'Ara delle Case de Vanni: ò veramente volendole far battere sopra l'Ara di Rubiano, debba, doppo battute, à sue spese farli condur le paglie alle stantie di detti Massari.

7 Che quanto al spigolare, si facci secondo l' ordinario, purchè non v' interuenga fraude; et massimamente dalle famiglie delli Massari, che hanno il raccolto di detti terreni: nel qual caso di fraude, si contentano esse parti, che per il Clariss. Rettor di Crema, oltre l' ordinario, siano castigati li colpeuoli con ogni seuerità, secondo ricercarà la Giustizia.

8 Che li Rurali, ouer Massari non possano mouer le biaue da campo à campo, se non con notitia data alli Agenti di S. R. S.

9 Sia dichiarito, che salvi, et riservati li sopradetti Ordini di partir in campagna, giusta li Capitoli come di sopra dichiariti, siano, et s' intendino salue, et riseruate tutte, et qualunque ragioni, si di esso Reuerendissimo, et Illustriss. Cardinale, come di detti Rurali, ouer Massari in reliquis omnibus quomodocumquè, et qualitercumquè, sì sopra ogni, et qualunque giudicio, si de præsenti pendente come per l'auuenire potesse occorrere d' auanti li suoi Giudici ordinarij, Laici, et competenti; alle quali non s' intendi, quouis modo per li presenti Ordini, circa il partir in campagna, pregiudicato: anzi che sì l' vna, come l' altra parte stia, et star debba nelle sue ragioni, et suo solito, et consueto, come di presente si trouano.

Quæ quidem omnia et singula in præsenti instrumento contenta, supradicti Dni Procuratores hinc indè, nomine suorum principalium, promiserunt, firma, rata, et grata perpetuò habere, tenère, et attendere et inuiolabiliter obseruare, et in aliquo non contrafacere, vel venire per se. vel per alios modo aliquo ratione, vel causa, de iure, vel de facto, sub hypotheca, et obligatione omnium suorum bonorum mobilium, et stabilium, præsentium, et futurorum.

Actum Venetijs in Palatio etc. Præsentibus ser Daniele Francisci Columbo, et ser Petro Antonio Ioannis Vrsino, ambobus prœconibus ad portam Illustris. Collegij, testibus ad præmissa omnia, et singula vocatis, et rogatis.

Ego Marcus Antonius de Cauaneis q. D. Io: Mariæ publicus Imperiali et Veneta auctoritatibus Notarius, præmissa rogatus scripsi, et publicaui; sed alijs occupatus negotijs, aliena manu in hanc publicam formam redegi, feci, meque in fidem subscripsi.

Io Baptista Perucinus Coad. ord. Canc. Prætoriæ Cremæ.

Pallati

N. 98
RIPRODOTTA IL 6 LUGLIO. 63
SESSIONE 1863

SESSIONE 1861 — Nº 317-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MANCINI, BORROMEO, CAVALLINI, BORGATTI, PANATTONI, MOSCA, CASTELLANO, NELLI

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno, e presentato alla Camera dal ministro di grazia, giustizia e culti

nella tornata del 18 luglio 1862

Affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali dovute a corpi morali.

Tornata del 12 agosto 1862

Signori! — La Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge già approvato dal Senato del regno intorno all'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali, istituì accurata disamina dei principii che lo informano.

Il principio stesso dell'affrancamento non trovò oppugnatori nel seno della Commissione, egualmente che era stato accettato, anzi commendato dal voto concorde dei vostri uffizi.

Se un affrancamento obbligatorio de' canoni enfiteutici in tutta Italia entro termini perentorii potrebbe sembrare a taluni una violenta distruzione di contratti consentiti in buona fede sotto la garanzia delle leggi che li permettevano; se la redenzione forzata, obbligando un immenso numero di enfiteuti alla ricerca contemporanea di copioso capitale, e facendone di conseguenza elevare l'interesse, li abbandonerebbe prima a' rapaci artigli dell'usura pel legittimo desiderio di non perdere una proprietà da essi creata, e poscia all'inevitabile espropriazione della stessa proprietà per l'impotenza di sod-

disfare i prestatori del denaro, gettando così la perturbazione e lo sconforto in mezzo a classi degne della simpatia e del favore del legislatore; se l'angustia dei termini riserbati nell'esclusivo favore degli utilisti potrebbe operare il danno economico di togliere molte terre ad industri coltivatori che co' loro sudori e capitali le fecondarono e migliorarono, per ricondurle nelle mani dei grandi proprietari, di negligenti possessori, ed anche di corpi morali ecclesiastici o laicali, possessori di terre infesti alla sociale economia; se la repugnanza dell'opinione pubblica a tollerare un tale effetto ha renduto necessario al Parlamento d'intervenire con la sua autorità per prorogare reiteratamente quei termini tanto nelle vecchie provincie, che in altre, alle quali fu esteso l'affrancamento obbligatorio delle enfiteusi stabilito nella legge Sarda del 13 luglio 1857; se infine l'affrancamento forzato non potrebbesi logicamente concepire disgiunto da una legge che proscrivesse e vietasse in modo assoluto per l'avvenire il contratto d'Enfiteusi, mentre esso è tuttavia riconosciuto ed autorizzato dalle legislazioni vigenti nelle provincie napoletane e siciliane, nella Lombardia, nelle provincie modenesi e parmensi, nell'Umbria e nelle Marche, ed in parecchie di tali provincie è tuttora vivamente reclamato dallo stato delle terre e dal pubblico voto; egli è però manifesto che nessuna di tali obbiezioni e difficoltà, a giudizio della maggioranza della Commissione, può sollevarsi contro il principio dell'affrancamento facoltativo esclusivamente in favore dell'utilista o debitore della rendita livellaria.

L'ammessione di questo principio non è che la sostituzione, anche nel sistema delle proprietà fondiarie, del regime di libertà a quello delle proibizioni e dei vincoli, non è che il progresso della società moderna nelle vie dell'emancipazione economica ed industriale, condizione prima ed essenziale dello svolgimento della ricchezza e prosperità nazionale.

Mutate le condizioni, che in altre epoche permisero al contratto d'enfiteusi di rendere grandi servizi all'agricoltura ed ai bisogni delle popolazioni, specialmente sottraendo immense estensioni di terre all'inerzia improduttiva, ed iniziando le classi inferiori al sentimento ed ai benefizi della proprietà; oggidì per comune consentimento è riconosciuto che fino a quando nuove leggi non mettano questo contratto meglio in armonia con la presente civiltà e con lo spirito di libertà che informa l'odierna vita economica della società; fino a che esse non lo purghino dagli antichi vizi della stipulazione a perpetuità, del divieto delle alienazioni senza consenso de' direttarii, e dei diritti di prelazione e di laudemio in loro favore; i vincoli enfiteutici costituiscono un ostacolo allo sviluppo e miglioramento dell'industria agricola, un reciproco inceppamento de' partecipanti al godimento ed esercizio dei diritti di proprietà, un funesto impedimento alla libera trasmissione delle proprietà territoriali e quindi ancora al movimento dei capitali. Sopratutto poi nelle provincie, in cui abbondino i

possedimenti enfiteutici conceduti dallo Stato, dai corpi morali e dalle manimorte ecclesiastiche o laicali, poichè la perpetua irreparabile separazione delle due parti che costituiscono il dominio, alle quali l'influenza delle idee feudali fece applicare le denominazioni di dominio *diretto* ed *utile*, pone in forzati reciproci rapporti proprietarii, che in perpetuo non potranno mai avere il materiale godimento e possesso della cosa propria, nè alienarla, nè migliorarla, nè disporne per nuove e più proficue destinazioni; e possessori del pari eternamente incapaci di divenire veri e pieni proprietari e dispositori dei fondi; impotenti ad inspirare ai capitali la necessaria fiducia acciò si versino sulle terre da loro coltivate; tormentati da una rovinosa solidarietà con tutti coloro ai quali cedessero o partecipassero il loro diritto utile; quasi sempre condannati a dipendere senza concorso della propria volontà da un maggior numero di padroni, per le divisioni, e suddivisioni del dominio diretto fra gli eredi e successori del primo concedente; ed infine gli uni e gli altri spesso involti nei lacci di lunghe e disastrose liti occasionate dall'indole dei rispettivi diritti; sotto l'azione di codeste cagioni è venuto ormai a generarsi uno stato di cose sotto tutti i rapporti esiziale ed intollerabile.

La immobilità legislativa, per cui un tale ordine di rapporti si lasciasse indefinitamente sussistere, e non si ricercasse alcun legittimo mezzo per risolverli senza lesione della giustizia, contraddirebbe evidentemente alla missione dello Stato, che non è soltanto quella di proteggere i privati diritti, ma altresì di armonizzare il loro esercizio con la pubblica prosperità e col progressivo miglioramento della nazionale economia nelle varie fasi dell'umano incivilimento.

Ma, accettato dalla Commissione il principio dell'affrancamento facoltativo in benefizio degli utilisti e possessori di ogni specie di canoni enfiteutici, livelli ed altre prestazioni territoriali perpetue, viva controversia insorse nel seno della medesima intorno al modo di tale affrancazione proposto dal Governo, allorchè domini diretti siano lo Stato, ovvero stabilimenti pubblici, istituti, comunità ed altri corpi morali laicali ed ecclesiastici di manomorta, cioè mediante cessione ed assegno a favore del direttario di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al cinque per cento, eguale all'ammontare dell'annua prestazione da affrancarsi.

Due dei membri della Commissione elevarono dubbi sulla legittimità di un tal sistema di affrancamento, non già rispetto allo Stato, in cui si confonderebbe la doppia qualità di creditore e debitore, ma rispetto agli altri corpi morali. Parve ai due onorevoli commissari che il diritto di proprietà dei corpi morali non fosse rispettato, obbligandoli a ricevere in pagamento del capitale loro dovuto per causa dell'affrancamento i titoli di rendita iscritta non già al loro prezzo corrente nel comune commercio, ma al loro valore nominale; e che gli utilisti e debitori verrebbero liberati, secondo il corso

attuale delle rendite pubbliche, di poco meno di un terzo del loro debito, lucrandolo senza alcun legittimo titolo.

Ma la maggioranza della Commissione osservò innanzi tutto, che il sistema, della cui legittimità dubitavasi, aveva già in suo favore la consacrazione dell'autorità del voto di ambi i rami del Parlamento, imperocchè se il Senato non aveva incontrato ripugnanza ad approvarlo nel votare la presente legge, anche la Camera dei deputati, per ben due volte nel corso di questa Sessione, aveva renduto omaggio alla sua giustizia e legittimità, adottandolo dapprima nella legge sulla censuazione dei beni ecclesiastici di Sicilia, nella quale (articolo 33) per regola generale statuì che tutte quelle enfiteusi rimanessero in ogni tempo redimibili mercè l'assegno e l'immobilizzazione a nome del corpo morale di una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano eguale al canone netto da affrancarsi; e rinnovandone altresì per una seconda volta l'approvazione nella legge riguardante il passaggio delle proprietà immobiliari dalla Cassa ecclesiastica al demanio dello Stato.

Osservò inoltre che il sistema medesimo servì di base alla legge Toscana così altamente commendata del 15 marzo 1860 per l'affrancamento di ogni dominio diretto delle manimorte, nel cui proemio si volle anche con opportune considerazioni dimostrarne l'intrinseca giustizia; e che nei due anni da che si è posta in applicazione quella legge, la quale è tuttavia in vigore, la Toscana ha applaudito ai salutari effetti dalla medesima prodotti.

Osservò infine, ad escludere ogni sospetto che provvedimenti di tal sorta fossero l'espressione del predominio di politiche avversioni o disfavori verso le manimorte, che la norma dell'affrancamento con la cessione a corpi morali direttarii di una rendita iscritta eguale al canone, senza riguardo al prezzo corrente dei titoli che la garantivano, fu decretata nei tempi meno favorevoli alla politica libertà da Ferdinando Borbone per le enfiteusi appartenenti non solo al demanio pubblico, ma altresì ai luoghi pii laicali ed agli stabilimenti e corporazioni della Sicilia (decreti del 16 febbraio e 29 marzo 1852); siccome era stata identicamente adottata dal Governo stesso del Pontefice, pochi anni innanzi, per l'affrancamento di ogni maniera di canoni, livelli, decime, ed altre prestazioni prediali dovute alle chiese, ai luoghi pii e generalmente a tutti i corpi morali degli Stati romani (Notificazione del 9 marzo 1848.)

Tuttavia la maggioranza della Commissione, anzichè appagarsi di tali esempi, volle consultare la maggiore di tutte le autorità, quella della ragione, prendendo nella più attenta considerazione l'opinione della minoranza, che emanava da uno scrupolo cotanto rispettabile; ma ebbe a convincersi che la proposta del Governo, approvata ormai dal Senato, non trascende i confini della potestà dello Stato, nè reca offesa ai grandi principii di giustizia e di pubblica utilità.

Lo Stato, niuno lo contende, non può, nè deve con le sue leggi spogliare chicchessia de' diritti di privata proprietà. Ma poichè la personalità de' corpi morali essa stessa è creazione della legge civile, in quanto senza il favore de' suoi precetti non sarebbero collettivamente capaci dell'esercizio dei diritti; e questi diritti la legge civile non attribuisce se non colla implicita limitazione che non si convertano in causa di perturbazione dell'ordine sociale, politico ed economico; da ciò segue che il diritto di proprietà dei corpi morali per universale consentimento assume natura speciale e propria, e necessariamente subordinata nella forma e nei limiti del suo godimento a tutte quelle modificazioni che all'autorità legislativa vengano suggerite dalle pubbliche necessità e dalla prevalenza de' sociali bisogni. I corpi morali adunque non hanno un titolo pienamente eguale a quello de' privati cittadini circa l'estensione ed il modo di esercizio de' loro diritti di proprietà, benchè nei limiti in cui loro competono hanno ragione ad ottenere verso i diritti medesimi eguale protezione e rispetto.

Se dunque lo Stato modifica i diritti di dominio diretto dei corpi morali nelle enfiteusi perpetue e in altre contrattazioni di simil natura, riducendo per sempre inalienabile in essi il diritto alla sola rendita annua, già costituita a perpetuità in loro favore, e sostituendo sè stesso a' singoli e numerosi loro debitori di tali rendite e prestazioni; non eccede i confini della propria potestà, nè disconosce diritti che appunto è ufficio suo di regolare e modificare secondo i bisogni sociali e le contingenze dei tempi.

Nè la proposta modificazione offende la giustizia; imperocchè nelle enfiteusi perpetue per natura o per legge, alle quali soltanto provvede l'attuale disegno di legge, non potendosi concepire giammai il ritorno del dominio utile ai concedenti finchè si esegua il contratto di enfiteusi; e perciò venendo ridotto dalla nuova legge il diritto del corpo morale direttario unicamente ed esclusivamente a quello della costante e perpetua continuazione della percezione dell'annua rendita costituita in suo favore (nel che il diritto dei corpi morali anche oggi suole consistere secondo l'ordine consueto dei fatti reali, fino a che lo Stato non accordi una speciale autorizzazione per permettere ad un corpo morale di vendere e cedere a beneficio altrui alcun dominio diretto); egli è ovvio che i corpi morali niun altro legittimo interesse ulteriormente abbiano, fuorchè quello di vedere con efficaci mezzi loro garantita ed assicurata quell'esatta e non mai interrotta percezione, senza riguardo alcuno alla misura maggiore o minore dei sacrifizi, cui il debitore abbia a sottostare per raggiungere un tale scopo e per soddisfare integralmente l'unico suo debito, consistente (giova ripeterlo) in niente altro che nel periodico servizio della rendita.

L'assegno di altrettanta rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato senza alcun dubbio realizza un

tal fine nel modo il più soddisfacente, e ad un tempo il più vantaggioso allo stesso corpo morale creditore, il quale ottiene con ciò assai miglior garanzia della sicurezza ed esattezza dei periodici pagamenti, una grande facilità di riscossione da unico debitore in luogo de' tanti nei quali il reddito proveniente da canoni e livelli trovavasi diviso e suddiviso, talvolta fino a frazioni minime e di poco meno che impossibile esazione, una preziosa economia nelle spese di riscossione ed amministrazione, ed infine la liberazione dalle tante eventualità sfavorevoli e dalle accidentali perdite derivanti da impotenza dei debitori, dalla distruzione della proprietà enfiteutica, e da altre inevitabili influenze analoghe d'ogni sorta.

In breve, lo Stato non fa con la sua legge che sostituire sè medesimo a tutti i debitori di livelli o canoni verso i corpi morali; e la legge si restringe a dichiarare perpetuo, qual fu costituito, il diritto dei corpi morali limitato alla sola percezione della rendita, autorizzando i debitori ad assicurare il perenne pagamento del loro debito con una delegazione sullo Stato, ed obbligando i corpi morali ad accettarla, o, che torna lo stesso, a conservare e godere sotto questa forma d'impiego le rendite enfiteutiche e livellari di cui fossero proprietari.

Ma se il proposto modo di affrancamento non offende la giustizia, e non danneggia i corpi morali direttari, anzi, sotto certi aspetti, migliora la loro attuale condizione; non è poi a dire di quali considerevoli vantaggi sia per riuscire fecondo, ove si guardi agli interessi generali del paese.

La maggioranza della Commissione è sopra tutto da ciò consigliata a proporvi l'accoglimento del disegno di legge approvato dal Senato, ed anzi a raccomandarlo fervidamente, perchè questa legge produrrà effetti economici, finanziari e politici sommamente profittevoli alla nazionale prosperità.

Economicamente una immensa massa di proprietà immobiliare, sciolta da secolari vincoli che la inceppavano e ne scemavano il valore, sarà restituita al libero commercio; otterrà legittimo premio il lavoro delle classi agricole che svolsero le forze produttive del territorio; sarà accresciuto il numero dei veri e perfetti proprietari del suolo coi loro istinti di ordine e di affetto al paese; per necessaria conseguenza sarà dato benanche un potente impulso a' progressi dell'industria agraria, alla rapida circolazione de' capitali ed al loro impiego sulla terra; saranno dischiuse nuove sorgenti di lavoro e di attività; e verrà infondendosi una nuova vita nella languida economia della nostra ricchezza territoriale.

Finanziariamente questa legge, moltiplicando la ricerca de' titoli della rendita iscritta sullo Stato da impiegarsi in una vasta scala di affrancamenti, determinerà una sensibile tendenza all'innalzamento del loro corso, e quindi sosterrà ed eleverà il credito nazionale, e lo porrà in condizione di otte-

nere senza onerosi patti i mezzi di soddisfare a' bisogni dell'erario, e di provvedere alle straordinarie necessità di uno Stato, che è sospinto dal naturale suo diritto, dalla legittima impazienza di tutta la nazione, dal volere stesso della Provvidenza a non indugiare il compimento della sua territoriale e politica unità.

Infine politicamente la legge stessa spargerà larghi benefizi sopra classi numerose ed attive delle popolazioni italiane, e darà nascimento a nuovi rapporti ed a vivaci interessi, i quali fortificheranno di maggiori garanzie gli ordini attuali, e procacceranno al Governo elementi di vigore e titoli di riconoscenza.

Queste osservazioni determinarono la maggioranza della vostra Commissione non solamente ad approvare i principii ed il sistema della legge, ma a riguardare così urgente e vantaggiosa l'immediata applicazione della medesima, specialmente nelle provincie napoletane ed in altre parti d'Italia, dove niuna legge finora permise lo scioglimento dell'enfiteusi e l'affrancamento delle analoghe soggezioni territoriali, o dove hanno impero leggi meno accette, da farne desiderare l'approvazione prima di compiersi i lavori parlamentari della presente Sessione.

Se questa speranza non fosse di guida al voto della maggioranza della Commissione, la medesima, discendendo alle particolari disposizioni formolate ne' singoli articoli del disegno di legge, non mancherebbe di esprimere parecchi desiderii di miglioramenti da introdursi nel medesimo, in parte per renderne più ragionevoli i dettami, più chiara l'espressione, più facile l'esecuzione; ed in parte per rendere il sistema stesso dell'affrancamento più esteso e completo, autorizzando e regolando anche quello delle vere enfiteusi temporanee, le quali già sono affrancabili per le leggi vigenti in Toscana, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria.

Ma la maggioranza della Commissione ha considerato, che un'altra speciale Commissione governativa creata dal ministro guardasigilli intende allo studio di un progetto di legge generale per l'affrancamento di ogni specie di enfiteusi e livelli anche di diretto dominio de' privati in Italia, ed altresì per trasformare e regolare nell'avvenire la stipulazione e gli effetti de' contratti di enfiteusi in tutta la penisola, il quale progetto generale sarà presentato al Parlamento nella ventura Sessione; che per conseguenza ogni maggior perfezionamento che s'introdurrà nel sistema generale delle affrancazioni avrà per effetto di modificare altresì e migliorare la legge riguardante l'affrancamento in ispecie delle enfiteusi de' corpi morali; e che infine, per quanto si riferisca a quelle enfiteusi temporanee che non formano materia della presente legge, le medesime in virtù de' principii generali che regolano l'applicazione delle nuove leggi, rimangono sottoposte senza innovazione di sorta all'impero delle leggi anteriormente pubblicate in alcune

delle provincie italiane; come del pari non deve questa legge nuova aver per effetto di scemare le facilità di affrancamento, ed i diritti quesiti degli utilisti, in quanto siano garantiti dalle anzidette leggi anteriori. Laonde preferì di rinunziare alla introduzione di modificazioni ed ampliazioni nel testo della presente legge, per non renderne necessaria una novella integrale discussione nell'altro ramo del Parlamento, e per non indugiarne il benefizio al paese. E solamente nel caso in cui la Camera non si trovasse in grado di attendere per ora alla discussione di questo disegno di legge, ma fosse anch'esso rimandato alla vegnente Sessione, la Commissione volle del pari riserbarsi di formolare in un'Appendice alla presente Relazione la proposta di parecchie emendazioni, che possono migliorarne il testo e completarne il sistema.

Dietro la scorta di tali considerazioni, la Commissione avrebbe quindi stimato poter benanche omettere del tutto, senza inconvenienti, qualunque disposizione transitoria; ma un lodevole scrupolo, avvalorato dal tenore dell'articolo 17, la induce a proporre l'aggiunzione di un solo articolo finale al progetto di legge votato dal Senato, sopprimendo l'anzidetto articolo 17, appunto per allontanare ogni dubbiezza e sorgente di litigi nella coesistenza della nuova legge con le antiche in alcune provincie italiane.

Un tale articolo finale, rimanendo fuori del sistema della legge, senz'alterarlo, si è pensato che probabilmente potrebbe venire ammesso dal Senato senza difficoltà, e senza rinnovamento di discussione sul resto della legge.

In verità, la Toscana ha già soppresse e liquidate le sue decime, e non ha bisogno di provvedimenti in proposito. Essa ha inoltre conservato ed ampliato le leggi di ammortizzazione delle manimorte, e le riforme livellari, ed ormai ha condotto il sistema delle affrancazioni presso all'ultimo suo compimento. Si elevò quindi nel seno della Commissione una quistione pregiudiziale sulla impossibilità legislativa ed economica di obbligare la Toscana a perdere quanto aveva di più completo e perfetto per subordinarsi alla legge nuova, la quale, se reca un progresso in molte parti d'Italia, porterebbe nelle provincie toscane un regresso giuridico e non lievi turbamenti economici. Oltre di che si avvertiva la inopportunità e la sconvenienza di una revoca subitanea ed implicita della recente legge del 15 marzo 1860 e del decreto pubblicato da S. A. R. il luogotenente del Re nel 2 maggio successivo, allorchè le relative disposizioni hanno fatto egregia prova, ed a tenore di esse è oggimai compiuta la più gran parte delle affrancazioni; talchè non sarebbe ragionevole nè giusto di togliere l'eguaglianza de' diritti e de' vantaggi ai livellarii toscani che tuttodì proseguono in quel sistema di affrancazioni.

Anzi è da considerare che il Parlamento ha benanche confermate quelle disposizioni, connettendole col sistema ipote-

cario e co' giudizi di graduatoria, mediante la legge sulla rinnovazione delle ipoteche in Toscana, pubblicata nel luglio 1860; ed anche ultimamente, dopo alcune interpellanze fatte in questa Camera, un recentissimo reale decreto del 26 giugno passato ha posto in armonia codeste livellazioni toscane colle nuove leggi sul debito pubblico del regno.

Parimente nel seno della Commissione fu avvertito, che nell'applicare la legge presente, conveniva non derogare alla facoltà esistente in alcune provincie d'Italia di affrancare benanche le enfiteusi *temporanee*, nè pregiudicare i diritti quesiti in maggior favore degli utilisti.

A tale scopo la vostra Commissione formolò l'articolo finale; e con questa semplice aggiunzione, e con la riserva innanzi espressa, la medesima ha l'onore di proporvi l'approvazione della legge.

MANCINI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

Art. 1.

I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue sì redimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al 5 0[0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

Art. 2.

Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano :

1° Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;

2° Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

3° Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4° Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea di tre generazioni almeno;

5° Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova in contrario;

La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.

Art. 3.

Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 0[0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 0[0 pel tempo che resti a decorrere

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico fino all'articolo 16 inclusivo.~~

fi no al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'[redacted] dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario. a utile

Per l'esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatrè.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita.

Art. 4.

I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con *prezzo in mano*, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 0|0 iscritta sul Gran Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi.

Art. 5.

Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 6.

La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.

Art. 7.

Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindennii o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'articolo 1 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 per 0/0 dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai

relativi titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell'articolo 1 il 5 per 0[0 dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia.

Nel caso che per ispeciali condizioni il laudemio sia dovuto non solo ne' passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo.

Art. 8.

Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione.

Art. 9.

Ove consti che per legge o per patto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto.

Art. 10.

Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato.

Art. 11.

Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

Se l'annua prestazione fosse da oltre dieci anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione.

Art. 12.

Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiciale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col regolamento.

Art. 13.

Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti od istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi.

Art. 14.

Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il fondo sarà libero *ipso iure* dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie, e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza.

Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita.

Art. 15.

Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate.

Art. 16.

Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli articoli 1 e 3 della presente legge che seguono, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella, entro l'anno dalla pubblicazione di essa.

Art. 17.

Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.

Soppresso.

Art. 18.

La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie.

~~Art. 17.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 19.

Non si potrà derogare per convenzione delle parti, al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa.

~~Art. 18.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 20.

Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul Gran Libro al 5 per 0|0 si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

Art. 21.

Con regolamento approvato per regio decreto, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

~~Art. 19.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 20.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Disposizioni transitorie.

Art. ~~21.~~ 22.

Salve le disposizioni dell'articolo 16, le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovato nelle provincie toscane quanto agli affrancamenti autorizzati dalla legge del 15 marzo 1860, e dai decreti successivi, e nelle altre provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee.

Approvato nella tornata del dicembre 186[illegible]

[illegible]

AMMI[illegible]ZIONE CIVILE
C. [illegible]OBELLO

N.° 913

Oggetto

Rimessa delle Deliberazioni in ordine alla Redimibilità dei Beni Ecclesiastici

Campobello in Provincia di Girgenti
Oggi li 20. Dicembre 1863.

Eccellenza

A S. Ecc.za
Sig.r Presidente del Parlamento Italiano in Torino

Avendo questo Consiglio Comunale deliberato sulla redimibilità dei canoni su terre di natura Ecclesiastica nell'ex feudo Borgesiano, mi pregio trasmettere due copie, perchè [illegible] abbia [illegible] al Saggio Parlamento onde dichiarare che i Canoni di detto ex feudo Borgesiano sono appartenenti a beni Ecclesiastici [illegible] dai singoli possessori [illegible].

Il Sindaco
[illegible]

Provincia di Girgenti — Comune di Campobello

Oggetto

Sulla reeleggibilità dell'... [illegible]

Borgiugiano

Provincia di Girgenti	Regno d'Italia
Circondario di Girgenti	Processo Verbale di deliberazione del Consiglio di Campobello
Comune di Campobello	

Sessione ordinaria ([illegible]) 1863

Allegati

L'anno mille otto cento sessanta tre, nel giorno [illegible] del mese di [illegible] in Campobello nel Comune di Campobello, riunito nella solita sala delle [illegible] Municipali —

Convocato il Consiglio Comunale [illegible] sessione di [illegible] [illegible] legge 23 [illegible] 1859, ed [illegible] a quelli [illegible] spedito [illegible] [illegible] sotto la data delle 82 e 112 [illegible] giusta l'art. 77, con intervento dei Signori Consiglieri —

Presenti	Assenti
1. D. Carmelo Gerbino	D. Mattia M.° Cinni
2. D. Giuseppe [illegible]	2. D. Giuseppe Vetro
3. D. Pietro Napoli	3. D. Gaetano [illegible]
4. M.° [illegible] Cafsaro	4. D. [illegible]
5. M.° D. [illegible]	D. [illegible]
6. D. Carmelo [illegible]	6. D. [illegible]

7. D. Giuseppe Pollicita
8. D. Giovanni Pollicita Vincenzo
9. D. Matteo Catanzaro
10. D. Amedeo Pollicita Bordonaro
11. D. Francesco Notarfrancesco
12. Mtro Gaetano Terranova
13. D. Pietro D'Angelo
14. D. Carmelo Parruggio

Il Signor D. Carmelo Gerbino Sindaco del Comune ha assunto la presidenza della seduta, vi ha assistito l'infrascritto D. Rocco [illegible] ..rato Segretario Comunale. —

Il Presidente

Visto che le formalità della convocazione sono state pienamente osservate;

Visto il Decreto di [illegible] [illegible] del [illegible] 1860 che ha stabilita la presente convocazione ordinaria autunnale. —

Ritenuta legale l'adunanza da [illegible] [illegible] a termini dell'art. 86 della legge detta;

Dichiara aperta la seduta

ordinando che si porti ad esecuzione la [illegible]

Proposta

In esecuzione di riverito ufficio del Signor Prefetto del 2 Settembre ultimo N° 131 qual Presidente della Commissione sull'enfiteusi e redimibilità dei beni Laudi Ecclesiastici, col quale ha respinta la deliberazione di questo Consiglio del 29 Maggio ultimo in ordine alla rinunzia ad enfiteusi dalla [illegible] di Palermo alla famiglia Colonna Duca di Montalto, e da costui data in subenfiteusi a piccoli singoli del Comune, avendo detta Commissione ritenuta [illegible] la deliberazione medesima in ordine alla redimibilità delle quote ai sensi della legge del 10 Agosto 1862, pure la stessa [illegible] incompetente; quindi invita il Consiglio ricorrere [illegible] alle autorità che hanno la giurisdizione [illegible] risolvere la domanda in parola. —

Il Consiglio [illegible] la proposta medesima [illegible] [illegible] depositata [illegible] in questa [illegible] termini dell'art. [illegible], [illegible] i signori Consiglieri unanimi [illegible] [illegible] la parola [illegible] —

7. D. Giuseppe [illegible]
8. D. Giovanni Sillitti Vincenzo
9. D. Matteo Catanzaro
10. D. Amedeo Sillitti Leonardo
11. D. Francesco Nicolastefano
12. M.ro Gaetano Terranova
13. D. Pietro Di Angelo
14. D. Carmelo Farruggio

Il Signor D. Carmelo Gerbino Sindaco del Comune ha assunto la presidenza della seduta, vi ha assistito l'infrascritto D. Rocco Cammarata Segretario Comunale. -

Il Presidente

Visto che le formalità della convocazione sono state pienamente osservate;

Visto il Verbale d'invito emesso del [illegible] 18[illegible] che ha stabilito la presente convocazione ordinaria autunnale. -

Ritenuta legale l'adunanza di seconda convocazione ai termini dell'art.o 86 della legge in detta;

Dichiara aperta la seduta

ordinando che si passi a discutere la seguente Proposta

In esecuzione di riverito ufficio del Signor Prefetto del 2. Settembre ultimo N° 131 qual Presidente della Commissione sulle enfiteusi e Demanialità dei beni Comunali Ecclesiastici, col quale ha respinto la deliberazione di questo Consiglio del 29 Maggio ultimo con cui [illegible] alla concessione da enfiteusi [illegible] concessione di Palermo alla famiglia Colonna Duca di Montalbo [illegible] dati in enfiteusi a più singoli del Comune, e nella detta Commissione ha ritenuto come annullata la deliberazione, [illegible] Demanialità delle quote ai sensi della legge del 10 Agosto 1862, pure la stessa si [illegible] incompetente; quindi s'invita il Consiglio a rivolgere le istanze alle autorità che hanno la giurisdizione di risolvere nel merito la dimanda in parola. —

Verificati che la proposta medesima è stata [illegible] come dal [illegible] in questa [illegible] termini dell'art. [illegible], interpellati i Signori Consiglieri [illegible] essi intendessero [illegible] la parola in merito —

del Comune Consigliere [illegible]

Detta esposizione [illegible] per mezzo [illegible] no del Sindaco trovasi della [illegible] del 29 Maggio di quest'anno cioè una al Saggio Parlamento [illegible]

Corrispondendo questi provvedimenti per la utilità [illegible] dell'art. 35 della legge del 20 Agosto 1862, altresì [illegible] Consiglieri Sig.r Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e la terna [illegible] revole nostro Deputato Parlamentare Signor Baron Cadolini [illegible] risulta —

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarata chiusa la discussione ed ha formulato la seguente proposta di deliberazione;

Di rimettersi copie della deliberazione del 29 Maggio ultimo resa da questo Consiglio Comunale al Parlamento, al Signor Guardasigilli, ed al Deputato Parlamentare Signor D.r [illegible] per l'uso conveniente —

Ha quindi invitato procedersi alla votazione a senso dell'art. 199 mediante appello [illegible]

e seduta astenendosi dal prendervi parte, giu-
sta l'art 219, i Signor

Terminata la votazione il Signor Presidente, coll'assistenza dei due Consiglieri D. Giuseppe Sedita, e D. Carmelo Ciotta, ne riconosce e proclama l'esito seguente: cioè di numero quattordici voti per ammettere la proposta, e di numero nulla per rigettarla; per rigettarla; per la qual cosa, secondo la maggiorità assoluta dei votanti, s'intende la proposta medesima adottata ad unanimità -

Il presente processo verbale letto all'adunanza e dalla medesima approvato, viene firmato dal Presidente, dal Membro anziano fra i presenti Signor D. Pietro Napoli e da me Segretario - Il Presidente Carmelo Gerbino - Il Consigliere anziano Pietro Napoli - Il Segretario Rocco di Cammarata -

Relazione di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto che nel tredici cor. Dicembre giorno di Domenica si è pubblicata all'Albo Pretorio la presente deliberazione, la quale sarà trasmessa al Saggio Parlamento per

Visto   gli altri usi ed effetti di legge.

Il Sindaco   Dato a Campobello addì tredici Dicembre 18[illegible]

G. Gerbino   Il Segretario Comunale [illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DI CAMPOBELLO DI LIC[ATA]

9620

Affrancamento Canoni ecc.

N 88 – 1863-64

Provincia di Girgenti

Circondario di Girgenti - Mandamento di Campobello

Oggetto

Sulla redimibilità dei beni Ecclesiastici

L'anno mille otto cento sessantatre, addì ventinove Maggio in Campobello attuale comune d'Italia.

Undecima seduta ordinaria di Primavera

Consiglio Comunale

Presidenza del Signor D. Carmelo Gerbino

Fattosi l'appello si è conosciuti

Che i Consiglieri presenti sono

1. D. Carmelo Gerbino Sindaco
2. D. Gianfrancesco Sillitti
3. D. Giuseppe Sedita
4. D. Giovanni Sillitti Vaccaro

Che i Consiglieri assenti sono

1. D. Nicolò Lo Verde
2. D. Rosario La Lomia
3. D. Matteo Notar Cinnì
4. D.n Pietro Napoli
5. D. Carmelo Tarraggia
6. D.r Gaetano Bello
7. D. Salvatore Sarruggia
8. D. Alberto Giusti
9. Mastro Andrea Cassaro
10. D. Ambrogio Sillitti Bordonaro
11. D. Pietro D'Angelo

Reverendo D. Felice Amico
13. D. Carmelo Gerbino
14. D. Giuseppe Bella
15. D. Giuseppe Vella
16. Maestro Gaetano Terranova

Il Signor Presidente a mente dell'articolo 86 della Legge Comunale Provinciale, dichiara aperta e legale la seduta come seconda convocazione stabilita col verbale della seduta di questa mattina per la discussione degli articoli posti all'ordine del giorno nel verbale del ventisette di questo mese e rimasti a discutere. –

Letto il verbale di questa mattina è approvato.

In quarto luogo

Il Presidente propone

La discussione dell'articolo posto all'ordine del giorno sulla mozione fatta dall'Onorevole Consigliere Sig. [illegible] nell'attuazione della Legge del 10 Agosto 1862 sull'enfiteusi redimibile dei beni Ecclesiastici, e propriamente sulla commutazione dell'enfiteusi degli ex feudi in testa to nome di [illegible] Salemi, e [illegible] –

Il Consigliere [illegible] ha chiesto la parola, ed accordatagli fa conoscere al Consiglio: che come [illegible]

ralia è risorta politicamente [illegible] costituita in
una grande Nazione, così è indispensabile che risor-
ga economicamente, e che rientri [illegible] nella
via delle industrie, e dei commerci. Laonde tutta quan-
ta delle Nazioni Moderne [illegible] nelle congiunture
della ricchezza pubblica, e la potenza politica ed eco-
nomica di uno Stato non sono che una sola cosa. Il
Governo col fatto ha reputato suo dovere secondare tut-
ti i mezzi al gran bisogno della Nazione, ed in mo-
do speciale ha sanzionato e promulgato la legge del
10 Agosto 1862 sulla concessione ad enfiteusi
perpetua redimibile dei beni fondi ecclesiastici —
Che in questo territorio di Campobello esistono
alcuni beni fondi ecclesiastici nominati Burgi-
[illegible] Rachalia et Rangadore ed aggiuntovi
il Borgetto, [illegible] [illegible], quali beni
furono donati alla Chiesa [illegible] di
Palermo da Ruggiero Arbinet nella [illegible]
[illegible] di Ruggiero [illegible] [illegible]
no portato [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] —
Che per meglio dimostrare la [illegible] [illegible]
ta Nicola nei suddetti tre fondi [illegible]

rime, Riguarda [illegible] oggi [illegible]
nei detti Borgimini, oltre al dovuto Deci-
mento, trovasi questo da contribuirsi la Deci-
cima, mentre il [illegible] ritiene [illegible] del [illegible] la
medesima Chiesa detto, et parimenti [illegible]
to. Che i sudetti tre feudi riuniti in uno, o
come sopra col nome di Borgimino, venne
abusivamente nel 1771 dall'Arcivescovo Do-
Taleone concessi in enfiteusi alla famiglia
17 enfiteutico [illegible] Colonna Duca di Montalbo per un'annua
la spaciata cifra, che in quell'epoca [illegible] oggi
si corrispondeva, si corrisponde, e si corrispon-
derà dall'Enfiteuta Casa Colonna Duca di
Montalbo. Che nel 1806 la Casa Montalbo
passò a subenfiteuticare a vari individui di
questo Comune di Campobello, quei [illegible]
Dima a [illegible] annuale censo [illegible]
al decimo, parte al vigesimo e parte all'[illegible]
Dipiù di quanto gli fu dall'Arcivescovo enfi-
teuticato, [illegible] annualmente questa
popolazione. Che [illegible] l'Arcivescovo dalla
Casa Montalbo e da questa subenfiteuticata
ta di detti tre feudi, oggi in uno solo sotto nome

di Borgiaffumo, non ha cambiato natura la
la sua origine di Ente Ecclesiastico, per come dal-
la Casa di S. Cataldo si corrispondeva annual-
mente alla Mensa Arcivescovile di Palermo.
Che l'Arcivescovo essendo usufruttuario, non
poteva concedere ad enfiteusi, perchè non era a
di sua facoltà, ed il contratto eseguito con tro-
va concessione, venne col fatto a ledere i dritti
dello Stato pel tempo della seduta vacante.

Ritenuto tutto ciò il Consesso
Delibera

D'interessare il Preside della Commissione
Circondariale per la redimibilità dei beni fon-
di di Enti Ecclesiastici di non rimanere ozioso
la Legge del 10 Agosto 1862, acciò la
Commissione disponga darsi mano da og-
gi innanzi alla reduzione del canone di sopra
citato in detti tre fondi spettanti all'Ente
di S. Cataldo, ritenendo nulla enfiteusi fatta
dal detto Arcivescovo che questa Cen-
sua S. Cataldo come la fiera a la Chiesa
Arcivescovile di Palermo non solo, ma
si bensì benanche la fiera allo Stato in Sede vacante.

to [illegible] riserbandosi tutti al nuovo acquirente Sig. Cam-
miglia Montalbi nell'acquisizione intie-
ra del utile dominio che annualmente perce-
pisce dai singoli subenfiteuti di questa
Mensa a voto la mozione dello on-
revole Consigliere Pedata —
Il Consiglio all'unanimità
Con quattro voti affermativi, e nes-
suno negativo — Delibera
Di adottare in tutte le sue parti la sopra-
scritta mozione fatta dall'onorevole
Consigliere Signor Pedata —
Letto, e confermato il presente processo
verbale, viene firmato dal Sindaco, dal
Membro Anziano fra i presenti
e dal Segretario — Carmelo Gerbino —
Giuseppe Pedata — Rocco Dottor Sam-
marata Segretario Comunale — [illegible]
per uso amministrativo oggi ven-
tuno Maggio 1900 Sgiantalea. Il Com-
missario [illegible] — Visto il Sinda-
co — Carmelo Gerbino — Si certifica
con me sottoscritto Segretario, qualmente

la sopraescritta dichiarazione fatta ai fini ... ... Pretorio –

In fede si rilascia il presente ad uso amministrativo. Oggi 31 Maggio 18.. in Campobello – Firmati il Sindaco ... Gerbino – Paolo ... Cammarata Segretario Comunale

Copia ad uso amministrativo oggi dieci Luglio 18.. ... Paolo ... Cammarata Segretario Comunale ... 1919

Per copia conforme ad uso amministrativo ... 1863 ... Campobello ... Il Sindaco Maggiore di ...

... Sindaco

[illegible]

7499.

Eccellenza

Placido Bertacchi domiciliato in Lucca, possidente, ha l'onore di esporre all'E. V. le seguenti importantissime considerazioni.

Colla Legge promulgata in Toscana nel giorno 15 Marzo 1860 fu data facoltà ai possessori dei Beni enfiteutici esistenti nel territorio della Toscana di potere affrancarli, mediante cessione e consegna che l'utilista faccia al direttario di tanta rendita nominativa del 3 per 100 inscritta sul gran libro del debito pubblico Toscano. Ecco le espressioni dell'Articolo primo della Legge sovraccennata = ivi = Sono affrancabili non ostante "qualunque contrarietà di Legge e di patto, tutti indi= "stintamente i beni di qualunque natura, di cui il "diretto dominio per qualunque provenienza spetta a "mani=morte di qualunque specie siano esenti che non "esenti, siano laicali che ecclesiastiche, e di cui altresì "l'util dominio spetta a privati possessori per titolo "di enfiteusi, fitto, od altro somigliante ed affine. =

In forza dunque di tale disposizione l'Enfiteuta ha diritto di procedere all'affrancazione tanto che il diretto dominio appartenga alle mani=morte non esenti, quanto che alle mani morte esenti, senza veruna distinzione, e così derogando necessariamente alle precedenti leggi disponenti.

A Sua Eccellenza
Il Presidente
della Camera
dei Deputati
del
Regno d'Italia

Col successivo Articolo terzo si stabilisce che qualora fossero già estinte le linee, contemplate nell'istromento d'investitura, al momento della richiesta affrancazione, dovrà procedersi a nuova stima, e dovrà il livellare corrispondere del canone determinato col nuovo contratto. Soggiunge poi la detta Legge all'Articolo quinto = che = Nei livelli di mano=morta esenti anteriori ai moderni „ regolamenti, la facoltà di affrancare con tanto meschito „ del 3 per 100, non si applicherà che al canone risul„ tante dalla riconduzione che se ne faccia in forma mo„ derna a tenore delle veglianti Leggi „. E' da avvertirsi in questo luogo che in riguardo alle mani=morte esenti, a tenore delle citate Leggi Leopoldine, l'enfiteusi doveva essere di natura pazionata, e sempre reversibile al direttario dopo l'ultimazione delle linee stabilite nel contratto di enfiteusi; e che, conceduta anche in linea mascolina e femminina, estinte le linee, veniva di nuovo a consolidarsi l'utile col diretto dominio. In Toscana pertanto non esistevano livelli che portassero l'assoluta perpetuità; e perciò con tutta ragione il Legislatore richiedeva, che in ordine all'enfiteusi spettanti a mano=morta esente si dovesse procedere a nuova stima, in quanto che, sia in ragione di miglioramenti estrinseci, sia in ragione dell'aumentato valore del fondo per cause intrinseche, era indispensabile che venisse stabilito un canone maggiore. Ma il citato articolo quinto non parla né punto né poco dei livelli perpetui, e seguo-

tenente dei Livelli perpetuati nel territorio Lucchese con
la Legge dei 14 Marzo 1801, la quale rendeva i livelli
stessi allodiali ed affrancati, non più reversibili al direttario,
e trasferibili agli estranei tanto per atti trai vivi, quanto
per testamento. Tali livelli divenivano una proprietà libera
dell'enfiteuta, il quale ne poteva disporre a suo piacimento,
e, non disponendone, passavano nella sua eredità con tutto il
rimanente del suo patrimonio. = Leggasi il disposto dell'Ar-
ticolo 1.° del menzionato Decreto, il quale è così concepito:
"Tutti li dominj utili enfiteusi, livelli, e ragioni livellarie
"di qualsivoglia specie di diretta proprietà e dominio delle
"mani=morte che saranno individuate in appresso, qualora
"dall'attuale loro possessore o attuali possessori vengan dima-
"ndati a quanto per la presente legge viene prescritto, vestiranno
"la natura di concessioni livellarie ed enfiteusi perpetue,
"e saranno i beni ad esse considerati a tutti gli effetti come
"beni allodiali; talchè acquisteranno tali possessori e loro
"eredi e successori anco estranei in perpetuo la facoltà
"e diritto di poterne disporre sia per atti fra i vivi, sia
"per atto di ultima volontà; sebbene in questo non se
"ne fosse fatta espressa menzione; come pure passeran-
"no nella successione intestata col restante della eredità;
"nel caso che dagli ultimi investiti non si ne fosse disposto
"in alcuna guisa". Dal disposto del precitato articolo si
deduce: 1.° che appena eseguita la perpetuazione, il livello

Diveniva ereditario ed allodiale; 2°. che, stante la sua perpe-
tuità non poteva in alcun tempo riconsolidarsi l'utile col
diretto dominio, meno il caso di caducità colposa, la quale
era quasi impossibile a verificarsi, attesa la libera disponibilità
del fondo enfiteutico, ed il notabile aumento del suo valore
al seguito della eseguita perpetuazione; 3° che tutti i bonifici
eseguiti dal perpetuante a lui esclusivamente appartenevano,
nè potevano giammai formare elemento per accrescere il canone;
non verificandosi, nè potendosi verificare il caso di nuova con-
cessione per estinzione di linee contemplate nell'istromento
d'investitura. Di che chiaro si vede come l'Articolo 1°. della
Legge del 15 Marzo 1860 nella sua applicazione a questo
genere di livelli, non soffra alcuna deroga o modificazione
pel disposto dell'Articolo 5°. della Legge stessa.

Il suddetto Bertacchi ora volendo esercitare i dirit-
ti che gli competevano in virtù della Legge sovraindicata,
rivolgeva all'Uffizio della Direzione dei Regj Spedali
di Lucca una istanza regolare, onde la medesima qual
Direttoria devenisse alla richiesta affrancazione di alcuni
Beni enfiteutici dagli autori di lui perpetuati, e posti
nella Sezione di Unori, Comunità di Villa Basilica,
Compartimento Lucchese. Gli rispondeva da quel Direttore
che era necessario precedentemente una nuova perizia,
onde constatare il frutto di cui erano capaci i beni
enfiteutici, ritenendo pel livello, a norma delle determi-
nazioni prese dal Consiglio di Stato Toscano, una pre-
sunta durata di anni 200. Il Bertacchi, non ostanti
tali insussistenti deduzioni, si pose in regola, acquistando

altrettante cartelle del Debito Pubblico Toscano quante
occorressero per far fronte all'ammontare del Canone
dovuto al Direttario, ai termini della Legge sopraindicata,
e quindi notificò all'Amministrazione dei R. Spedali
il fatto acquisto, protestandosi indenne, nel caso di rifiu-
to alla celebrazione del contratto, di tutti i danni, per-
dite e interessi. Il Direttore dell'Ospedale, essendo in
manifesto equivoco, denegò di condiscendere alle giuste doman-
de del postulante; cosicché il medesimo si trovava costret-
to, o di adire la via giudiciaria, o di ricorrere all'E.
V. non solo nel proprio particolare interesse, ma in
quello altresì di moltissimi cittadini Lucchesi che si ri-
trovano nel caso identico; e pei quali la Legge del 15
Marzo 1860 non riuscirebbe in alcun modo proficua,
a danno gravissimo ancora dell'interesse pubblico.

Non può in alcun modo dubitarsi che la Legge dei
15 Marzo 1860, mentre all'Articolo 1° indistintamente equipa-
ra le manimorte esenti alle non esenti in tema dell'or-
dinata affrancazione, non fa all'Articolo 5° alcuna limitazione
rapporto ai Livelli perpetui, e segnatamente a quelli perpe-
tuati giusta le norme sancite dal Decreto del Governo provvi-
sorio Lucchese ai 14 Marzo 1801. Ora è veramente strana
e singolare la pretensione di estendere ad un caso non espresso
dal Legislatore il disposto di un Articolo, che riguarda
unicamente livelli [illegible], i quali, ultimate le linee
contemplate nel contratto di enfiteusi, ritornavano liberi
al Direttario, che aveva perciò diritto a nuovo Laudemio,

ed all'aumento del canone, ogni qual volta i medesimi per miglioramenti intrinseci od estrinseci avessero aumentato il valore. Era ben giusto che il Legislatore Toscano contemplasse questo caso, e comandasse nuova perizia, e quindi nuova investitura, poichè tali livelli avendo una durata non perpetua, ma temporaria, ed a norma dei moderni regolamenti toscani prima o poi dovendosi consolidare l'utile col diretto dominio, conveniva che si determinasse una limitazione alla regola generale, per garantire in qualche modo i diritti delle mani-morte stesse. Difatti molti livelli di cotesta natura potevano essere in ultima linea e presso a cadere, altri si rincontravano godere di più lunga durata; e finalmente altri essendo stati costituiti in linea mascolina e femminina, fino all'estinzione di tali linee l'enfiteusi sussisteva; ed in questo terzo caso opportuna giungeva la dichiarazione del Consiglio di Stato, che potendosi protrarre la continuazione del Livello a tempo lunghissimo, faceva d'uopo di fissare una regola equitativa portando presuntivamente la sua durata a 200 anni. Ma cotesta norma non potevasi applicare ai livelli perpetuati nel territorio lucchese pel Decreto del 1801, e se il Consiglio di Stato avesse questo avuto sott'occhio, e se alle sue considerazioni si fosse sottoposto il quesito relativo a tali livelli resi perpetui in virtù del Decreto stesso, certamente avrebbe ritenuto, che ciò, che è perpetuo indubitatamente, non può esser convertito in una durata a termine qualsiasi.

Nè era lecito nè permesso d'interpetrare l'Articolo 5.° della Legge del 1860 in modo da rendere del tutto inutile e frustraneo il disposto della medesima ai Livelli perpetui lucchesi. E' invece il Decreto dell'anno 1801 dichiarava la perpetuità del Livello, ne permetteva la trasmissione agli estranei, ne dichiarava,

va la libera disponibilità, ne ammetteva la sottoposizione a
vincoli ipotecarj, ed in una parola trasformava l'indole e
la natura dell'enfiteusi di graziosata in ereditaria, e non più
reversibile al diretto Padrone meno il caso della caducità espressa.
Il qual caso, oltre a non essere congetturalmente calcolabile, convien
anche osservare che nei livelli di tal natura si può avere come
impossibile a verificarsi, perchè col prezzo della perpetuazione
essendosi aumentato il valore del fondo, ed essendo questo dive-
nuto alienabile, quando l'enfiteuta si fosse trovato debitore
di un resto di canoni, avrebbe sempre potuto mediante
la vendita del fondo stesso oltre a procurarsi un vantaggio
accollare il debito al compratore affinchè da questo venisse
soddisfatto il Direttario. Ma avvi di più: il livellare di
un fondo perpetuato poteva sottoporlo a vincolo ipotecario non
solo, ma andava soggetto pur anche alle ipoteche tacite e legali,
cosicchè l'ipotecante aveva diritto di procedere alla vendita
coatta, non restando altra facoltà al diretto padrone, che
di ottenere con privilegio i canoni non pagati nel giudizio
di graduatoria. Vedasi l'Articolo 6.° del più volte citato
Decreto del 14 Marzo 1801 = ivi = Saranno egualmente gli
„ utili dominj e livelli, che diverranno perpetui, considera-
„ ti nell'ultima investitura ed alla mancanza di altra conces-
„ sa nell'investitura, come affetti al vincolo generale
„ di qualunque espressa o tacita ipoteca a forma di ragio-
„ ne „.

Dal fin qui detto rimane luminosamente dimostrato,
che la Dichiarazione del Consiglio di Stato della Toscana
venne emessa senza piena cognizione di causa in ordine
ai livelli perpetuati ai termini della Legge Lucchese,

e che non può avere applicazione nel nostro caso; giacchè sarebbe in aperta contradizione colla lettera e con lo spirito della Legge del 15 Marzo 1860.

E sarebbe in aperta opposizione con la lettera, poichè avendo all'Articolo 1° ammesso al beneficio dell'affrancazione tutti i beni enfiteutici, senza aver riguardo se appartenessero alle mani-morte esenti o alle non esenti col solo capitalizzare i canoni annui, senza alcun altro onere o gravame, questa disposizione deve estendersi a tutti i casi non contemplati in una speciale limitazione. Ora due sole sono le limitazioni, che s'incontrano nella prelodata Legge: una si legge nell'Articolo 5° e prende di mira quei livelli di mano-morta esente, che sono di origine anteriori ai medesimi regolamenti, ed in ordine a questi ne richiede nuova perizia, e nuova riconduzione. Ma qui si parla di livelli temporanj e non di livelli assolutamente perpetui, come sono quelli perpetuati nel territorio lucchese; sicchè tale limitazione non è al caso che ora si considera applicabile. L'altra limitazione riscontrasi nell'Articolo 3° mediante il quale viene determinato, che se il Livello è ultimato per linea finita non rinnovabile per Legge o per consuetudine, il possessore avrà diritto di procedere all'affrancazione, dopo che se ne sia fatta la nuova riconduzione e determinato il canone annuo che avrebbero potuto sopportare i fondi enfiteutici già ricaduti al diretto padrone per l'estinzione del livello. E nè pur questa limitazione è applicabile al caso nostro; giacchè il livello di cui si ragiona, non solo di presente sussiste, ma ha una durata perpetua. Le due limitazioni pertanto che leggonsi nella più volte citata Legge sono del tutto inapplicabili, e quindi resta confermata la regola sancita all'Articolo 1°; cioè che tutti i possessori di beni enfiteutici appartengano poi

questi a mani=morte esenti o non esenti, hanno diritto di affrancarli, avuto unicamente riguardo al canone annuo che devesi corrispondere al Direttario.

E non solo la lettera della Legge, ma lo spirito da cui essa fu animato ci somministra una prova ulteriore in appoggio al nostro divisamento. L'intenzione infatti del Legislatore nel sancire e promulgare cotesta legge fu assolutamente quello di svincolare, e render liberi i beni enfiteutici, onde divenissero alienabili, e non fosse frazionato il dominio di essi fra due differenti persone con interesse diverso. Ora cotesta legge tanto provvida tanto proficua in Toscana, non avrebbe certamente portato alcun benefico effetto ai possessori dei Livelli nel territorio lucchese. I quali dal momento che ebbero profittato del diritto di perpetuazione, sapendo che i loro beni non sarebbero in alcun tempo soggetti al diritto di reversibilità, poterono edificare sui fondi della enfiteusi respettiva, variare la faccia dei luoghi, rinnovando le colture scadute, e introducendone di nuove, con la certezza che i benefici e miglioramenti a loro esclusivamente appartenessero. Di che, se tali beni dovessero sottoporsi a nuova stima, il canone annuo verrebbe aumentato del doppio, e anche più e si tratterebbe in tal guisa per questi possessori di affrancare la cosa propria, rendendo al Direttario una somma in verun modo dovutagli, come quella che rappresenta il risultato del denaro speso o della industria e fatiche adoperate dall'enfiteuta. Conseguenza di ciò sarebbe che non potrebbe trovarsi nel territorio lucchese alcun possessore di Livelli perpetuati, a meno che ignaro del proprio utile, il quale volesse domandare a sì caro prezzo l'affran-

cazione, mentre sono essi tutti nella piena certezza che fino che duri il mondo resteranno in possesso dei loro beni col solo onere di pagare annualmente un canone irrevocabilmente determinato, e che per qualsiasi caso non può mai accrescersi, quello cioè che venne stabilito nell'atto della investitura e successivamente confermato in quello della perpetuazione. Il che tornerebbe a dire che la Legge del 15 Marzo 1860 non raggiungerebbe il suo scopo, nè in quanto concerne le enfiteusi perpetuate nel già Stato Lucchese potrebbe giammai aver luogo il desiderato svincolamento.

Gioverà infine riportare il sentimento del Sig. Avvocato Consultore dei R. Spedali di Lucca conforme affatto a quanto da noi è stato sopra esposto. Conciosiachè interpellato quel distinto Giureconsulto, dichiarava: „che per il combinato disposto degli articoli 1, 6, 15, 16 della Legge „del 14 Marzo 1801, convalidata dalla comune intelligenza „nel foro Lucchese, i livelli perpetuati a senso di quella „Legge *sono perpetui a rigor di vocabolo, e non suscettivi* „*di caducità naturale*, quindi la disposizione Ministeriale „non si addice alle disposizioni delle Leggi lucchesi„; e soggiungeva, che „anche nel caso che le si voglia attribuire questo senso, pure la potesse *fare stare in via* „*amministrativa*, *non lo* farebbe *in alcun modo in via* „*giudiciaria*, *ed innanzi ad un tribunale giudizio*„. Quindi egli opinava che pure alcuna stima potesse aver luogo per calcolare gli altri elementi di diretto dominio, che a senso di lui sarebbero stati i piccoli laudemii di passaggio, e la eventualità, sebbene remota, della caducità suddetta; ma

mettendosi però quanto a questo al giudizio del Perito del Pio Stabilimento. Il qual Perito, ritenuta la perpetuità del Livello Dichiarova in una prescritta alla Relazione del prefato Sig. Avv. Consultore Borromei, che i pericoli laudemj di passaggio e la eventualità di Caducità espressa non sono nè possono essere elementi di Stima, come quelli a cui non è dato applicare nè il calcolo delle probabilità, nè le medie statistiche, nè altro mezzo di valutazione. Dal che ne consegue che, non essendo il livello perpetuato soggetto di caducità naturale, se la caducità espressa e i pericoli laudemj di passaggio non possono costituire elementi di stima, l'Esponente non può venir sottoposto per la richiesta affrancazione ad alcun aumento di prezzo mediante la capitalizzazione dell'annuo canone, e il Pio Ospedale deve esser tenuto a procedere alla richiesta affrancazione pel canone stesso irrevocabilmente fissato a norma della Legge Lucchese.

Avrebbe potuto il Bertacchi adire le vie giudiciarie, essendo sicuro del suo diritto; ma trattandosi di stabilire un principio che interessa tutti i possessori di Livelli perpetui esistenti nel territorio Lucchese, ha creduto a rivolgersi all'E. V. onde voglia compiacersi di fare emettere dall'Onorev. Parlamento Nazionale un'autentica dichiarazione, sanzionando in via legislativa che l'Ita-

presentata dal Dep. Vegezzi Ruscalla

7499

Enfiteusi
N. 88 del 1863-64

ticolo 5.° della Legge 15 Marzo 1860 è del tutto inapplicabile pei livelli perpetuati in Lucca in virtù del più volte rammentato Decreto dell'anno 1801.

Nella ferma fiducia che verranno accolte le sue giuste e rispettose domande passa con la dovuta stima e rispetto all'onore di rassegnarsi

Dell'E. V.

Lucca a dì 30 Giugno 1861

Presentata da
Vegezzi-Ruscalla
Deputato di Lucca
il dì 4. luglio 1861.

Umilissimo Devotissimo Servitore
Placido Bertacchi
L[illegible] Di Fregoso
Giovanni Di Grazia

Municipio
di
PARTENICO

N. 1312 del protocollo
20 del particolare

Oggetto

Invio di deliberazione

Partenico li 20 Novembre 1863

Illmo Signor Presidente

All'Illmo Signore
Il Signor Presidente della
Camera dei Deputati

Torino

Il sottoscritto, da poco tempo in officio, sapendo che trovasi all'ordine del giorno nella Camera dei Deputati, lo affrancamento dei Canoni, adempie al proprio dovere nel rassegnarle copia di un voto di questo Consiglio Comunale sull'oggetto sopra riferito, contenuto nella deliberazione del 25 Aprile dell'anno corrente.

Pel Sindaco
L'Assessore Delegato
Scalagniano [illegible] [illegible]

L'anno mille ottocento sessantatre il dì Ventotto Aprile alle ore quattro e mezza pomeridiane nella solita Sala del Consiglio Comunale sito largo Santo Antonio —
Il Consiglio Comunale consistente ai termini dell'articolo 12. della legge del 23. Ottobre 1859. sull'Ordinamento Comunale e Provinciale in numero di 30. individui; dietro invito del Sig.r Nicolò Ascone Assessore Anziano si è riunito oggi, giorno, mese, ed anno di sopra nel luogo sucitato per continuare la sua seduta ordinaria di primavera; e sotto la presidenza del sudetto D.r Nicolò Ascone Assessore Anziano funzionante da Sindaco Presidente pel titolare impedito —

— Sono presenti —

1.° Notar Luigi Cataldo —
2. Notar Ignazio Polizzi —
3. D.r Francesco Ugai —
4. Notar Salvatore Mancuso —
5. D.r Luigi Brancaleone —
6. Rosario Ruffino —
7. Notar Giovanni Cannizzo —
8. D.r Benedetto Passarello —
9. Notar Sebastiano Cannizzo —
10. M.ro Tommaso Porcaro —
11. Giuseppe Emma —
12. Antonio Inghilleri —
13. Giuseppe D'Amico —
14. Antonio Pareti —
15. D.r Salvatore Giordano —
16. Sac.te Natale Cusumano —

— Assenti —

1. Bne Gio: Michele De Francisco —
2. D.r Sebastiano Ajello —
3. D.r Gaetano Avellone —
4. Salvatore Inga —
5. Nicolò Termine —
6. Luigi Scalia —
7. Vincenzo Randisi —
8. D.r Sebastiano Cannizzo —
9. D.r Ignazio Bonura —
10. Antonino Greco —
11. Sac.te Carlo Boni —
12. Ignazio Minore —

Visto il Certificato rilasciato da questo Serviente Comunale

3058

Giunta per l'approvazione del progetto di legge relativo 17 Dbre 63.

Uffi. Canonici

Affrancamento

dei canoni ed.

N 88 — 1863-64

Municipio

DI

PARTENICO

N. 768

Oggetto

Invio di Copia conforme di una delibe= razione presa dal Consiglio Comunale riguard.e il voto di una legge sull'enfiteusi.

Risposta alla Lettera del

Partenico, li 5. Luglio 1865. –

Ill.mo Signore

Col rispetto conveniente, il sottoscritto si onora tras= mettere alla S. V. Ill.ma copia di una deliberazione emessa da questo Consiglio Comunale, re= lativa all'oggetto emarginato –

Il Sindaco –

Gio. Michele Di Francigo

All'Ill.mo Signore
Sig.r Presidente della Camera dei Comuni in
Torino

(Scioglimento di consiglieri)

{ Circondario e Provincia di Palermo
{ Comune di Partinico — Processo verbale di delib.ne del Consiglio

L'anno milleottocentosessantadue il dì ventotto aprile alle ore 4 1/2 pom: nella solita sala del Consiglio in Partinico.

Il Consiglio Comunale consistente ai termini dell'art. 12 della legge 23 Ottobre 1859 pell'ordinamento Comunale e Provinciale in n.ri 30 individui dietro invito del Sig. Nicola Spione Assessore anziano funzionante da Sindaco pel titolare impedito, si è riunito oggi giorno, mese ed anno di sopra nel luogo sucennato, e sotto la Presidenza del medesimo per continuare la sua sessione ordinaria di primavera — Sono presenti.

(margin: Il Sig. ... Il Sindaco ... Prete De Francisco)

1 Cl. Luigi Cataldo	9 Dr. Benedetto Pazzarello
2 M.ro Ignazio Polizzi	10 Tommaso Gennaro
3 Dr. Francesco Ugdi	11 Giuseppe Zerma
4 M.ro Salvatore Mannino	12 Antonio Anglisleri
5 Dr. Luigi Brancaleone	13 Giuseppe D'Amico
6 Rosario Musotino	14 Antonio Bareti
7 M.ro Giovanni Cannizzo	15 Dr. Salvatore Giordano
8 M.ro Sebastiano Cannizzo	16 Sac.te Natale Cusimano

Essendo assenti

1 Dr. Sebastiano Ajello	7 Prete Giovan Michele De Francisco
2 Dr. Gaetano Avellone	8 Dr. Sebastiano Cannizzo
3 Salvatore Fuga	9 Dr. Ignazio Bonura
4 Nicolò Termine	10 Antonino Greco
5 Luigi Italia	11 Sac.te Carlo Borè
6 Vincenzo Mandisi	12 Ignazio Minore

Visto il certificato rilasciato dal serviente Comunale contestante il secondo invito fatto ai Consiglieri assenti nella tornata precessa.

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta

[signature]

L'ordine del giorno porta la discussione sulla mozione del Consigliere Sig. Sebastiano Cammisso sullo scioglimento dell'enfiteusi. Esso ha detto:

L'enfiteusi risale ad epoca antica: ricorda il diritto del più forte — I tempi han distrutto ben altro

Se ancora talune aspirazioni non si sono realizzate, ben puossi emettere un provvedimento tendente a far sparire questo spettro.

Il parlamento è vicino a discutere sul proposito: facciamo un voto perchè si realizzasse presto la cessazione di questa tirannide, che mantiene fra tante popolazioni il nome ed il fatto di patrone e di schiavo: manifestiamo che di ogni dieci litigi, la metà sono per questo che indelebilmente chiamasi contratto, diciamo che d'ogni dieci reati di sangue per lo meno uno germina dall'enfiteusi.

Signori! In Sicilia, in Partenico non c'è proprietà per l'enfiteusi che pesa sulla popolazione come maledizione: un immobile che in apparenza ha un dominio diretto, qui in fatto ne ha cinque: la proprietà data una volta [illegible], e per tenue prestazione, fu dall'enfiteuta poi concessa accrescendosi il canone, e questo fatto nel corso dei secoli via via riprodottosi, fa sì che ad ogni vendita dello immobile pendono sui contraenti non una ma cinque spade di Damocle; e già non sono più eccezioni, ma bensì fatti alla giornata capaci d'aumenti di canone, e le conseguenti ire e lo arrestarsi il movimento della proprietà.

Il senno del parlamento vedrà oltre: noi intendiamo che le successive subenfiteusi altro per legge non sono che costituzioni di rendita, e come tali sono di sua natura redimibili: intendiamo che la stessa vera enfiteusi originaria non può essere, come il passato per sè vorrebbe, intangibile: col rompere quest'ultimo laccio ci avvantaggeremo tutti, Domini — Enfiteuti — Stato

È nostro dovere sommettere un voto alla Rappresentan-
za Nazionale perchè decreti:

Le suddette terze sono dichiarate costituzioni di ren-
dita, e come tale redimibili.

I canoni sono anch'essi affrancabili.

L'affrancamento del canone sarà alla ragione del cinque per cento

Le redenzioni delle rendite da terzo suddette terze proce-
deranno alla ragione del sei per cento se è prima suddetta
terza, e così colla digressione progressivamente dell'uno
per cento.

Un regolamento governativo sarà all'uopo emanato.

Il Consiglio a voti unanimi delibera.

È accettata la mozione

Sarà rassegnata alle camere legislative con la preghiera
di un pronto provvedimento —

Il di cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente
coll'assistenza dei due Consiglieri Dr Luigi Brancaleone e Notar
Ignazio Pelizzi.

Della quale deliberazione si è steso il presente processo verbale
letto ad alta voce innanzi l'adunanza da cui è stato approva-
to nel giorno, mese ed anno di sopra, e firmato dal predetto
Sindaco funzionante dal Sig. Giovanni Notar Carnizzo qual
membro anziano, e dal Sig. Leonardo Brancaleone Magione
da Segretario per questo ultimo impedito.

F. Nicola Spione = Giovanni Carnizzo = Leonardo Brancaleone —

Copia conforme per uso del Sig. Prefetto della Provincia

Il Segretario Comunale

F. Giuseppe Lodato Segretario

Si certifica qualmente copia della superiore

deliberazione oggi giorno di Domenica 3 Maggio 1863
è stata pubblicata ed affissa all'albo pretorio di que-
sta Casa Comunale.

E perché costi se ne rilascia il presente da me fir-
mato per uso del Sig. Prefetto della nostra Provincia
oggi in Partenico li 3 Maggio 1863.

Giuseppe Lodato Segretario

MUNICIPIO DI PARTENICO

9341.

N° 88.

Onorevoli Signori Deputati

Sul banco ministeriale è già depositato un progetto di legge che con debole suffragio di maggioranza venne approvato dal Senato nello scorcio dell'ultima sessione del 1862, e che Voi Rappresentanti della Nazione nel secondo ramo del Parlamento sarete presto chiamati a discutere e ad approvare.

Codesto progetto di legge verte sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali. Esordisce all'art. 1° prescrivendo che „i beni immobili o considerati come „tali per legge e che siano gravati di canoni enfi„teutici livelli censi decime legati pii ed altre simili „prestazioni annue perpetue sì redimibili che irre„dimibili a favore del Demanio e di qualunque „altra Amministrazione dello Stato, di Stabilimen„ti pubblici, Corporazioni, Istituti, Comunità „ed altri Corpi morali di mano morta, potranno „dai rispettivi possessori essere liberati dall'annua „prestazione mediante cessione a favore del Dema„nio e dello Stabilimento di mano morta credito„re, di un'annua rendita inscritta sul gran libro „del debito pubblico al 5 p% eguale all'ammontare

"dell'annua prestazione".

Or bene: la Congregazione generale delli diversi Stabilimenti di Opera Pie della Città di Reggio d'Emilia crede suo debito di chiamare l'attenzione di Codesto Autorevole Consesso, perchè voglia modificare il progetto di detta legge secondo un più retto senso di giustizia e di utilità sociale. E quantunque la Congregazione ricorrente sia persuasa che non mancheranno nell'Aula Parlamentare Deputati, i quali sapranno e vorranno con copia di argomenti svolgere e provare la ragionevolezza della presente domanda, stima tuttavia debito proprio l'accennare da quali motivi tragga il proprio convincimento, nè più speciali rapporti dell'indole e scopo di queste Opere Pie, dei bisogni e delle condizioni locali, non che delle tradizioni legislative di queste Provincie.

Cominciando anzi da esse si nota: come le cessate Costituzioni Estensi che datavano al 1771 e coincidevano con quelle memorabili riforme legislative consegnate nel Codice di Leopoldo I.° di Toscana che precessero le riforme francesi dell'89, Costituzioni che qui si mantennero in vigore alternativamente colle leggi della Cisal

pina e del C.° Regno Italico fino al 1852, proibivano già alle Mani morte di aquistare e ritenere possessi stabili senza la Sovrana speciale sanzione; però mentre si prescriveva che il vocabolo di mano morta dovesse intendersi nella sua maggior ampiezza ed estensione, comprendendovi eziandio le Congregazioni e Luoghi Pii ancorchè laicali, erano espressamente eccettuati gli Ospizii ed Alberghi ed altre Opere le quali di loro originaria instituzione e natura e per commissione e dipendenza del Governo secolare hanno per primario oggetto il sollievo dei Poveri Orfani, Pupilli, Dotazioni di Zitelle, e di altre persone miserabili; molto meno poi i Patrimonii delle Città, Terre, Comunità dello Stato, e gli Spedali tanto degli Infermi, quanto degli Esposti, Mentecatti, e Invalidi,, (Costituz. Estz del 1771. lib. II.° Tit.° VII. e leggi aggiunte del 1786. e 1792.)

Le Opere Pie pertanto rappresentate dall' Odierna Congregazione generale della Città di Reggio sono tutte della natura di queste ultime, per cui non hanno carattere religioso o ecclesiastico, ma tutte sono intese al sollievo dell' umanità, all' istruzione delle classi povere, al miglioramento della società. Sono esse in nu-

mero di otto, e vantano un annua rendita complessiva di circa It.e £. 600,000. (seicento mila) in cui le prestazioni per canoni livellarii figurano per circa It.e £ 85.000.

Secondo la Giurisprudenza nostra non sarebbero adunque le dette Opere Pie veramente di <u>mano morta</u>, giacchè nel concetto della stessa nostra Giurisprudenza tali Opere Pie sono destinate a soddisfare a fini i più neccessarii utili e sacrosanti dell'umana società, a què fini insomma a cui, ove Opere Pie non soddisfacessero, subentrerebbero di neccessità il Comune, la Provincia o lo Stato; per la qual cosa non solo reputar si debbe nociva quella legge che mirasse a diminuirne le rendite, ma quella eziandio che lasciando inalterata la rendita attenta all'integrità del capitale.

Il progetto di legge votato dal Senato tornerebbe quindi dannoso ove ottenesse intera la sanzione della Camera elettiva, se pure non volessimo chiamarlo ingiusto, e contradicente allo spirito di quelle altre leggi che riflettono le Opere Pie, l'istruzione elementare, l'igiene pubblica e simile. A che infatti tanto zelo e rigorosa tutela per l'amministrazione delle entrate

per la stipulazione di contratti, a che tanti autorevoli eccitamenti per la fondazione d'asili d'infanzia, case per discoli, società di patronato per gli esciti dal carcere, di scuole festive e d'altre infinite opere di sociale miglioramento e progresso? Se il Governo vuole tali Instituzioni proteggere sinceramente efficacemente, non deve promulgar legge che ne arresti lo sviluppo e le inaridisca, ma deve invece favorirne lo svolgimento e il progresso col promulgare legge che di più larghi mezzi provveda per avventura gli Istituti filantropici esistenti, e incuori i benefattori dell'umanità a largheggiare ognora verso i medesimi, non lasciando supporre nemmeno il dubbio che per ragioni di finanza possa lo Stato attingere a quelle fonti che non debbono mai isterilire.

Nè tuttociò è detto, perchè la Congregazione ricorrente pensi non doversi toccare ai livelli e prestazioni perpetue, e non potersi obbligare i Corpi morali qualsiansi ad investire il prezzo d'affrancamento in titoli dello Stato, sebbene virilmente sia stato propugnato altrettanto da taluno Senatore, sul riflesso che la proprietà dei Corpi morali,

la cui esistenza è dalla legge autorizzata e protetta, sia, al pari d'ogni altra proprietà, intangibile; ma è detto nel senso che non sia imposto l'esclusivo pareggio della rendita senza rapporto al costo della medesima che ne rappresenta il valore capitale.

I principali argomenti addotti dal Ministero e dai sostenitori del progetto di legge in questione, a parere della Congregazione ricorrente, non reggono al saggio di una critica ponderata e senza passione. Fu asserito che i Corpi morali non hanno la facoltà di alienare e per conseguenza non abbisognano che della rendita, per la qual cosa percepirebbero un indebito lucro dove dal reimpiego del prezzo d'affrancamento ricavassero maggior reddito dell'attuale. Si disse che il costo del denaro è giustamente espresso dal valore dei titoli del debito pubblico, onde non vi ha lesione tra il capitale rappresentato dalla rendita affrancata nè comuni rapporti, e quello rappresentato dal costo della rendita dello Stato. Si affermò che l'ordine sociale più si avvantaggia dello svincolo dei beni fondi che dell'incremento di richezza dè Corpi morali, per cui è mestiere offrire ai livellarii facili-

tazioni, allettamenti di guadagno. Si è voluto dimostrare in fine che le Finanze dello Stato ne sarebbero ristorate per l'aumentato prezzo delle rendite causato dalle molte ricerche e da una specie di ammortimento di molti titoli presso le amministrazioni de' Corpi morali.

Signori Deputati,

Al vostro senno non può sfuggire come gli allegati argomenti, se valgono a dimostrare il lato favorevole della legge, non escludono le conseguenze triste della medesima, non ne combattono l'ingiustizia e l'inopportunità, e peccano per lo meno d'inesattezza confondendo in un fascio i Corpi morali diretti a fini eminentemente sociali, e Corpi morali diretti a fini puramente ecclesiastici e spirituali; avvolgendo in un medesimo concetto i canoni di livelli resi già per precedenti disposizioni legislative affrancabili sotto determinate condizioni e rispetto ai quali esiste un diritto acquisito, coi censi prestazioni o decime tuttavia irredimibili; misurando in fine ad una stessa stregua le calcolate operazioni finanziarie intese a conseguire una maggiore offerta di prezzo nella vendita dei beni fondi demaniali, colle rifor-

me economiche intese a radicali trasformazioni del patrimonio stabile dei Corpi morali.

Gli Istituti che intendono al sollievo dell'umanità, al miglioramento delle infime classi, versano sovente in condizioni, per cui è loro neccessario l'indebitarsi e disporre dei loro capitali, lo che più precisamente accade allorquando più tristi sono le generali condizioni dei cittadini e più scarso il denaro. Non è indebito quel lucro che deriva spontaneo dalla natura delle cose e dei contratti senza pregiudizio altrui. I vantaggi sulle rendite del debito pubblico sono equilibrati dalle oscillazioni, dai pericoli sui valori della medesima. L'apprezziativa del valore dei titoli di rendite dello Stato dipende da leggi economiche affatto speciali, nè può aversi come giusto criterio per estimare il costo del denaro, dacchè il titolo di uno Stato vale più o meno di quello di un altro Stato quantunque di pari prodotto, il mutuo si fa in ragioni ben diverse, il prezzo degli immobili, il costo d'azioni industriali è ben diverso ecc. Se lo svincolo dei beni fondi è di prima utilità, certamente non è di minor

beneficio la richezza dei Corpi morali di natura pari a quella che rappresenta la Congregazione delle reggiane Opere Pie. Nè per conseguire uno scopo parrebbe indispensabile ferire l'altro; dappoichè con una legge che dichiarasse senza più affrancati i livelli, convertito il dominio diretto in un capitale di credito, e i canoni in altrettanti interessi, sarebbe ad un tratto finita questa lunga interminabile riforma dell'affrancamento dei beni fondi con giovamento degli utilisti e senza danno dei direttarii. Nè le Finanze vi scapiterebbero chè da tal legge ritrarrebbero in breve presso a 40 millioni di tasse di registro, se vero è che la somma dei canoni prestazioni ec da affrancarsi ammonti a 900 millioni in tutto il Regno.

Dalla sapienza del Parlamento attende la Congregazione ricorrente quella Sovrana decisione che senza ledere il patrimonio del povero, arrechi ogni sperato utile sociale e nazionale per combinazioni diverse da quelle contemplate nel combattuto progetto di legge.

(Seguono le firme dei Presidenti della

singole Commissioni Amministrative delle
Opere Pie di Reggio.)

Enrico Terrachini Presidente dell'Ospedale Infermi
Francesco Fornaciari Presid.e dei Conservatorj
della S.a Trinità e Concezione, e dell'Istituto [illegible]
Paradisi Agostino — Presid.e dell'Osped.e
dei Pazzi in S. Lazzaro
Antonio Mantovani Presidente dell'Albergo —
Orfani - Mendicanti —
Domenico Nobili Presidente della Congregazione
di Carità —
[illegible] Presidente dell'Ospedale [illegible] [illegible] —
Giuseppe Folla Presid.e degli Esposti,
e Pia Casa delle Convertite
Pietro Manodori Presidente del Santo Monte di
Pietà, Asilo Infantile, Cassa di Risparmio,
e Scuole di Carità —

Visto per autenticazioni di firme
Reggio nell'Emilia li 24 9bre 1863
Il Sindaco
Manodori

MUNICIPIO DI REGGIO NELL'EMILIA

9536.

Alla Onorevolissima
Camera dei Deputati
del Regno d'Italia.
in
Torino.

Comunicato alla Commissione relativa
nel giorno della votazione del
progetto perciò non ne potè tener
conto. (2 Dbre 1863.)

Numero della proposta

88

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Luglio 1863.
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore Mancini

Adottata nella tornata del 3. Dbre 1863.

Al Parlamento Nazionale

Nel principio del 1861. al Ministro Guardasigilli (Comm.r Cassinis) veniva presentata una istanza firmata da oltre 400. possidenti nei Comuni del territorio Cremasco, Casaletto Ceredano, ~~[illegible]~~, Passarera, Rubbiano, Credera e Rovereto ad effetto che venisse estesa anche alla Lombardia la Legge Sarda del 13. Luglio 1857. sull'affrancamento facoltativo delle enfiteusi perpetue, legge che era stata promulgata ed estesa nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria.

I motivi che ve li determinavano sono spiegati nella loro memoria che si unisce in copia con due esemplari dei relativi allegati.

Quando il Ministro Guardasigilli (Comm.r Conforti) presentava nell'estate 1862. al Senato il progetto di Legge sullo affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi ecc. verso lo Stato ed i Corpi morali, il Conte Girolamo Dolfin-Baldù quale Direttario dei beni posseduti dai segnatari la istanza del 1861. e quale Livellario per medesimi del Comune di Domodossola (durante il Conte Mellerio) e dei Cavalieri Barazzi e Gargantini di Milano, presentava a quell'Eccelso Consesso una istanza

con cui richiamava l'attenzione del Senato sulla rappresentanza anteriore presentata al Ministero, e sulla giustizia che i proprietarj utilisti della Lombardia non andassero con privilegio negativo, privati del beneficio della Legge Sarda del 1857, vigente ora, oltre che nelle antiche provincie, anche in quelle della Emilia, delle Marche, e dell'Umbria, beneficio che gode pur la Toscana per analoga legge emanata nel 1859 dal Governo Provvisorio presieduto dal Barone Ricasoli.

Non parve al Senato opportuno occuparsene, perchè dicesi imminente la pubblicazione di una legge generale nuova per tutta l'Italia sull'affrancamento delle enfiteusi.

Ma per quanto questa legge che si promette possa anche riescire più vantaggiosa agli utilisti di quello che possa ora essere la legge del 1857, non potendosi avere fiducia che possa sollecitamente venire presentata, discussa, approvata, e promulgata, così è sicuro che sempre maggiori danni tornano agli utilisti della Lombardia e segnatamente del Cremonese della impossibilità in cui sono di operare ora questo affrancamento, inquantochè sappia il

Parlamento che al momento attuale nessuno può astringere in Lombardia un Direttario a ricevere l'affranco del Canone che gli compete, ed è quindi indistruttibile il vincolo della proprietà fondiaria.

E nel caso nostro, se la Casa Dolfus potrà verso il Comune di Domodossola per la Legge ora riprodotta francarsi del censo del grosso canone di 13m. lire italiane, Tornerà ad essa ed ai comunisti delle ~~due~~ Ville, di cui noi siamo i rappresentanti e gli interpreti, inutile che essa lo abbia fatto, perchè tutto il vasto territorio di oltre 1500. Ettari colpito dal vincolo enfiteutico resta obbligato verso i Cavalieri Gorgantini e Borgazzi che anche ultimamente respinsero una equa proposta che la Casa Dolfus loro proponeva per lo affrancamento, senza del quale non possono essi francare i loro sub-livellari.

In questo stato di cose, perchè essi in questo sì grave loro interesse non siano più oltre privati dei benefici effetti che loro apporterebbe la estensione anche alla Lombardia della Legge Sarda del 1857, e quella della Legge che ora è stata riprodotta, supplicano a nome dei 1570. proprietarj di cui

tutelano per legge gli interessi, che voglia il Parlamento Nazionale prendere in considerazione nella occasione di questa nuova Legge le loro anteriori domande, e quelle presentate al Senato dal Sig.r Conte Dolfin includendo nella nuova legge l'articolo da esso proposto che estende alla Lombardia la più volte citata Legge del 1857, od almeno la decreti applicabile per quelle enfiteusi come la nostra per le quali una parte del Canone si paga ad un Ente Morale qualsiasi; perchè non torni inutile ed illusorio l'articolo 11. del progetto Ministeriale

20 Luglio 1863.

Visto, e ritenuto quanto nella presente, si firma

Il Municipio di Casaletto Ceredano

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

Il Municipio { Marchini Marco Sindaco
Gelimberti Angelo
Calvini Ambrogio

Il Segretario
Dispanelli

Visto, e ritenuto quanto nella presente, si firma.
Il Municipio di Rubbiano.

CIRCONDARIO DI CREMA COMUNE DI RUBBIANO

Il Municipio { Fusari Francesco Sindaco
Sinsini Antonio Assessore

Visto
e ritenuto quanto nella pre-
sente, si firma

Il Municipio di Credera

[illegible] Pietro Assessore
Alzani Pietro Assessore

Il Segretario
Montegalli Lorenzo

Visto, e ritenuto quanto nella presente, si firma

Il Municipio di Passarera
Guelfi Giacinto Sindaco
Il Municipio Spini Paolo Ass.

Il Segretario
Guelfi [illegible]

Deputato San Severino 9383

Affrancamento delle Enfiteusi

N° 88.

Copia

Alleg. I.

Eccelso Ministero

Mentre nelle antiche provincie per legge 13. Luglio 1857. ed in quella dell'Emilia per Decreto 10. Marzo 1860. del già Governatore Farini sono aboliti i vincoli Fedecommissarii, ed Enfiteutici, nella Lombardia le concessioni perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa d'immobili a titolo di Enfiteusi, Sub-enfiteusi, Livello e consimili non possono essere svincolate senza lo spontaneo e concorde consenso dei Direttarj e degli Utilisti.

Ma perchè dovrà continuare ad essere in vigore una diversa legislazione fra Provincie di uno Stato istesso di cui oggetto nel niuno oserà contendere che un Governo illuminato e di liberali principj debba provvedere, togliendo ai beni posseduti dai privati un vincolo-ostacolo al maggior sviluppo dell'agricoltura?

Fra i primi che sentono il bisogno di un istantaneo provvedimento in merito di tali vincoli, sono i terrieri dei tre Comuni di Casaletto Ceredano con 1111. abitanti, di Passarera e Rubbiano con 1036. e dei due di Rovereto e Credera posti nel Circondario di Crema, i quali coltivano un vasto terreno di oltre are 200000. la di cui proprietà diretta è goduta da tre sole famiglie milanesi, la proprietà utile spetta alla Nobile Casa Dolfin di Venezia, mentre l'utile dominio è soggetto ad ulteriori vincoli di coloni parziarj.

Quattrocento ottantadue famiglie agricole coltivano nel territorio Cremasco tutti quei campi e ne dividono i frutti colla prelodata Casa Dolfin, mentre questa paga un tributo di Lire 4000. annue ai Direttarj, e dall'urto di contrarj interessi ne è pregiudicata l'industria agronomica di così vasto terreno fra i più fertili della Pianura Lombarda.

Se nella Lombardia si addottassero pertanto le citate leggi 13. Luglio 1857. in vigore anche in Toscana e pure nelle Marche e nell'Umbria si taglierebbe la fonte di continue liti, si porrebbe riparo a perdite, allo stato delle cose irreparabili.

Il bisogno della promulgazione di una legge che abolisca anche in Lombardia i vincoli di enfiteusi è così fortemente sentito che ancor prima che le Camere Piemontesi sancissero la Legge d'affrancamento di cui poi anzi, l'autorità Camerale residente in Milano sino dal Marzo 1856. aveva proposto al Ministero di Finanza in Vienna l'affrancamento dei contratti livellarj.

La Cassa di Risparmio in Milano per suo istituto non concede denari a mutuo con ipoteca sui beni livellarj, e ne viene che anche i privati non gli danno, e quindi sotto questo rapporto i possessori di detti beni sono quasi posti dalla legge, fuori della possibilità di procacciarsi i capitali indispensabili alle agricole migliorie.

Ora pertanto si conchiude venga anche nelle Provincie di Lombardia estesa con tutta sollecitudine la legge che vieta le enfiteusi perpetue, e favorisce lo svincolo delle medesime, posto a calcolo i vantaggi che ne risentirebbero numerose famiglie, e che ne deve indubbiamente risentire lo Stato dalla migliorata agricoltura e dalla favorita contrattazione di molti terreni, alcuno dei quali di estensione abbastanza ragguardevole.

Seguono le firme

Copia

Alleg. II.

Eccellentissimo Senato!

Nei primi mesi del 1861 veniva presentata al Ministero di Grazia e Giustizia una istanza di oltre quattrocento possidenti dei Comuni di Casaletto Ceredano, Passarera, Rubbiano e Credera, e Rovereto siti nel territorio Cremasco con cui chiedevano che venisse estesa anche alle Provincie di Lombardia la legge piemontese del 13 luglio 1857 relativa all'affrancamento delle enfiteusi perpetue che era stata promulgata ed estesa nella Emilia, nelle Marche, e nell'Umbria.

I ricorrenti erano spinti alla domanda dal desiderio vivissimo che venisse liberato dal più severo regime enfiteotico un latifondo vasto di oltre 1500 ettari costituente quasi la totalità degli anzidetti comuni, e che da secoli forma la così detta Abazia Dolfin per la metà rappresentata ora dal devoto sottoscritto altro dei firmatari della anzidetta istanza.

Il tenimento in discorso è posseduto

per oltre 400 ettari in proprio nome dalla famiglia Dolfin, per circa 100 da livellarj per una somma fissa, e per oltre 1000 da 474 capi di famiglia a titolo di affittuarj perpetui verso la Casa stessa, la quale a sua volta veste la qualità di enfiteuta per tutto il possesso verso le case Borgagni e Gargantini, e verso il comune di Domodossola successo al Conte Mellerio, ai quali essa paga l'annuo canone di circa 15 mille lire italiane: il tenimento è regolato dal contratto d'acquisto stipulato fra l'acquirente Nicolò Dolfin patrizio veneto e la congregazione Cisterciense di Lombardia del 19 Novembre 1587, e per quanto riguarda i patti fra i Dolfin e gli affittuarj perpetui dalla convenzione 24 giugno 1564.

Per questa convenzione i prodotti dei fondi si dividono in natura fra essi coloni ed i Dolfin nelle seguenti proporzioni: il fieno per metà dedotta la quinta parte pel pascolo dei bestiami; la melliga, il miglio, il riso per terzo cioè uno ai Dolfin e due ai coloni, così del lino: nelle viti spetta all'affittuario il raccolto intero dei primi dieci anni dopo la piantagione, ed in seguito l'uva si divide per metà; il

frumento si divide per quinti, due ai Dolfin e tre agli affittuari i quali godono altri vantaggi per l'uso dei fabbricati come meglio risulta dalla convenzione.

La sola enunciazione delle divisioni anzidette basterebbe a provare come la amministrazione riesca dispendiosa e difficile, e come gravosa riesca, pei controlli che son necessarj, agli affittuarj i quali per la maggior parte convertono in un fitto annuo in denaro la corrisponsione degli accennati prodotti del suolo.

Per liberarsi dalla reciproca servitù, e per aver modo di pensare ciascuno per se, meglio ai rispettivi interessi, tanto gli affittuarj perpetui che la casa Dolfin sarebbero stati lieti di potersi svincolare, devenendo a contratti o di affrancamento, o di assegnazione di fondi, ma sempre incontrarono opposizione nei Direttarj principali che respinsero ogni progetto di affrancamento ed anche di modificazione al contratto originario del 1587, e vogliono tener fermo ed esso e la convenzione anteriore 1504, per cui la Casa Dolfin deve continuare nei metodi da secoli sempre conservati, con evidente suo scapito, e conseguente danno dell'interesse agricolo ed economico

di un vasto territorio.

Speravano gli affittuarj perpetui, ed i Dolfin che la loro istanza potesse venire assecondata, avendo fede nelle idee di progresso e di libertà da cui è mosso il governo di S. M., e fu una vera esultanza in essi quando venne annunciato che l'illustre Ministro Guardasigilli aveva presentato un progetto di legge che gli piacque intitolare in termini generali per l'affrancamento dei canoni enfiteotici, livelli, censi, dalle decime ed altre prestazioni territoriali.

Nel leggere la relazione del Ministro l'animo si sente sollevato nelle regioni più pure della scienza, e si sente penetrato dalla santità delle dottrine che esso sviluppa, sulla necessità pei grandi interessi della nazione di liberare la proprietà fondiaria da quei vincoli di enfiteusi e di altri contratti che la inceppano, arrecando grandissimo ostacolo al progresso dell'industria agricola.

Ognuno applaudir deve al Signor Ministro quando egli colla sicurezza che infonde la fede in un grande principio assevera essere mestieri operare la libertà della terra con quella pienezza di effetto da

cui dipende la fermezza del possesso, e la perfezione dell'industria agricola, e dovessi a questo scopo di generale economica utilità collegare l'altro finanziariò di agevolare il collocamento delle rendite pubbliche sollevando il credito dello Stato.

Che il progetto di legge raggiunga questo secondo scopo giusta le premesse del Signor Ministro è indubitato, ma pel primo sia lecito ~~[illegible]~~ far osservare che per quanto riguarda la Lombardia non lo raggiunge che in via secondaria e parziale, inquantochè per essa non si attua la applicazione di un grande principio, ma solo si mettono gli utilisti verso lo Stato, le comunità, gli stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, ed altri corpi morali di mano-morta di potere ed in modo eccezionale e privilegiato francarsi da quei pesi che gli utilisti verso privati non possono in alcun modo che a beneplacito de' loro direttarj. La Lombardia non gode puranco della Legge 13 luglio 1853 del già libero Piemonte, o di altre analoghe, come sopra si disse. È torna quindi per essa inutile l'articolo 11 del progetto di legge ove è disposto che nel caso che il diritto alla prestazione appartenga a un corpo morale ed a un privato, l'enfiteuta potrà liberarsene, secondo le norme

fissate dalla legge presentata solo per la parte che spetta al corpo morale, salvo il diritto di provvedere nei modi autorizzati dalla Legge all'affrancamento dell'altra parte che spetta al privato.

Nella enfiteusi da cui è mossa la presente rappresentanza, che è forse di quelle private la più estesa e la più complicata che esiste in questa Provincia, quell'articolo è una illusione; perchè francato pure il terzo del canone che spetta al comune di Domodossola, mancherebbe ai Dolfin il diritto cui pure allude l'articolo predetto, perchè non esiste in Lombardia il diritto, e sta solo per esso l'arbitrio di un direttario che colla forza della sua volontà impedisce con danno degli interessi di vari comuni, quello svincolo che il Ministro con tanta forza e giustezza decanta tanto ~~xxxx~~ necessario per tutte le terre alla libertà economica, ed al progredire dell'agricoltura.

Queste brevi considerazioni si lusinga il sottoscritto possano trovare benevolo ascolto all'Eccell. Senato per indurlo ad includere nella legge presentata l'articolo di cui si permette unire il progetto:

art. 23.

Per tutte le concessioni perpetue di beni immobili, e di beni considerati a guisa di immobili fatte prima d'ora a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, albergamento, livello, e qualsiasi consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione altra da quelle contemplate nella presente legge è estesa ed applicata anche alla Lombardia la legge 13 luglio 1857 delle antiche provincie.

Torino Giugno 1862.

firmato =
Girolamo Dolfin Boldù anche a nome e nell'interesse degli altri firmatarj della istanza che si annette in copia.

CENT. 50. M

A.

Aquisto di s. Nicolò Dolfin della Abbacia di Cereto:

1587. 19. Nouembre.

In Nomine Domini Amen.

PEr hoc præsens Publicum Instrumentum cunctis pateat euidenter, et sit notum quod Anno Natiuitatis eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, Indictione quinta decima, die verò Iouis Decimonono Mensis Nouembris; in mei Notarii Publici Testiumque infrascriptorum, ad hæc specialiter vocatorum, et rogatorum præsentia, præsentes, et personaliter Constituti Multum Reuerendus Pre Donus Geruasius de Aldis Visitator primus, et Abbas Credariæ etc.

MOdo autem supradictus Multum Reuerendus Pater Dom. Don Geruasius de Aldis Abbas Credariæ Cremensis Diocesis vnus ex præfactis dicti Regiminis suo nomine proprio modo quo supra, et item Sindicus, et Procurator vt supra specialis Reuerendiss., et Multum Reu. Præssidentis, et aliuorum præfactorum dicti Regiminis ipsius Congregationis nomine tamen dictæ Congregationis, ad hæc, et alia specialiter constitutus, sicuti constat Instrumento rogato per D. Anaxar cum Ripsam Notarium die sexta præsentis Mensis Nouembris recognito vt supra et in fine præsentis Instrumenti vt supra dictum est registrato, voluntarie etc., et omnibus modis etc. Virtute supradictæ licentiæ Auctoritate Apostolica vt supra concessæ: cessit, et cedit, ac transtulit, et transfert in præfactum Illustriss., et Clariss. D. Nicolaum Dolphinum Nobilem Venetum, ac habitantem in eadem Ciuitate in Vicinia Sancti Pauli, præsentem, et acceptantem tam suo nomine proprio, quam etiam hæredum, et successorum suorum quorumcumque Ius, et facultatem exigendi annuam pensionem, siue prestationem, siue responsionem à Collonis, et Rusticis detinentibus suprascripta Bona stabilia, et iura sita in dicto Territorio Cremensis, et ad prædictam Congregationem, seù Monasterium vt supra spectantia iure directi Dominii modo, et forma, quibus prædictæ Congregationis, et prædictis Reuerendis Religiosis eius nomine competit, et competere potest ius eam exigendi, et donec fiat infrascripta recuperatio etc.

Item Ius, et facultatem recuperandi, et retrahendi à dictis Collonis, et Rusticis detinentibus vt supra dicta Bona, et iura, et à quolibet, et singulo eorum dicta Bona, et iura vti propria, et spectantia ad
supradictam Congregationem rationibus suis loco, et tempore deducendis, vna cum eorum fructibus,
et augumentis extimatione etiam damnorum per præfactam Congregationem Pastorum quomodolibet, et
ex quacumque causa saluo vt infra, et Bona ipsa postquam per prædictum Illustr. D. Nicolaum recu-
perata fuerint, vna cum eorum augumentis, ac etiam perticas noningentas quinquaginta Terræ, vel
circa, quas dicta Congregatio possidet in dicto Territorio Cremensi, cum iuribus aquarum Domibus, et
Molendinis, ac fictos Liuellariis; et aliis pertinentiis suis vniuersis, salvo vt infra teneri prò vt infra, et
gaudere Libelli nomine soluendo canonem prò vt infra, ac cum pactis de quibus infra, ac possendi Li-
tes iam cœptas prò huiusmodi recuperatione contra dictos Collonos, et eorum successores prosequi, ac
nouas inchoare etiam quatenus expediat nomine prædictæ Congregationis constituens eum ex nunc eo
in casu Procuratorem irreuocabilem cum facultate faciendi, et gerendi omnia, et singula in præmissis,
et circa præmissa opportuna, et neccessaria prò vt posset ipsa congregatio vbi eius nomine dictæ Lites,
et Iuditia fieri deberent etc.

Ita tamen quod prædictus Illustr., et Clariss. Dom. Nicolaus teneatur prò vt ita promisit obligando om-
nia Bona sua tam præsentia, quam futura pignori prædicto Multum Reu. D. Sindico, et Procuratori
acceptanti tam nomine propio, quam etiam nomine de quo supra, et mihi Notario infrascripto eorum,
et aliorum omnium quorum inter est nomine stipulanti etc. suis sumptibus dictas Littes, et Causas hac-
tenus quomodo libet motus, et in futurum mouendos tam agendo, quam deffendendo contra quoscum-
que super recuperatione, et conseruatione dictorum Bonorum, et iurium eorumdem nomine, nec non
introductionis dicti grani, de quo in dictis Litteris Apostolicis, ac etiam maiori quantitate vbi ità pro
tempore ordinari continget, ac etiam allogiamentorum militum, ac singula, et alia onera cuiuscumque
generis, etiam inexcogitabilis quacumque Potestate Seculari, rationæ prædictorum Bonorum, et vt supra
eidem Congregationi imposita, et in futurum imponenda sussipere, et sustinere, ac ab illis omnibus Con-
gregationem prædictam in perpetuum elleuare etc.

Qua Bona vt supra sic recuperata, ipso iure, et facto, ac tenore præsentis Instrumenti censeantur in ti-
tulum veræ, et perpetuæ Emphiteosis, seù Liuelli in perpetuum duraturi concessa prædicto Illustri, et
Clariss. D. Nicolao Dolphino, ac eius hæredibus, et successoribus quibuscumque, et etiam reseruato ta-
men prædictæ Congregationis in perpetuum iure directi Dominii, et veræ proprietatis in omnibus, et
singulis Bonis, ac iuribus præmissis.

Et versa vice præfactus Illustri, et Clariss. D. Nicolaus loco, et scontro supradictorum omnium debitè
relferendo, et contemplatione dictæ Emphiteosis perpetuæ ad eius, ac hæredum successorumque suorum
quorumcumque fauorem, et vtilitatem constitutæ vt supra, promisit, et promitit prò se ac dictis eius

hæredibus, et successoribus quibuscumque obligando vt supra, ac sub reffectione omnium damnorum, et expensarum prædicto Multum, Reu. D. Sindico, et Procuratori acceptanti vt supra etc.
Annuam, et perpetuam præstationem, seu responsionem quatuor millium Scutorum summam viginti octo milium Librarum monetæ Venetæ costituenti pro Canone emphiteotico, siue Liuello perpetuo ratione Bonorum, et iurium præmissorum in quolibet Festo Natiuitatis D. N. I. C. cuiuslibet Anni eidem Congregationi, vel ab ea deputato in perpetuum soluere in dicto Monasterio Sanctæ Mariæ Cereti Laudensis Dioecesis ac dare, et soluere monetam Mediolanensem in Auro, vel Argento puro pro valore, quo ipsa Mediolanensis caursum habuerit in dicta Ciuitate Cremonensi, incipiendo primam solutionem ac præstationem dictæ pensionis siuè annui Canonis in Festo Natiuitatis D. N. I. C. Anni 1587. ab Incarnatione prox: futuri, et cum infrascriptis, et singulis pactis per præfactum Illustriss. Dom. Nicolaum, et eius hæredes, ac successores vt supra inuiolabiliter obseruandis, et attendendis, et non aliter etc.

1. Pacto quod præstatio, siue solutio dicti annui Canonis debeat fieri in pecunia numerata, et vnica solutione non diuidenda etiam inter eius hæredes, et successores vt supra in vna manu, et vno tempore tantum; Videlicet supradict:

2. Item pacto vt supra quod etiam pro suprascripta Annui Canonis solutione facienda teneatur præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus prò se, et vt supra præstare cautionem perpetuam in Vrbe Romæ mediante consignatione tot censuum siue redictuum, qui annuatim ascendant ad Scuta quatuor milla similia cum facultate eos soluendi, vel retinendi per Procuratorem, siuè Sindicum Prouinciæ Lombardiæ dictæ Congregationis Sancti Bernardi Italiæ, nunc, et pro tempore in Vrbe ressidentem in euentum non solutionis dicti annui Canonis quodque præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus teneatur pro vt ita promisit vt supra pignori prædicto Reuer. Dom. Procuratori acceptanti nomine vt supra, ac mihi Notario stipulanti vt supra dictos redditus manutenere liberos, et exigibiles per spatium Annorum vigintiquinque, donec de pecunijs proprijs in locis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ temporaliter subiectis, vel alibi etiam extra Dom. Sereniss. D. D. Venet. ad ellectionem, et satisfactionem dictæ Congregationis præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus tot Bona stabilia aquirat, et eidem Congregationi applicet quorum fructus, redditus, et prouentus ad dicta Scuta quatuor mille similia annuatim ascendant etc.

3. Item pacto vt supra quod vbi spatio dictorum annorum vigintiquinque durante dicta Bona Stabilia ad reditum Scutorum huiusmodi quatuor millium ascendentem non aquirat, nec applicet vt supra, tunc, et eo casu directum Dominium, et ius exigendi census prædictos Scutorum quatuor millium absque vlla declaratione ipso facto deuoluatur, et applicetur in perpetuum, et irreuocabilem dictæ Congregationi, et nihilominus vtile Dominium seu quasi Bonorum, et iurium dicti membri, etiam recuperandorum, vt supra remaneat affectum, et hippothecatum prò dicto annuo Canone Scutorum quatuor milium.

4. Item pacto vt supra quod præfactus Illustr. Dom. Nicolaus teneatur pro vt promisit, vt supra obligando vt supra curare, et facere cum effectu quod præsens Instrumentum vna cum omnibus et singulis in eo contentis, et conuentis, hic ad Mensem proximum futurum post eius celebrationem solemniter approbetur, et confirmetur per Illustrissimum, et Excellentissimum Senatum Venetum, vel alios ad quos spectat in Ciuitate Venetorum, recognitione directi Dominii ejusdem Congregationis, etiam respectu Bonorum contra illa occupantes expensis propriis, vt supra dicti Illustriss. Dom. Nicolai recuperandorum, et statim consignare dictorum confirmationem prædictæ Congregationi in autenticam formam, ejusdem Illustriss. Dom. Nicolai propriis expensis sub refectione etc.

5. Item pacto vt supra quod vbi præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus, vel sui hæredes, et successores, vt supra deteriorauerit dicta Bona, et iuria, vel in eis, vel parte eorum male versati fuerint, quod illa in totum ipso facto, et absque aliqua declaratione conseantur pleno iure deuoluta, vna cum eorum melioramentis ad ipsam Congregationem, si ità placuerit prædictæ Congregrationi, et non aliter pro vt et iam in euentum, quod præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus, et sui hæredes, et successores vt supra debitè refferendo cessauerint, in solutione; siue præstatione dicti annui Census per bienium, quin ipsum integre soluerint, vt supra etiam non obstante obligatione, ac suppositione dictorum censuum, et aliorum Bonorum vt supra supponendorum, et eo casu liceat et licitum sit dictæ Venerandæ Congregationi, vel haberi mandatum ab ea propria aectoritate apprendere dicta omnia Bona, et iuria, etiam respectu utilis Dominii eorum vna cum dictis melioramentis, et ea pleno iure incorporare cæteris Bonis eiusdem Congregationis, et hoc absque aliqua contradictione prædicti Illustriss. Dom. Nicolai, et hæredum, ac successorum suorum vt supra, si ita placuerit vt supra, ac nihilominus consequi etiam facta debita, et ab inde retro maturata ab ipsis Emphiteosis etc.

6. Item pacto vt supra quod prædictus Illmus Dom. Nicolaus, ac sui hæredes, et successores quicumque vt supra non possint aliquo futuro tempore, et sub quouis prætextu inter se aliquo modo diuidere dicta Bona, et iura sed illa transeant, et transire debeant in vnum solum ex hæredibus, seu successoribus dicti Illustriss. Dom. Nicolai debite refferendo etc.

7. Item pacto vt supra quod Emphiteota prò tempore dictorum Bonorum, et iurium, ac eius successores vt supra nequeant vllo vnquam tempore dicta Bona, vel eorum partem etiam postquam recuperata fuerint, nec eorum melioramenta, nec eorum partem locare, vel sublocare ad longum tempus obligare, pignorare, insolutum dare, vendere, alienare, etiam inter viuos, ex quouis titulo etiam gratuito alienationis vocabulo latissimè semper, nisi prius requisito consensu dictæ Congregationis cui saluum sit ius prælationis, ita et taliter quod si prædicta Congregatio voluerit ipsa aquirere, quod teneatur Emphiteotæ ei concedere, et dare ipsa Bona prò solidis duobus minus pro singula libra, qui reperiantur ab aliis Personis, et ipsa Congregatione de hoc jure prælationis non curante, seu non protestante infra Mensem vnum à die requisitionis, tunc liceat dictis Emphiteosis debitè refferendo illa vendere, vel alienare aliis quibus voluerint cum præstatione debiti laudemii, ad rationem de qua supra præterquam Ecclesiæ, Hos-

pitali Militiæ etiam Sancti Ioannis Hierosolimitani, loco Pio etiam Ecclesiam, siue Oratorium non habente Colleggio, Vniuersitati, vel cuicumque personæ, cuiusuis status, gradus, conditionis, ex qua, et per quam conditio dictæ Congregationis ducior, ac deterios efficeretur quoniam ex tunc omnes prædictæ Personæ declararunt incapaces dictorum Bonorum, et iurium ità vt ad eas aliquo titulo transferi non possint etc.

8. Item pacto vt supra, quod pro maiori confirmatione præsentis Contractus teneantur Emphiteotæ dictorum Bonorum, et iurium, ac quilibet hæredes, et successores huiusmodi Emphiteotarum debitè refferendo, vel Causam ab eis, vel eorum hæredibus habituri in casibus præmissis infra sex Menses à die Celebrationis præsentis contractus, et Instrumenti, et deinde in antea, pro vt infra recognoscere dictam Congregationem in perpetuum vt directos Dominos, et Propietarios, ac se eidem Congregationi, cum præmissis pactis, et conditionibus obligare sub pœna caducitatis de qua supra, si ità placuerit prædictæ Congregationi, et non aliter, quæ ideò in casu noluntatis possit eos, et quamlibet eorum omnibus promptioribus iuris remediis cogere ad faciendam dictam recognitionem etc.

9. Item pacto vt supra quod Emphiteotæ dictorum Bonorum, et iurium teneantur quolibet Biennio si fuere amicabiliter requisiti à dicta Congregationi infra octo dies, à die requisitionis huiusmodi numerandos eidem Congregationi in scriptis dare, et ad veram notitiam ipsius Congregationis deducere veros limites Bonorum, et iurium supradictorum, ac alienatorum, etiam si fuerint de recuperatis per eosdem Emphiteotos alius titulus per eos habitus nihil eis suffragetur, etc.

10. Item pacto vt supra, quod statim, quondam præfactus Illustriss. Dom. Nicolaus, et sui hæredes, et successores vt supra recuperabunt aliqua ex eis Bonis, vt supra detentis, quod teneatur se recognoscere versus præfactam Congregationem, vti Dominam ipsius directi, ac eam statim monere de huiusmodi recuperatione, et eius qualitate, ac quantitate; sub pœna supradictæ caducitatis, si ità placuerit prædictæ Congregationis, et non aliter etc.

11. Item pacto vt supra quod respectu edificiorum spectantium ad dictam Congregationem, et sitorum in Ciuitate Cremæ non comprehendantur in præsenti concessione, nisi sedimen dictæ Congregationis positum in dicta Ciuitate Cremæ in Parocchia Sancti Iacobi vbi dicitur alla Badia; Cætera verò sedimina Domus, et Ædificia sit in eadem Ciuitate sint, et remaneant libera dictæ Congregationis, nec comprehendantur, nec comprehensa intelligantur in præsentis Instrumento etc.

12. Item pacto vt supra, quod Ædificia posita in Iurisditione Cremensi pariter spectantia dictæ Congregationis, scilicet sita in Terra Credariæ qualia, et quantacumque sint, pariter non comprehendantur, nec comprehensa intelligantur in præsenti Instrumento, sed illa omnia sint, et remaneant dictæ Congregationi præsenti Instrumento non obstante. Vna cum Perticis octuagintæ Terræ, vel circa in dicto Territorio Credariæ, quæ tamen Congregatio loco, et scontro teneatur manutenere perpetuis temporibus indemnem prædictum Illustrissimum Dominum Nicolaum, ab onere Curarum prædicti Loci Crædariæ et Ecclesiæ Sancti Petri Martinis Loci Casaleti etc.

13. Item pacto vt supra quod per præfactum Illustriss. Dominum Nicolaum non possit capi possessio dictorum Bonorum, nisi prius per eum effectualiter consignato dicto Censu vt supra, et nihilominus teneatur, et conueniri possit prò dicta præstatione dicti Canonis temporibus maturanda vt supra, siuè recuperet dicta Bona, siue non, quia sic inter eos conuentum fuit etc.

14. Item pacto vt supra, quod fructus dictorum Bonorum, etiam consistentes in supradicta præstatione annua vt supra, et tam maturati, quam maturandi vsque ad Festum Natiuitatis Domini Nostri Iesù Christi præsentis Anni sint in totum, et per totum prædictæ Congregationis abinde verò in oncta prædicti Illustrissimi Domini Nicolai, ac hæredum, et successorum vt supra etc.

15. Item pacto vt supra, quod casu quo per alios Conductores simplices, vel aliorum aliquorum ex dictis Bonis fieret aliqua controuersia, vel prætenderent aliqua damna, vel aliquid aliud contra prædictam Congregationem, eo quia ipsi attento præsenti Instrumento nequirent perseuerare vsque in finem eorum Locationis, vel aliorum, præfactus Illustrissimus Dominus Nicolaus, ac sui hæredes, et successores vt supra teneantur releuare dictam Congregationem, ità vt ea de causa nullum patti possit damnum, neque expensas sub reffectione etc. pro vt etiam casu quo contigerit à Potestate Laica Possessores eorum bonorum cogi ad erogandam in posterum elemosinam, quæ consueuit singula hebdomada in Ciuitate Cremæ distribui pauperibus per R. R. P. P. ad id Deputatos, et Ressidentes nomine dictæ Congregationis, teneatur prædictus Clarissimus Dominus Nicolaus, ac sui Hæredes, et successores vt supra huiusmodi Elemosinam erogare, et distribuere suis propriis expensis; Si verò coactionem ad huiusmodi Elemosinam faciendam fieri contigerit à Potestate Ecclesiastica, quod tunc erogatio fiat nihilominus ab ipso Illustrissimo Domino Nicolao, ita tamen quod Congregatio prædicta pro ea Elemosina facienda tribuat, et solvat ei quot annis quad vsque eidem Congregationi videbitur, et placuerit dicta coactione durante libras centum quinquagina Monetæ Venetæ etc.

16. Item pacto vt supra, quod præfactus Illustrissimus, et Clarissimus Dominus Nicolaus Dolphino teneatur termino Mensis proximè futuri dare, et consignare præsens Instrumentum in Publicam, et autenticam formam expletum præfatis D. D. Religiosis, et seù dicto Domino Sindico, et Procuratori, sub pæna Aureorum ducentorum dictæ Congregationi applicandorum ipsis iure, et facto, qua pæna soluta, vel non soluta nihilominus teneatur ad ipsam expletionem, quoniam sic inter ipsas partes conuentum est, etc.

17. Item pacto vt supra quod supradictus Illustrissimus Dominus Nicolaus prò recuperatione supradictorum Bonorum, ac Litibus tam motis, quam mouendis eguerit aliquibus irribus, et Scripturis existentibus pænes dictam Congregationem, quod teneatur dictus Illustrissimus Dominus Nicolaus eius impensis exemplum ipsarum Scripturarum quibus indiguerit extrahi facere; Itaque Autentica iura semper remancant pænes dictam Congregationem; Et vt facilus prædictus Illustrissimus Dominus Nicolaus possit

extrahi facere sumptu dictorum iurium, et Scripturarum, interim donec huiusmodi extractio fiat deponantur in aliquo tuto loco, seù volta hic Venetijs, cum duabus Clauibus disimilibus, quarum altera remaneat pænes dictam Congregationem, et altera in manibus prædicti Illustrissimi Domini Nicolai Dolphino etc.

Quare, etc. Renunciantes, etc. Quæ omnia, etc. Cum pactis executiuis, etc. Insuper Iurarunt etc. de, et super quibus omnibus, et singulis præmissis supradicti Domini Contrahentes sibi à mè Notario Publico infrascripto, vnum, et plura Publicum, et Publica fieri, atque confici petierunt Instrumentum, et Instrumenta etc.

Acta fuerunt hæc Venetijs, ad Scriptorium Notarii infrascripti, positum super Platea Sancti Marci sub Anno, Die, Mense, et Indictione quibus supra præsentibus ibidem Domino Horacio Tasca quond. Domini Marci, Domino Io: Antonio de Schietis Notario Veneto Filio Domini Hieronymi, et Domino Ioanne Baptista Gentile quond. Domini Francisci omnibus Ciuibus Venetis Testibus ad præmissa vocatis, et specialiter requisitis.

Die xj. Iulij 1564. A

CORAM Clariss. D. Vito-Maria Zeno digniss. Potestati, et Cap. Cremæ, et districtus, comparuerunt D. Iulius de Comitibus I.V.D. et D. Perucinus Galeottus, Agentes Rmi, et Illmi Cardinalis Cæsij, et præsentarunt eius M. Clar. literas Ducales, vna cum Instrumento transactionis, sequuto, et celebrato Venetijs inter Agentes prædicti Reuermi Cardinalis, et Rurales, siue Massarios suos occasione redditunm Abbatiæ Cereti sub die 24. Iunij 1564. in publicam formam reducto, et roborato manu D. Marci Antonij de Cattaneis Notarij, subscripto Venetijs; petentes ipsarum literarum, et instrumenti executionem per eius Mag. Claris. committi debere in omnibus, ut in eis; et ipsas literas, et Instrumentum registrari in actis Cancellariæ ad perpetuam memoriam.

Præsentibus ad prædicta ser Alberto Saraceno Sindico Villæ Rubiani, Aloysio Marchesio Sindico Villæ Passareriæ, et ser Bartholomeo dicto Rocco de Passaris Sindico Villæ Casaletti, et ser Laurentio Giaualdo Sindico Villæ Ronereti, Villæ Abbatiæ Cereti, similiter instantibus pro executione suprascriptarum literarum, et instrumenti, vt in eis nominati, et producti, vt supra, et in omnibus vt in eis etc.

Quibus literis receptis, apertis et lectis, idem Clar. D. Po: et Cap. mandauit, et commisit, ipsas literas, et Instrumentum suprascriptum, in ipsis literis nominatum vt supra, exequi inuiolabiliter in omnibus, et per omnia, vt in eis; sicut etiam ambe partes suprascriptæ concorditer petierunt, et insteterunt.

Tenor literarum, de quibus vt supra, sequitur, videl.

HIERONYMVS PRIVLVS, Dei gratia, Dux Venetiarum etc Nobilibus, et Sapientibus Viris Vito Mauroceno, de suo mandato Potestati, et Capitaneo Cremæ, et successoribus fidelibus dilectis, salutem, et dilectionis affectum.

Accioche si mettesse fine, in quel miglior modo, che sij possibile alle differenze, che vertiuano trà li Agenti dell'Illmo, et Reumo Cardinal Cesis, et li Rurali, ò Massari suoi per causa delle Entrate dell'Abbatia di Cereto, dessimo ordine alli dilettissimi Nob. nostri Nicolò da Ponte Dottor, et Cau: Sauio del Conseglio, et Domenico Moro Sauio di Terra Ferma, che vditi li grauami loro, procurassero di componerli insieme, come hanno fatto con la solita prudenza, et destrezza loro: onde essendo esse parti concordeuolmente deuenute alla transattione, che vederete per l'Istromento celebrato in questa nostra Città alli 24. del mese presente per mano del fedel nostro Marc'Antonio di Cauanei Notaro, tal transattione, et accordio vi commettemo, che facciate osseruar inuiolabilmente da cadauno, à chi aspetta, accioche trà le dette parti non nasca più simili dispareri: et le presenti nostre, dopo registrate in detta Cancellaria à memoria delli Successori, farete restituire à chi ve le presentarà. Dat. in nostro Ducali Palatio die xxx Iunij, Indict. vij. 1564.

Tenor Instrumenti, de quo supra, sequitur.

CVm sit quod Reuerendissimus, et Illustrissimus D. Federicus Episcopus de Portù, Cardinalis de Cæsis vulgariter nuncupatus; cui omnes, et singuli fructus, redditus, et prouentus, ac omnimoda administratio bonorum Abbatiæ Cereti Agri Cremensis, auctoritate Apostolica reseruati existunt: nunc cùm Reuerendiss. Dns. Petrus Donatus Cesius Episcopus Narnien perpetuus Commendatarius eiusdem Abbatiæ Cereti, tituli B. Mariæ, Ordinis Cisterciensis, ex vna; et Rurales, Coloni, et Massarij præfatæ Abbatiæ, et vbinam triturari deberent; et superinde ortæ sunt plures controuersiæ, et diù litigatum Cremæ pro tempore: existentesq; coram Clariss. DD Auditoribus Nouis sententiarum, et forte alijs Magistratibus hujus inclitæ Ciuitatis Venetiarum: et tandem dictus Illmus, et Rmus D. Cardinalis supplicauerit Sanctissimo Domino Nostro

PapæPio Quarto, vt eius Sanctitas intercederet pro eo apud Sereniss Ducem, et Illmum Dominium Uenetum, vt pro tollendis tot, et tantis controuersijs, prouidere velit, quòd fructus, redditus, et proventus supradictæ Abbatiæ dividerentur in campis suis, siue in campaneis ipsius Abbatiæ, in quibus nascerentur; et eorum recta portio dominicalis ibidem assignaretur Agentibus, Factorib;, siue Affictualibus ipsius Illmi, et Rmi Cardinalis in dicta Abbatia existentibus, et pro tempore deputandis, vt in supplicatione eiusdem Rmi. et Illmi D. Cardinalis, transmissa per prælibatum Ill um Dom um clarissimo Dno. Potestati, et CapitaneoCremæ in suis litteris Ducalibus sub die 22 Iunij 1562. more Veneto Cùmq; sit, quòd partes prædictæ, seù pro eis Interuenientes, fuerint pluries auditæ ab Illustrissimo Dominio in pleno Collegio in contraditorio; tandem prædictum Ill um Dom. um Venetiarum hortatum et dictas partes, nec non Interuenientes prædictos, ut se ad inuicem componerent, et amicabiliter concordarent; mandando etiam clarissimis DD Nicolao de Ponte Doctori, et Equiti Sapienti Consilij; et Dominico Mauro Sapienti Terræ Firmæ, quatenus audirent ipsas differentias, et essent mediatores huiusmodi concordij, et compositionis; hinc est, quòd ita suadentibus prædictis clarissimis Senatoribus, ambæ partes produxerunt scripturas cum capitulis prout earum cuilibet visum fuit pro huiusmodi Concordio conficiendo: super quib; scripturis, et Capitulis, cùm Interuenientes pro suprascriptis partib; fuissent etiam auditi ab ipsis clariss Senatoribus; tandem medio eorumdem clariss. Senatorum personaliter constituti clariss D Joannes Lippomanus q. clariss. Dni Hieronymi, et Excellentes IV. DD Dni. Augustinus Benzonus, Ioannes à Sole, et Benedictus Barisellus, et quilibet eorum agens tamquam Procuratores in solidum specialiter, et expresse constituti per Illustriss., et Rmum. D. Cardinalem dicto nomine, vt apparet ex Instrum. Procuræ scripto, et rogato Romæ per D. Ioannem Collini de Vallo clericum Tullen: Diœcesis, pubblicum Apostolica auctoritate Notarium, et in Archiuio Romanæ Curiæ descriptum, sub die 15. instantis, cum legalitate Reuerendiss. D. Flauij Vrsini, Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ generalis Auditoris, ejus sigillo communi, nec non Agentes vti Procuratores supradicti Reuerendiss. D Petri Donati Cesij Episcopi Narnien Commendatarij dictæ Abbatiæ, simul, et in solidum constituti specialiter, et expresse vt supra, vt constat alio instrumento Procuræ, scripto, et rogato Bononiæ per D. Ludouicum de Scuderijs Notarium publicum Bononien. cum legalitate Spect DD Correctoris, et Consulum Vniuersitatis Notariorum Bononiæ, similiter solito suo sigillo Communi, et à me Notario infrascripto visis, et lectis, ex vna parte: et ser Bartholomeus dictus Rocchus de Passeris, Albertus Saracenus, et Aloysius Marchesius, agentes vti Commissi, et Procuratores omnium Ruralium, Vicinorum, et hominum omnium Villarum dictæ Abbatiæ Cereti, videl. Casaletti, Passareriæ, Rouereti, et Rubiani; quibus, simul cum Laurentio Giaualdo de Villa Rouereti, nunc absente, fuit data ampla libertas, et commissio ad faciendum infrascriptum Concordium provt ipsis, vel maiori parti eorum videretur, provt constat ex alio instrumento Procuræ, scripto, et rogato Rubiani per D. Lodouicum Anzellum Notarium publicum Cremensem. sub die 21. Mensis Maij proxime elapsi, cum legalitate Clariss D Viti Mauroceno, Potestatis, et Capitanei Cremæ, sigillo paruo sancti Marci bullatum, vt in similibus, et a me Notario infrascripto similiter viso, et lecto, vt supra, ex altera; Vnanimes, et concordes deuenerunt et deueniunt ad infrascriptum Concordium, et compositionem, provt in infra, scriptis Capitulis per ipsas partes productis, lectis, consideratis, et moderatis per suprascriptos Clariss. Senatores, plenius continetur. Quorum tenor talis est, videl.

1564. 24 Giugno.

CAPITOLI, ET ORDINI DEL PARTIR IN CAMPAGNA LE BIAVE, et Menudi dell'Abbatia di Cereto, concordati trà li Agenti, dell'Illustrissimo, et Reuerendiss. Cardinale Cesis, et li Massari, o Rurali di Sua S. R. nella detta Abbatia di Cereto: A quali Capitoli le sudette parti assentiscono alla presenza delli Clariss. Sign. M. Nicolò da Ponte Dottor, et Cau. Sauio del Conseglio; et M. Domenico Moro Sauio di Terra Ferma: à quali per il Sereniss. Prencipe, et Illustriss Collegio fu dato Carico di Concordar le predette parti.

1 CHe li Fieni, Stobie, Trefogliate, et Vue si habbino da partire secondo, che fin' hora è stato osseruato.

2 Che detti Rurali, ouer Massari siano obligati dar à S. R. S. in campagna la sua parte solita delle biade grosse da diuidersi in coue, ouer saglie ligate; et S. R. S. sia tenuta, et obligata condur detta sua parte, et quella triturare, et battere à tutte sue spese quouis modo, senza alcun minimo danno di essi Rurali, ouer Massari; et restituir in dietro à detti Rurali, ouer Massari la paglia, et le bulle, sive allucchieri liberamente, e senz'alcuna eccettione.

3 Che tagliate, et ligate che saranno esse biaue, et messe in Crosette, le debbano denontiar per il suo giusto numero, di campo, in campo alli Fattori dell' Abbatia, li quali habbino tempo giorni quattro, dopò che gli sarà fatta essa denontia, di andar à leuar la sua parte, fatto prima intender ad essi Rurali, ouer Massari; li quali interim non possino mouer esse Biave dalli campi, nè quelle asportar à modo alcuno; nè anchè la parte loro di dette biave, salvo passati li detti quattro giorni; li quali passati, possino far della parte loro ciò che li piacerà, lasciando la parte di S. R. S. in campagna; con dichiaration però, che per tal denoncia di numero d'esse biave, non siano tenuti essi Rurali, ouero massari particolari per conto di alcun furto, che fosse fatto per alcun' altro di esse biaue.

4 Che nelle diuisioni di dette biaue la elettione sia delli Agenti, ouer Fattori di S. R. Sign. li quali possino cominciar ad elegger doue gli piacerà; cioè, à cominciar à leuare le due prime crosette, e lasciar le altre trè à detti Massari, seguitando così di mano in mano in tutto il restante: over lasciar le prime trè crosette alli Rurali, ouer Massari, et pigliare per se le altre due, che seguiteranno, come più li piacerà: et questo à fine, che nel legar dette crosette, si serui equalità in far esse crosette.

5 Che Sua R. S. predetta, ò suoi Agenti siino tenuti à restituir, ouero dar à detti Rurali, ouer Massari le paglie, come si è detto, ben sesonate, e gouernate in questo modo; Che debbano detti Agenti tener conto di tutte le scalfe, ouer crosette, seù sessantine de coue. ò saglie, che leuaranno dalli Massari predetti, ad vno per vno; et better vna di quelle per far il scandaglio con la presenza d'essi Rurali ouer Massari, ouer quelli intimadi; et secondo la paglia, che batterà detta scaffa, crosetta, ouer sessantina à peso, diuider, et restituir detta paglia bene sesonata, et gouernata, vt supra, à detti Rurali, ouer Massari giustamente secondo il numero delle scaffe, crosette, ouer sessantine, che haueranno bauute.

6 Che detti Rurali, ouer Massari debbano venir a leuar con i suoi Carri dette paglie, et allucchieri, li quali allucchieri si habbino da scandagliar come di sopra, cioè, per quanti sacchi butterà vna sessantina, si habbia da far il conto sopra il restante delle sessantine, che haueranno dato; et in questo modo consegnare à cadauno d'essi la parte sua.

7 Che se detti Rurali, ouer Massari non voranno, ò non potranno così de præsenti venir à leuar dette paglie, overo che voglino lasciar quelle alle Are, doue saranno state battute, per più loro commodità di marcirle alle stalle di S. R. S. come costumano molti al presente di fare; gli Agenti di S. R. S. debbano gouernar dette paglie à pagharo, et vsar diligenza, che non si smarrischino: ma siano anco tenuti detti Rurali, ouer Massari ogni anno, per tutto il mese di Marzo hauer leuate dette paglie, et allucchieri, per liberare, et lasciar espedite le Are predette per rispetto delli nuoui raccolti.

8 Che detti Rurali, ouer Massari non s'intendino esser sgrauati dal condur le biaue a Crema per la portione, che è tenuta essa Abbatia condurre in Crema, come fanno al presente; mà quella debbano condur, et hauer condotta sempre per tutto il mese d'Agosto, ouer secondo gli ordini del Serenissimo Dominio.

9 Che delli legumi debbano similmente detti Rurali, ouer Massari dar la parte alli Agenti predetti nelli campi; et che detti Agenti debbino condurla, come di sopra, à tutte sue spese, et senza alcun minimo danno di essi Rurali, ouer Massari: et caso, che gli fasuoli, la raccolta de quali si fà in più volte, e non si possono ligare, e perciò non potessero così bene essere divisi, si habbino da partire con la pertica in quel modo, che al presente si fà del lino in campagna; e che detti Agenti sijno obligati similmente, raccolti che haueranno detti fasuoli, lasciar à detti Massari le fasuolare per seruitio delli loro animali.

10 Che del Miglio, Panizio, Riso, et Melega, et altri menuti simili, siano medesimamente detti Rurali, ouer Massari obligati dare la parte nelli campi, tagliati che saranno, à S. R. S. douendo essi Rurali, ouero Massari di ogni sorte di detti Minuti far giusta diuisione in mucchij di giorno in giorno: et che la elettione habbia da essere delli Agenti sopradetti, li quali immediatè siano tenuti trescar, ouero triturar li Migli, la parte di cadauno di essi Rurali, ouer Massari separatamente, et à quelli restituir le megliarine, bulle, et li melgazzi: essendo tenuti essi Rurali, ouer Massari di leuar quelle delle Are predette, et sollegiarle à modo loro.

11 Che detti Rurali, ouer Massari, quando vorranno tagliar detti Miglj. panizzo. riso, et melega, et altri minuti, debbano auisar li Fattori della Abbatia, acciò subito, che saranno tagliati, debbano venir à leuar dalli campi la parte sua, altrimenti non leuando immediatè essi Agenti detta sua parte, che essi Rurali, ouero Massari possino leuar la sua.

12 Affine che S. R. S. sia accomodato di Are conuenienti per poter triturare detta sua parte di biaue, et minuti; sia dichiarito, che detti Rurali, ouer Massari debbano lasciar liberamente à S. R. S. quella quantità di Are grandi, che sono per cadauna Villa di essa Abbatia, che qui sotto sono espresse, et dichiarite, per poterre sopra di quelle li Agenti di S. R. S. battere esse biade. Sijno tenuti essi Massari, et Rurali immediatè consignar alli Agenti di Sua R. S. dette Are infrascritte; et essi Agenti debbano, frà il termine di

giorni quindeci, hauer fatto stimar li meglioramenti di esse Are, et subito stimate, pagarle ad essi Rurali, ouer Massari; hauuto sempre rispetto alla proprietà, ouer fondo di essi, spettanti all'Abbatia, si come sarà dichiarito per M. Arcangelo Basso, et Hieronimo Compagno, quali così di volontà di ambe le parti sono stati eletti inappellabilmente: essendo di più Sua R. S. tenuta per tal quantità di Are, che gli sarà rilasciata, vt supra, disgrauar essi Rurali, ouero Massari sì della grauezza, che hanno per la portione, come d'ogni altra grauezza, et carico, che per detta quantità di Are sopportano de præsenti.

LE ARE, CHE ESSI RVRALI, OVER MASSARI HANNO DA LASCIAR A S. R. S.

che di sopra sono state dette, sono le infrascritte, dichiarite à Villa per Villa.

1 A Rouereto Sua R. S. debba hauer l'Ara posta in Castello dentro delle Case sue, nella quantità, che si ritroua vt supra.

2 A Rubiano S. R. S. debba hauer pertica vna di Ara, computata la strada, qual confina con l'Horto, Corte, et Casa dell'Abbatia; con dichiaratione, che S. R. S. debba trasportar à tutte sue spese essa strada, che torrà dentro per Ara immediatè nell'altre Are di detto loco di Rubiano; et dovendo restar ferme come si trouano le altre strade.

3 A Passarera S. R. S. debba hauer un quadro di pertiche due di Ara, cominciando dalla Cassina di S. R. S. andando verso Ponente, et confina dalla strada di sotto, et di sopra l'Ara di Vincenzo Sgaria, mediante il regresso, ouer strada.

4 Al Casaletto S. R. S. debba hauer vn'altro quadro di pertiche sei di Ara, cominciando dal Portone di dette, Are, et andando verso la Chiesa, confina della via di sotto, allargandosi verso Settentrione ouer monte, fino alla detta quantità di pertiche sei.

5 Alle Cassine de Marchesi; che S. R. S. sia tenuta far, ouer trovare un'Ara per maggior commodità delli Rurali ouer Massari di detto luoco, ouer Cassine per andar à tuor le sue paglie; et megliarine; essendo obligati essi Rurali, ouer Massari darli la terra da far l'Ara, da esser pagata per l'Illustriss. Cardinale, come si è detto di sopra.

6 Che le biave, che si tagliaranno in campagna, siano condotte dalli Agenti di S. R. S. sopra la sua Ara di Rubiano, et quelle far battere: et che li Massari delle Case de Vanni, et Nocente Cauallo, vadino à pigliar le sue paglie in detta Ara. Quanto veramente alle altre biaue de detti Massari, che si raccoglieranno in Regona, S. R. S. debba batterle, per maggior commodità di detti Massari, sopra l'Ara delle Case de Vanni: ò veramente volendole far battere sopra l'Ara di Rubiano, debba, doppo battute, à sue spese farli condur le paglie alle stantie di detti Massari.

7 Che quanto al spigolare, si facci secondo l'ordinario, purchè non v'interuenga fraude; et massimamente dalle famiglie delli Massari, che hanno il raccolto di detti terreni: nel qual caso di fraude, si contentano esse parti, che per il Clariss. Rettor di Crema, oltre l'ordinario, siano castigati li colpeuoli con ogni seuerità, secondo ricercarà la Giustizia.

8 Che li Rurali, ouer Massari non possano mouer le biaue da campo à campo, se non con notitia data alli Agenti di S. R. S.

9 Sia dichiarito, che salvi, et riservati li sopradetti Ordini di partir in campagna, giusta li Capitoli come di sopra dichiariti, siano, et s'intendino salue, et riseruate tutte, et qualunque ragioni, sì di esso Reuerendissimo, et Illustriss. Cardinale, come di detti Rurali, ouer Massari in reliquis omnibus quomodocumquè, et qualitercumquè, sì sopra ogni, et qualunque giudicio, sì de præsenti pendente come per l'auuenire potesse occorrere d'auanti li suoi Giudici ordinarij, Laici, et competenti; alle quali non s'intendi, quouis modo per li presenti Ordini, circa il partir in campagna, pregiudicato: anzi che sì l'vna, come l'altra parte stia, et star debba nelle sue ragioni, et suo solito, et consueto, come di presente si trouano.

Quæ quidem omnia et singula in præsenti instrumento contenta, supradicti Dni Procuratores hinc indè, nomine suorum principalium, promiserunt, firma, rata, et grata perpetuò habere, tenère, et attendere et inuiolabiliter obseruare, et in aliquo non contrafacere, vel venire per se, vel per alios modo aliquo ratione, vel causa, de iure, vel de facto, sub hypotheca, et obligatione omnium suorum bonorum mobilium, et stabilium, præsentium, et futurorum.

Actum Venetijs in Palatio etc. Præsentibus ser Daniele Francisci Columbo, et ser Petro Antonio Ioannis Vrsino, ambobus prœconibus ad portam Illustris. Collegij, testibus ad præmissa omnia, et singula vocatis, et rogatis.

Ego Marcus Antonius de Cauaneis q. D. Io: Mariæ publicus Imperiali et Veneta auctoritatibus Notarius, præmissa rogatus scripsi, et publicaui; sed alijs occupatus negotijs, aliena manu in hanc publicam formam redegi, feci, meque in fidem subscripsi.

Io Baptista Perucinus Coad. ord. Canc. Prætoriæ Cremæ.

Pallati

N. 88
RIPRODOTTA IL 6 LUGLIO. 63
SESSIONE 1863

SESSIONE 1861 N° 317-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MANCINI, BORROMEO, CAVALLINI, BORGATTI, PANATTONI, MOSCA, CASTELLANO, NELLI

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno, e presentato alla Camera dal ministro di grazia, giustizia e culti

nella tornata del 18 luglio 1862

Affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali dovute a corpi morali.

Tornata del 12 agosto 1862

Signori! — La Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge già approvato dal Senato del regno intorno all'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali, istituì accurata disamina dei principii che lo informano.

Il principio stesso dell'affrancamento non trovò oppugnatori nel seno della Commissione, egualmente che era stato accettato, anzi commendato dal voto concorde dei vostri uffizi.

Se un affrancamento obbligatorio de' canoni enfiteutici in tutta Italia entro termini perentorii potrebbe sembrare a taluni una violenta distruzione di contratti consentiti in buona fede sotto la garanzia delle leggi che li permettevano; se la redenzione forzata, obbligando un immenso numero di enfiteuti alla ricerca contemporanea di copioso capitale, e facendone di conseguenza elevare l'interesse, li abbandonerebbe prima a' rapaci artigli dell'usura pel legittimo desiderio di non perdere una proprietà da essi creata, e poscia all'inevitabile espropriazione della stessa proprietà per l'impotenza di sod-

disfare i prestatori del denaro, gettando così la perturbazione e lo sconforto in mezzo a classi degne della simpatia e del favore del legislatore; se l'angustia dei termini riserbati nell'esclusivo favore degli utilisti potrebbe operare il danno economico di togliere molte terre ad industri coltivatori che co' loro sudori e capitali le fecondarono e migliorarono, per ricondurle nelle mani dei grandi proprietari, di negligenti possessori, ed anche di corpi morali ecclesiastici o laicali, possessori di terre infesti alla sociale economia; se la repugnanza dell'opinione pubblica a tollerare un tale effetto ha renduto necessario al Parlamento d'intervenire con la sua autorità per prorogare reiteratamente quei termini tanto nelle vecchie provincie, che in altre, alle quali fu esteso l'affrancamento obbligatorio delle enfiteusi stabilito nella legge Sarda del 13 luglio 1857; se infine l'affrancamento forzato non potrebbesi logicamente concepire disgiunto da una legge che proscrivesse e vietasse in modo assoluto per l'avvenire il contratto d'Enfiteusi, mentre esso è tuttavia riconosciuto ed autorizzato dalle legislazioni vigenti nelle provincie napoletane e siciliane, nella Lombardia, nelle provincie modenesi e parmensi, nell'Umbria e nelle Marche, ed in parecchie di tali provincie è tuttora vivamente reclamato dallo stato delle terre e dal pubblico voto; egli è però manifesto che nessuna di tali obbiezioni e difficoltà, a giudizio della maggioranza della Commissione, può sollevarsi contro il principio dell'affrancamento facoltativo esclusivamente in favore dell'utilista o debitore della rendita livellaria.

L'ammessione di questo principio non è che la sostituzione, anche nel sistema delle proprietà fondiarie, del regime di libertà a quello delle proibizioni e dei vincoli, non è che il progresso della società moderna nelle vie dell'emancipazione economica ed industriale, condizione prima ed essenziale dello svolgimento della ricchezza e prosperità nazionale.

Mutate le condizioni, che in altre epoche permisero al contratto d'enfiteusi di rendere grandi servizi all'agricoltura ed ai bisogni delle popolazioni, specialmente sottraendo immense estensioni di terre all'inerzia improduttiva, ed iniziando le classi inferiori al sentimento ed ai benefizi della proprietà; oggidì per comune consentimento è riconosciuto che fino a quando nuove leggi non mettano questo contratto meglio in armonia con la presente civiltà e con lo spirito di libertà che informa l'odierna vita economica della società; fino a che esse non lo purghino dagli antichi vizi della stipulazione a perpetuità, del divieto delle alienazioni senza consenso de' direttarii, e dei diritti di prelazione e di laudemio in loro favore; i vincoli enfiteutici costituiscono un ostacolo allo sviluppo e miglioramento dell'industria agricola, un reciproco inceppamento de' partecipanti al godimento ed esercizio dei diritti di proprietà, un funesto impedimento alla libera trasmissione delle proprietà territoriali e quindi ancora al movimento dei capitali. Sopratutto poi nelle provincie, in cui abbondino i

possedimenti enfiteutici conceduti dallo Stato, dai corpi morali e dalle manimorte ecclesiastiche o laicali, poichè la perpetua irreparabile separazione delle due parti che costituiscono il dominio, alle quali l'influenza delle idee feudali fece applicare le denominazioni di dominio *diretto* ed *utile*, pone in forzati reciproci rapporti proprietarii, che in perpetuo non potranno mai avere il materiale godimento e possesso della cosa propria, nè alienarla, nè migliorarla, nè disporne per nuove e più proficue destinazioni; e possessori del pari eternamente incapaci di divenire veri e pieni proprietari e dispositori dei fondi; impotenti ad inspirare ai capitali la necessaria fiducia acciò si versino sulle terre da loro coltivate; tormentati da una rovinosa solidarietà con tutti coloro ai quali cedessero o partecipassero il loro diritto utile; quasi sempre condannati a dipendere senza concorso della propria volontà da un maggior numero di padroni, per le divisioni, e suddivisioni del dominio diretto fra gli eredi e successori del primo concedente; ed infine gli uni e gli altri spesso involti nei lacci di lunghe e disastrose liti occasionate dall'indole dei rispettivi diritti; sotto l'azione di codeste cagioni è venuto ormai a generarsi uno stato di cose sotto tutti i rapporti esiziale ed intollerabile.

La immobilità legislativa, per cui un tale ordine di rapporti si lasciasse indefinitamente sussistere, e non si ricercasse alcun legittimo mezzo per risolverli senza lesione della giustizia, contraddirebbe evidentemente alla missione dello Stato, che non è soltanto quella di proteggere i privati diritti, ma altresì di armonizzare il loro esercizio con la pubblica prosperità e col progressivo miglioramento della nazionale economia nelle varie fasi dell'umano incivilimento.

Ma, accettato dalla Commissione il principio dell'affrancamento facoltativo in benefizio degli utilisti e possessori di ogni specie di canoni enfiteutici, livelli ed altre prestazioni territoriali perpetue, viva controversia insorse nel seno della medesima intorno al modo di tale affrancazione proposto dal Governo, allorchè domini diretti siano lo Stato, ovvero stabilimenti pubblici, istituti, comunità ed altri corpi morali laicali ed ecclesiastici di manomorta, cioè mediante cessione ed assegno a favore del direttario di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al cinque per cento, eguale all'ammontare dell'annua prestazione da affrancarsi.

Due dei membri della Commissione elevarono dubbi sulla legittimità di un tal sistema di affrancamento, non già rispetto allo Stato, in cui si confonderebbe la doppia qualità di creditore e debitore, ma rispetto agli altri corpi morali. Parve ai due onorevoli commissari che il diritto di proprietà dei corpi morali non fosse rispettato, obbligandoli a ricevere in pagamento del capitale loro dovuto per causa dell'affrancamento i titoli di rendita iscritta non già al loro prezzo corrente nel comune commercio, ma al loro valore nominale; e che gli utilisti e debitori verrebbero liberati, secondo il corso

attuale delle rendite pubbliche, di poco meno di un terzo del loro debito, lucrandolo senza alcun legittimo titolo.

Ma la maggioranza della Commissione osservò innanzi tutto, che il sistema, della cui legittimità dubitavasi, aveva già in suo favore la consacrazione dell'autorità del voto di ambi i rami del Parlamento, imperocchè se il Senato non aveva incontrato ripugnanza ad approvarlo nel votare la presente legge, anche la Camera dei deputati, per ben due volte nel corso di questa Sessione, aveva renduto omaggio alla sua giustizia e legittimità, adottandolo dapprima nella legge sulla censuazione dei beni ecclesiastici di Sicilia, nella quale (articolo 33) per regola generale statuì che tutte quelle enfiteusi rimanessero in ogni tempo redimibili mercè l'assegno e l'immobilizzazione a nome del corpo morale di una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano eguale al canone netto da affrancarsi; e rinnovandone altresì per una seconda volta l'approvazione nella legge riguardante il passaggio delle proprietà immobiliari dalla Cassa ecclesiastica al demanio dello Stato.

Osservò inoltre che il sistema medesimo servì di base alla legge Toscana così altamente commendata del 15 marzo 1860 per l'affrancamento di ogni dominio diretto delle manimorte, nel cui proemio si volle anche con opportune considerazioni dimostrarne l'intrinseca giustizia; e che nei due anni da che si è posta in applicazione quella legge, la quale è tuttavia in vigore, la Toscana ha applaudito ai salutari effetti dalla medesima prodotti.

Osservò infine, ad escludere ogni sospetto che provvedimenti di tal sorta fossero l'espressione del predominio di politiche avversioni o disfavori verso le manimorte, che la norma dell'affrancamento con la cessione a corpi morali direttarii di una rendita iscritta eguale al canone, senza riguardo al prezzo corrente dei titoli che la garantivano, fu decretata nei tempi meno favorevoli alla politica libertà da Ferdinando Borbone per le enfiteusi appartenenti non solo al demanio pubblico, ma altresì ai luoghi pii laicali ed agli stabilimenti e corporazioni della Sicilia (decreti del 16 febbraio e 29 marzo 1852); siccome era stata identicamente adottata dal Governo stesso del Pontefice, pochi anni innanzi, per l'affrancamento di ogni maniera di canoni, livelli, decime, ed altre prestazioni prediali dovute alle chiese, ai luoghi pii e generalmente a tutti i corpi morali degli Stati romani (Notificazione del 9 marzo 1848.)

Tuttavia la maggioranza della Commissione, anzichè appagarsi di tali esempi, volle consultare la maggiore di tutte le autorità, quella della ragione, prendendo nella più attenta considerazione l'opinione della minoranza, che emanava da uno scrupolo cotanto rispettabile; ma ebbe a convincersi che la proposta del Governo, approvata ormai dal Senato, non trascende i confini della potestà dello Stato, nè reca offesa ai grandi principii di giustizia e di pubblica utilità.

Lo Stato, niuno lo contende, non può, nè deve con le sue leggi spogliare chicchessia de' diritti di privata proprietà. Ma poichè la personalità de' corpi morali essa stessa è creazione della legge civile, in quanto senza il favore de' suoi precetti non sarebbero collettivamente capaci dell'esercizio dei diritti; e questi diritti la legge civile non attribuisce se non colla implicita limitazione che non si convertano in causa di perturbazione dell'ordine sociale, politico ed economico; da ciò segue che il diritto di proprietà dei corpi morali per universale consentimento assume natura speciale e propria, e necessariamente subordinata nella forma e nei limiti del suo godimento a tutte quelle modificazioni che all'autorità legislativa vengano suggerite dalle pubbliche necessità e dalla prevalenza de' sociali bisogni. I corpi morali adunque non hanno un titolo pienamente eguale a quello de' privati cittadini circa l'estensione ed il modo di esercizio de' loro diritti di proprietà, benchè nei limiti in cui loro competono hanno ragione ad ottenere verso i diritti medesimi eguale protezione e rispetto.

Se dunque lo Stato modifica i diritti di dominio diretto dei corpi morali nelle enfiteusi perpetue e in altre contrattazioni di simil natura, riducendo per sempre inalienabile in essi il diritto alla sola rendita annua, già costituita a perpetuità in loro favore, e sostituendo sè stesso a' singoli e numerosi loro debitori di tali rendite e prestazioni; non eccede i confini della propria potestà, nè disconosce diritti che appunto è ufficio suo di regolare e modificare secondo i bisogni sociali e le contingenze dei tempi.

Nè la proposta modificazione offende la giustizia; imperocchè nelle enfiteusi perpetue per natura o per legge, alle quali soltanto provvede l'attuale disegno di legge, non potendosi concepire giammai il ritorno del dominio utile ai concedenti finchè si esegua il contratto di enfiteusi; e perciò venendo ridotto dalla nuova legge il diritto del corpo morale direttario unicamente ed esclusivamente a quello della costante e perpetua continuazione della percezione dell'annua rendita costituita in suo favore (nel che il diritto dei corpi morali anche oggi suole consistere secondo l'ordine consueto dei fatti reali, fino a che lo Stato non accordi una speciale autorizzazione per permettere ad un corpo morale di vendere e cedere a benefizio altrui alcun dominio diretto); egli è ovvio che i corpi morali niun altro legittimo interesse ulteriormente abbiano, fuorchè quello di vedere con efficaci mezzi loro garantita ed assicurata quell'esatta e non mai interrotta percezione, senza riguardo alcuno alla misura maggiore o minore dei sacrifizi, cui il debitore abbia a sottostare per raggiungere un tale scopo e per soddisfare integralmente l'unico suo debito, consistente (giova ripeterlo) in niente altro che nel periodico servizio della rendita.

L'assegno di altrettanta rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato senza alcun dubbio realizza un

tal fine nel modo il più soddisfacente, e ad un tempo il più vantaggioso allo stesso corpo morale creditore, il quale ottiene con ciò assai miglior garanzia della sicurezza ed esattezza dei periodici pagamenti, una grande facilità di riscossione da unico debitore in luogo de' tanti nei quali il reddito proveniente da canoni e livelli trovavasi diviso e suddiviso, talvolta fino a frazioni minime e di poco meno che impossibile esazione, una preziosa economia nelle spese di riscossione ed amministrazione, ed infine la liberazione dalle tante eventualità sfavorevoli e dalle accidentali perdite derivanti da impotenza dei debitori, dalla distruzione della proprietà enfiteutica, e da altre inevitabili influenze analoghe d'ogni sorta.

In breve, lo Stato non fa con la sua legge che sostituire sè medesimo a tutti i debitori di livelli o canoni verso i corpi morali; e la legge si restringe a dichiarare perpetuo, qual fu costituito, il diritto dei corpi morali limitato alla sola percezione della rendita, autorizzando i debitori ad assicurare il perenne pagamento del loro debito con una delegazione sullo Stato, ed obbligando i corpi morali ad accettarla, o, che torna lo stesso, a conservare e godere sotto questa forma d'impiego le rendite enfiteutiche e livellari di cui fossero proprietari.

Ma se il proposto modo di affrancamento non offende la giustizia, e non danneggia i corpi morali direttari, anzi, sotto certi aspetti, migliora la loro attuale condizione; non è poi a dire di quali considerevoli vantaggi sia per riuscire fecondo, ove si guardi agli interessi generali del paese.

La maggioranza della Commissione è sopra tutto da ciò consigliata a proporvi l'accoglimento del disegno di legge approvato dal Senato, ed anzi a raccomandarlo fervidamente, perchè questa legge produrrà effetti economici, finanziari e politici sommamente profittevoli alla nazionale prosperità.

Economicamente una immensa massa di proprietà immobiliare, sciolta da secolari vincoli che la inceppavano e ne scemavano il valore, sarà restituita al libero commercio; otterrà legittimo premio il lavoro delle classi agricole che svolsero le forze produttive del territorio; sarà accresciuto il numero dei veri e perfetti proprietari del suolo coi loro istinti di ordine e di affetto al paese; per necessaria conseguenza sarà dato benanche un potente impulso a' progressi dell'industria agraria, alla rapida circolazione de' capitali ed al loro impiego sulla terra; saranno dischiuse nuove sorgenti di lavoro e di attività; e verrà infondendosi una nuova vita nella languida economia della nostra ricchezza territoriale.

Finanziariamente questa legge, moltiplicando la ricerca de' titoli della rendita iscritta sullo Stato da impiegarsi in una vasta scala di affrancamenti, determinerà una sensibile tendenza all'innalzamento del loro corso, e quindi sosterrà ed eleverà il credito nazionale, e lo porrà in condizione di otte-

nere senza onerosi patti i mezzi di soddisfare a' bisogni dell'erario, e di provvedere alle straordinarie necessità di uno Stato, che è sospinto dal naturale suo diritto, dalla legittima impazienza di tutta la nazione, dal volere stesso della Provvidenza a non indugiare il compimento della sua territoriale e politica unità.

Infine politicamente la legge stessa spargerà larghi benefizi sopra classi numerose ed attive delle popolazioni italiane, e darà nascimento a nuovi rapporti ed a vivaci interessi, i quali fortificheranno di maggiori garanzie gli ordini attuali, e procacceranno al Governo elementi di vigore e titoli di riconoscenza.

Queste osservazioni determinarono la maggioranza della vostra Commissione non solamente ad approvare i principii ed il sistema della legge, ma a riguardare così urgente e vantaggiosa l'immediata applicazione della medesima, specialmente nelle provincie napoletane ed in altre parti d'Italia, dove niuna legge finora permise lo scioglimento dell'enfiteusi e l'affrancamento delle analoghe soggezioni territoriali, o dove hanno impero leggi meno accette, da farne desiderare l'approvazione prima di compiersi i lavori parlamentari della presente Sessione.

Se questa speranza non fosse di guida al voto della maggioranza della Commissione, la medesima, discendendo alle particolari disposizioni formolate ne' singoli articoli del disegno di legge, non mancherebbe di esprimere parecchi desiderii di miglioramenti da introdursi nel medesimo, in parte per renderne più ragionevoli i dettami, più chiara l'espressione, più facile l'esecuzione; ed in parte per rendere il sistema stesso dell'affrancamento più esteso e completo, autorizzando e regolando anche quello delle vere enfiteusi temporanee, le quali già sono affrancabili per le leggi vigenti in Toscana, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria.

Ma la maggioranza della Commissione ha considerato, che un'altra speciale Commissione governativa creata dal ministro guardasigilli intende allo studio di un progetto di legge generale per l'affrancamento di ogni specie di enfiteusi e livelli anche di diretto dominio de' privati in Italia, ed altresì per trasformare e regolare nell'avvenire la stipulazione e gli effetti de' contratti di enfiteusi in tutta la penisola, il quale progetto generale sarà presentato al Parlamento nella ventura Sessione; che per conseguenza ogni maggior perfezionamento che s'introdurrà nel sistema generale delle affrancazioni avrà per effetto di modificare altresì e migliorare la legge riguardante l'affrancamento in ispecie delle enfiteusi de' corpi morali; e che infine, per quanto si riferisca a quelle enfiteusi temporanee che non formano materia della presente legge, le medesime in virtù de' principii generali che regolano l'applicazione delle nuove leggi, rimangono sottoposte senza innovazione di sorta all'impero delle leggi anteriormente pubblicate in alcune

delle provincie italiane; come del pari non deve questa legge nuova aver per effetto di scemare le facilità di affrancamento, ed i diritti quesiti degli utilisti, in quanto siano garantiti dalle anzidette leggi anteriori. Laonde preferì di rinunziare alla introduzione di modificazioni ed ampliazioni nel testo della presente legge, per non renderne necessaria una novella integrale discussione nell'altro ramo del Parlamento, e per non indugiarne il benefizio al paese. E solamente nel caso in cui la Camera non si trovasse in grado di attendere per ora alla discussione di questo disegno di legge, ma fosse anch'esso rimandato alla vegnente Sessione, la Commissione volle del pari riserbarsi di formolare in un'Appendice alla presente Relazione la proposta di parecchie emendazioni, che possono migliorarne il testo e completarne il sistema.

Dietro la scorta di tali considerazioni, la Commissione avrebbe quindi stimato poter benanche omettere del tutto, senza inconvenienti, qualunque disposizione transitoria; ma un lodevole scrupolo, avvalorato dal tenore dell'articolo 17, la induce a proporre l'aggiunzione di un solo articolo finale al progetto di legge votato dal Senato, sopprimendo l'anzidetto articolo 17, appunto per allontanare ogni dubbiezza e sorgente di litigi nella coesistenza della nuova legge con le antiche in alcune provincie italiane.

Un tale articolo finale, rimanendo fuori del sistema della legge, senz'alterarlo, si è pensato che probabilmente potrebbe venire ammesso dal Senato senza difficoltà, e senza rinnovamento di discussione sul resto della legge.

In verità, la Toscana ha già soppresse e liquidate le sue decime, e non ha bisogno di provvedimenti in proposito. Essa ha inoltre conservato ed ampliato le leggi di ammortizzazione delle manimorte, e le riforme livellari, ed ormai ha condotto il sistema delle affrancazioni presso all'ultimo suo compimento. Si elevò quindi nel seno della Commissione una quistione pregiudiziale sulla impossibilità legislativa ed economica di obbligare la Toscana a perdere quanto aveva di più completo e perfetto per subordinarsi alla legge nuova, la quale, se reca un progresso in molte parti d'Italia, porterebbe nelle provincie toscane un regresso giuridico e non lievi turbamenti economici. Oltre di che si avvertiva la inopportunità e la sconvenienza di una revoca subitanea ed implicita della recente legge del 15 marzo 1860 e del decreto pubblicato da S. A. R. il luogotenente del Re nel 2 maggio successivo, allorchè le relative disposizioni hanno fatto egregia prova, ed a tenore di esse è oggimai compiuta la più gran parte delle affrancazioni; talchè non sarebbe ragionevole nè giusto di togliere l'eguaglianza de' diritti e de' vantaggi ai livellarii toscani che tuttodì proseguono in quel sistema di affrancazioni.

Anzi è da considerare che il Parlamento ha benanche confermate quelle disposizioni, connettendole col sistema ipote-

cario e co' giudizi di graduatoria, mediante la legge sulla rinnovazione delle ipoteche in Toscana, pubblicata nel luglio 1860; ed anche ultimamente, dopo alcune interpellanze fatte in questa Camera, un recentissimo reale decreto del 26 giugno passato ha posto in armonia codeste livellazioni toscane colle nuove leggi sul debito pubblico del regno.

Parimente nel seno della Commissione fu avvertito, che nell'applicare la legge presente, conveniva non derogare alla facoltà esistente in alcune provincie d'Italia di affrancare benanche le enfiteusi *temporanee*, nè pregiudicare i diritti quesiti in maggior favore degli utilisti.

A tale scopo la vostra Commissione formolò l'articolo finale; e con questa semplice aggiunzione, e con la riserva innanzi espressa, la medesima ha l'onore di proporvi l'approvazione della legge.

MANCINI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

Art. 1.

I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue sì redimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al 5 0[0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

Art. 2.

Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano :

1° Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;

2° Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

3° Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4° Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea di tre generazioni almeno;

5° Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova in contrario.

La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.

Art. 3.

Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 0[0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 0[0 pel tempo che resti a decorrere

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico fino all'articolo 16 inclusivo.~~

fino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'~~ultimo~~ dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

utile

Per l'esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatrè.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita.

Art. 4.

I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con *prezzo in mano*, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 0|0 iscritta sul Gran Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi.

Art. 5.

Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 6.

La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.

Art. 7.

Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindennii o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'articolo 1 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 per 0/0 dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai

relativi titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell'articolo 1 il 5 per 0[0 dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia.

Nel caso che per ispeciali condizioni il laudemio sia dovuto non solo ne' passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo.

Art. 8.

Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione.

Art. 9.

Ove consti che per legge o per patto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto.

Art. 10.

Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato.

Art. 11.

Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

Se l'annua prestazione fosse da oltre dieci anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione.

Art. 12.

Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiciale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col regolamento.

Art. 13.

Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti od istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi.

Art. 14.

Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il fondo sarà libero *ipso iure* dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie, e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza.

Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita.

Art. 15.

Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate.

Art. 16.

Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli articoli 1 e 5 della presente legge che seguono, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella, entro l'anno dalla pubblicazione di essa.

Art. 17.

Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.

Soppresso.

Art. 18.

La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie.

~~Art. 17.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 19.

Non si potrà derogare per convenzione delle parti, al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa.

~~Art. 18.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 20.

Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul Gran Libro al 5 per 0|0 si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

Art. 21.

Con regolamento approvato per regio decreto, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

~~Art. 19.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 20.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Disposizioni transitorie.

Art. ~~21.~~ 22.

Salve le disposizioni dell'articolo 16, le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovato nelle provincie toscane quanto agli affrancamenti autorizzati dalla legge del 15 marzo 1860, e dai decreti successivi, e nelle altre provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee.

Approvato nella tornata del Dicembre 186[illegible].

Palladi[illegible]